

# NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO

26

# NUNTIA

*Directio:* PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS  
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

*Administratio:* LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO  
Semestrale - Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%

1988

## INDEX

	Pag.
In memoriam Cardinalis Joseph Parecattil Praesidis Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo. . . . .	3
E. Eid, Vice-Praeses Commissionis: Orazione funebre nella messa in suffragio del compianto Cardinale Joseph Parecattil. . . . .	9
G. Nedungatt S.J.: Joseph Parecattil, <i>in memoriam</i> . . . . .	11
L'ordine sistematico dello <i>Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis</i> nella sua evoluzione . . . . .	17
Proposta, del 1973, della Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale circa le norme per la ricognizione del diritto canonico orientale (ristampa dal « fasciculus praevius » di <i>Nuntia</i> )	100

---

*Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.*

# **NUNTIA**

**PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS  
RECOGNOSCENDO**

**26**

Copyright 1986 - Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici  
Orientalis Recognoscendo, Roma

---

Scuola Tipografica Italo-Orientale «S. Nilo» - 00046 Grottaferrata (Roma)

## IN MEMORIAM

Il giorno 20 febbraio 1987 il Cardinale Joseph Parecattil, Presidente di questa Commissione e Arcivescovo emerito di Ernakulam dei Siro-Malabaresi, si è spento nella pace del Signore, dopo una lunga malattia, a Cochin, nello Stato indiano del Kerala. Appresa la dolorosa notizia, il Santo Padre ha espresso il suo cordoglio a Sua Eccellenza Mons. Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione e a Sua Eccellenza Mons. Antony Padiyara, Arcivescovo di Ernakulam dei Siro-Malabaresi, inviando loro rispettivamente i due seguenti telegrammi:

Nell'apprendere la notizia della dipartita del Cardinale Joseph Parecattil Presidente di codesta Pontificia Commissione le rivolgo le mie più vive condoglianze e, mentre ricordo con animo commosso le ricche doti di mente e di cuore dello Scomparso come pure la Sua zelante vita sacerdotale illustrata da costante impegno per la diffusione del messaggio evangelico, invoco dal Signore la celeste ricompensa per questo suo generoso servitore ed imparto a lei ed ai componenti della Commissione la confortatrice Benedizione Apostolica.

JOANNES PAULUS PP. II

Having received the sad news of the death of Cardinal Joseph Parecattil I wish to extend my heartfelt condolences to you and all the faithful of the Archdiocese of Ernakulam. I recall with gratitude to God His Eminence's faithful proclamation of the Gospel and his tireless service to those entrusted to his care, as well as his generous solicitude for the needs of the universal Church. Asking the Lord to grant Cardinal Parecattil eternal rest and the reward of his labours I cordially impart my Apostolic Blessing to all who mourn his death in the sure hope of the resurrection.

IOANNES PAULUS PP. II

Anche la Commissione ha espresso il proprio cordoglio a Sua Eccellenza Mons. Anthony Padiyara con il seguente telegramma di condoglianze mandato dal Vice Presidente e dal Segretario della Commissione:

« Abbiamo appreso con viva emozione la dipartita di Sua Eminenza il Card. Giuseppe Parecattil, e partecipiamo con vivo dolore alla preghiera di suffrag-

gio per l'anima sua eletta insieme ai suoi famigliari e a tutta la Chiesa Malabarese ».

Primo sacerdote di rito Siro-Malabarese a ricevere la porpora cardinalizia, il Cardinale Joseph Parecattil era nato il 1 aprile 1912 a Kindangur, nel territorio dell'Arcidiocesi di Ernakulam dei Siro-Malabaresi. Dopo aver frequentato la scuola elementare nel paese natio, proseguì gli studi nella vicina città di Anyamali, antica sede episcopale del Kerala, e poi a Alwaye. Seguendo la vocazione al sacerdozio, nel 1930 entrò nel Seminario minore di Ernakulam e successivamente, nel 1933, nel Seminario pontificio di Kandy, nell'isola di Ceylon, ove conseguì la Licenza in Filosofia e la Laurea in Teologia. Proseguì poi gli studi presso l'Università di Madras, ottenendo il Diploma in Lettere. Venne ordinato sacerdote il 24 agosto 1939 da Mons. Ragno, un benedettino italiano allora Vescovo di Kandy. Iniziò subito a svolgere il suo ministero pastorale come assistente a Nasaka. Fu poi nominato parroco a Chunagumvely e rettore a Parumanur. Il 29 ottobre 1953 Mons. Joseph Parecattil venne eletto alla Chiesa titolare di Aretusa dei Siri e nominato nel contempo Ausiliare dell'Arcivescovo di Ernakulam dei Siro-Malabaresi, Sua Eccellenza Mons. Augustine Kandathil. Ricevette l'ordinazione episcopale un mese dopo, il 30 novembre, durante una solenne cerimonia nella Cattedrale di Ernakulam, presieduta dal Cardinale Tisserant, allora in visita nel Kerala. Alla morte di Sua Eccellenza Mons. Kandathil, Joseph Parecattil venne nominato, il 9 gennaio 1956, Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi. Il 20 luglio successivo venne promosso Arcivescovo, assumendo così il governo pastorale della Chiesa di Ernakulam dei Siro-Malabaresi. Ricevette il Sacro Pallio dalle mani di Pio XII nell'udienza del 4 agosto 1958.

Intensa è stata l'attività pastorale dell'Arcivescovo Parecattil, che mantenendo viva l'antica ed illustre tradizione cristiana della popolazione del Kerala seppe pure infondere nella Chiesa locale un nuovo dinamismo. Si adoperò per l'organizzazione dei Seminari, per la costruzione di nuove chiese e per la realizzazione di numerose opere di carattere sociale. Un significativo riconoscimento di questo generoso servizio gli venne da Giovanni Paolo II, in una lettera del 1978, in occasione del venticinquesimo di episcopato. Nel documento il Papa ricordava lo zelo del Pastore e l'ardore profuso nell'infondere la fede cristiana tra il popolo; l'amore per i poveri; la bontà verso i sacerdoti e la singolare dolcezza verso tutti. Anche all'interno della Chiesa di rito Siro-Malabarese e di tutta l'India, molto importante è stata la sua opera. Fu Presidente della Conferenza Episcopale Malabarese ed in seguito Presidente di quella Indiana. Particolarmente attiva fu la partecipazione dell'Arcivescovo Parecattil al Concilio Ecumenico Vaticano II. Fu membro della Commissione preparatoria e poi della Commissione conciliare per le Chiese Orientali. Durante i lavori fe-

---

ce alcuni importanti interventi, come quello del 27 novembre 1962, con il quale richiamò l'attenzione dei Padri conciliari sul ruolo delle Chiese Orientali: « I riti orientali - disse in quella circostanza - sono parte integrante della Chiesa e non ornamenti e abbellimenti di essa come è detto, sia pure con lodevole intenzione, nel Diritto Canonico ed in altri documenti ecclesiastici. Quando si parla di restaurare le antiche cerimonie bisogna tener presente anzitutto l'aspetto pastorale del problema: può darsi che, cambiate le circostanze di tempo e di persone, ciò non sia gradito e fruttuoso per i fedeli ».

Altro importante intervento fu quello fatto il 29 settembre 1964, durante la discussione sul Decreto per i non cristiani: « Nella presente situazione mondiale contro i pericoli del materialismo e dell'ateismo è auspicabile che gli uomini rimangano legati alla propria religione, anziché perderla del tutto. Nello spirito delle direttive di Paolo VI dobbiamo interpretare un sincero dialogo per presentare Cristo e far cadere i pregiudizi vicendevoli ».

L'Arcivescovo Joseph Parecattil partecipò attivamente anche ai lavori del Sinodo dei vescovi. Fu presente alla prima Assemblea ordinaria del 1967. Partecipò come Cardinale - era stato creato e pubblicato da Paolo VI nel Concistoro del 28 aprile 1969 - all'Assemblea straordinaria del 1969 e a quella ordinaria del 1971. Durante i lavori di quest'ultima, intervenendo a nome della Conferenza Episcopale Siro-Malabarese, si soffermò sulla necessità del celibato sacerdotale: « Se si toglie la legge del celibato si elimina l'aspetto dell'eroicità della vita sacerdotale e questo si ripercuoterà sfavorevolmente nelle vocazioni. Il posto onorevole che la Chiesa malabarese occupa tra le Chiese Orientali è dovuto principalmente alla disciplina del celibato: con ciò non si vuole la soppressione della diversità di disciplina vigente per legittime ragioni storiche nelle altre Chiese Orientali. In generale la vitalità della Chiesa si può attribuire al celibato come disse Gandhi « il celibato conserva giovane la Chiesa cattolica ».

Il Cardinale Parecattil partecipò anche ai lavori delle Assemblee sinodali del 1977 e del 1980.

Notevole è stato il servizio che il Cardinale ha prestato alla Santa Sede ricoprendo diversi ed importanti incarichi, tra questi, senza dubbio, il più significativo è quello di essere stato Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale sin dall'istituzione, il 10 giugno 1972.

In qualità di Presidente di questa Commissione particolarmente preziosa, solerte, premurosa ed efficace fu la sua opera. Sin dal giugno 1972, infatti decise di invitare la Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale a comporre un primo studio sui « Principia quae Codicis Orientalis Recognitionem dirigant » di modo che, nominati i consultori, si potesse avere subito una base solida per i futuri lavori di revisione. Una volta fatto questo studio,

il Cardinale Parecattil dispose che esso fosse inviato ai Membri della Commissione per averne osservazioni e suggerimenti e nello stesso tempo che fosse pubblicato in tiratura limitata su di un particolare fascicolo di « Nuntia », organo ufficiale della Commissione. Pervenute le risposte, il Cardinale volle che fosse costituito un gruppo di studio con il compito di elaborare un progetto di « Principi Direttivi per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale » da sottoporre all'approvazione dei Membri, riuniti in Assemblea Plenaria. Questa fu convocata dalla Presidenza nei giorni 18-23 marzo 1974. Inesprimibile fu la gioia che pervase tutta la Commissione (Membri, Consultori, Officiali) quando il Santo Padre, Paolo VI, la volle interamente riunita nella Cappella Sistina per l'inaugurazione ufficiale dei lavori e della Prima Assemblea Plenaria dei Membri. Furono momenti di preghiera semplice, solenne ed austera, in cui tutte le lingue liturgiche dell'Occidente e dell'Oriente chiesero l'aiuto dell'Onnipotente sui poveri sforzi degli uomini. Tutta la Chiesa celebrava quel giorno la memoria di S. Cirillo di Gerusalemme. Il Papa Paolo VI indirizzò, in quell'occasione, all'uditorio un discorso programmatico dei futuri lavori. Nello stesso anno il Santo Padre chiamò il Cardinale Parecattil a far parte, in qualità di Membro e di Vice Presidente, del Coetus Mixtus, costituito di elementi di entrambe le Commissioni per la revisione rispettiva del C.I.C. e del C.I.C.O. ed incaricato di redigere il progetto della *Lex Ecclesiae Fundamentalis*. Importante e significativo fu l'intervento che il Cardinale Parecattil, come Presidente della Commissione, fece il 23 ottobre 1977 alla presenza dei Padri sinodali, riuniti nella XIV congregazione generale. In quell'occasione egli svolse un'ampia relazione dei lavori della Commissione a partire dal mese di giugno 1972. Tra le varie cose dette, il Cardinale si soffermò, per dissipare le perplessità e le riserve avanzate da coloro che sostenevano la necessità che ogni « Ecclesia sui iuris » avesse il diritto di darsi un proprio Codice, ad illustrare l'importanza di uno dei principi di revisione, cioè quello che esigeva un Codice unico per tutte le Chiese Orientali. A tal proposito il Cardinale rilevò che un diritto comune è sempre esistito nell'Oriente Cristiano. Il Cardinale Parecattil inoltre ribadì i principi del Concilio Vaticano II, che regolavano la cura dei fedeli orientali residenti fuori dei territori patriarcali. Dopo aver affermato che erano state già messe a punto alcune parti del futuro Codice, che interessavano « perché interrituali » l'Episcopato universale, concluse la relazione rivolgendo un caldo invito a tutti i vescovi perché avessero a cuore anche le tradizioni orientali e volessero collaborare con la Commissione « in gravi munere » ad essa affidato dal Santo Padre « ita ut Codex Orientalis vere caritatis vehiculum ad salutem animarum et in bonum Ecclesiae evaderet ». Pur lontano generalmente dalla sede della Commissione, prima per motivi pastorali in quanto era Arcivescovo residenziale dell'Arcidiocesi di Ernakulam, poi, negli ultimi anni, per ragioni

di salute, il Cardinale Parecattil si teneva regolarmente informato su tutta l'attività svolta dalla Commissione che egli, compiaciuto, incoraggiava fino agli ultimi giorni della sua vita. Tra gli altri incarichi ricoperti dal Cardinale Parecattil al servizio della Santa Sede era quello di membro della Congregazione per le Chiese Orientali e del Segretariato per i Non Cristiani. Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II lo aveva chiamato, inoltre, a far parte de Consiglio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede.

Il 30 gennaio 1984 il Cardinale Parecattil aveva rinunciato al governo pastorale dell'Arcidiocesi di Ernakulam dei Siro-Malabaresi. Nel 1986 ebbe, comunque, la gioia di ricevere nella cattedrale, insieme al suo successore, Sua Eccellenza Mons. Antony Padiyara, la visita del Santo Padre Giovanni Paolo II, pellegrino in terra d'India.

Nell'arco della sua vita il compianto Cardinale si è sempre dedicato allo studio e alla ricerca storica. Ma i suoi esordi come scrittore risalgono al servizio prestato come direttore - prima della nomina pastorale - del settimanale in lingua malayalam « Sathydeepam » che sotto la sua direzione aumentò la tiratura da 700 a oltre 20.000 copie. Dei suoi articoli successivi - di argomento pastorale, liturgico e storico - che comparivano normalmente nel bollettino dell'Arcidiocesi di Ernakulam, il Cardinale aveva curato in epoca recente la raccolta in un volume. E' del 1984 il volume di « Lettere alle sorelle », dell'85 quello di « Lettere ai figli » e dell'86 quello di « Lettere ai preti ». Dal 1982 al 1985 il Cardinale pubblicò, in tre volumi, una autobiografia « Come mi vedo io stesso » del quale uno studioso gesuita P. Giorgio Nedungatt, ha recentemente affermato che « Nessuna storia dell'Arcidiocesi di Ernakulam o anche della Chiesa Siro-Malabarese potrà essere scritta senza fare riferimento alla presente opera ». Inoltre il Cardinale ha promosso la pubblicazione dell'opera « The Saint Thomas Christian Encyclopaedia of India ». Pronti per la stampa rimangono un volume di carattere storico e una sua storia della liturgia malabarese.

Nella sua ultima lettera spedita, il 5 febbraio 1987, alla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, il compianto Presidente comunicava la sua intenzione di studiare lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » e, congratulandosi per il progresso dei lavori, aggiungeva la seguente frase riguardante il suo stato di salute: « I am doing fairly well now after a mild heart attack ». Il Signore della vita, tuttavia, gli ha aperto la via del cielo prima che quella lettera potesse giungere a destinazione.

In « die septima » il Vice Presidente ed il Segretario della Commissione prendevano parte alla messa concelebrata in suffragio del defunto Cardinale Presidente, per iniziativa della Congregazione per le Chiese Orientali, nella vicina Chiesa di S. Maria in Traspontina.

In « die trigesima » S.E. Mons. Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione, concelebrava con il Segretario e con quindici Consultori della medesima la Divina Liturgia per il defunto Cardinale Presidente nella Chiesa « Regina Pacis » a Monte Verde Vecchio, della quale il Cardinale Parecattil era titolare. Alla Divina Liturgia, svoltasi in rito antiocheno maronita, erano presenti molti fedeli in maggioranza orientali e numerosi dignitari ecclesiastici, tra i quali Sua Beatitudine il Patriarca Melkita Maximos V Hakim, Sua Eminenza il Cardinale Lourdusamy, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali e Sua Eminenza il Cardinale Caprio, Presidente della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede. I discorsi commemorativi del defunto Cardinale pronunciati dal Vice Presidente della Commissione, S.E. Mons. Emilio Eid e dal Rev. Georges Nedungatt S.J., hanno posto in luce la grande figura del Cardinale Parecattil, figura che ha segnato per sempre la storia della Chiesa Malabarese e della Codificazione Canonica Orientale. Requiescat in pace.

## ORAZIONE FUNEBRE

nella messa in suffragio del compianto Cardinale Joseph Parecattil  
Presidente della Commissione  
pronunciata da S.E. Mons. Emilio Eid, Vice Presidente

*« Io sono il buon Pastore »*  
(Gv. 10,11)

« Io sono il buon Pastore », proclama il Signore.

Dio solo, in verità, è il pastore a cui appartiene il gregge del suo popolo e che può guidarlo, nutrirlo e farlo crescere. L'uomo non è il possesso di nessuno, all'infuori di Dio suo Creatore, suo Redentore e suo Santificatore.

Dio è la misura dell'uomo, nel suo essere, nella sua vita e nel suo avvenire per l'eternità. I più grandi fra i grandi uomini, sono gli uomini di Dio: sono quelli che prendono profonda coscienza di essere l'immagine di Dio, misurano la loro vita sulla dimensione infinita del Suo amore e concordano la loro libera volontà con la Sua volontà divina.

Per un discepolo di Gesù Cristo, un successore degli Apostoli, l'ideale di vita è di conformarsi al Divino Pastore.

Così, il compianto Cardinale Giuseppe Parecattil, che commemoriamo con emozione, gratitudine ed affetto, era un buon Pastore della sua Chiesa Siro-Malabarese quale Arcivescovo di Ernakulam, in India.

\* \* \*

Egli anche, applicando la legge dell'incarnazione del divino nell'umano, ha messo a profitto il genio spirituale della sua nobile nazione e le ricchezze religiose della sua antichissima Chiesa Orientale di San Tommaso, al servizio del Collegio Episcopale della Chiesa Universale e della Santa Sede.

Da Arcivescovo, egli partecipò attivamente ai lavori del Concilio Ecumenico Vaticano II come membro della Commissione preparatoria, poi della Commissione conciliare per le Chiese Orientali.

Attiva anche fu la sua partecipazione ai lavori del Sinodo dei Vescovi nelle sue Assemblee ordinarie e straordinarie del 1967, 1969, 1971, 1977, 1980.

Creato e pubblicato Cardinale da Paolo VI nel Concistoro del 28 aprile 1969, egli era il primo Cardinale di rito orientale dell'India.

Dall'istituzione, il 10 giugno 1972, della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, il Cardinale Parecattil ne era Presidente. Era anche membro della Congregazione per le Chiese Orientali, del Segretariato per i Non Cristiani, del Consiglio dei Cardinali per lo studio dei problemi organizzativi ed economici della Santa Sede. Come membro della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico per la Chiesa Latina, egli era costantemente sollecito di segnalare ciò che riguardava le relazioni interrituali.

Particolarmente preziosa fu la sua opera come membro e Vice-Presidente del « Coetus mixtus de Lege Ecclesiae Fundamentals », costituito di componenti di entrambe le Commissioni di Revisione dei due Codici: Latino e Orientale, per elaborare un progetto di testo comune appunto di una « Lex Ecclesiae Fundamentals ». E' da questo Schema non arrivato alla promulgazione, che sono stati prelevati dei canoni generali relativi alla Suprema Autorità della Chiesa, al Magistero ecclesiastico, ai diritti comuni a tutti i battezzati, ed integrati nel nuovo Codice di Diritto Canonico Latino, e adottati ed adattati nello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis ».

E' proprio nella preparazione di questo Schema che l'attività del Cardinale Parecattil fu la più diretta ed intensa.

Appena nominato Presidente della Commissione, egli prese la decisione di far elaborare un primo abbozzo di « Principi Direttivi per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale », che sono stati portati all'approvazione dei membri della Commissione nella prima Riunione Plenaria, in cui Paolo VI diede alla Commissione le sue direttive ed il programma di lavoro nell'allocuzione del 18 marzo 1974.

Nel guidare i lavori della Commissione, il Cardinale si è sempre attenuto alla linea maestra tracciata dal Santo Padre: tocca agli Orientali elaborare, « in piena libertà », salvaguardando però sempre le esigenze della Fede, il loro Codice di Diritto Canonico Orientale conformemente alle tradizioni orientali e secondo le direttive del Concilio Vaticano II. Egli ebbe costantemente a cuore di rispettare tale « piena libertà », che ha permesso ai lavori della Commissione di aprirsi, anche attraverso il Bollettino « Nuntia », ad ogni utile suggerimento.

Pur lontano generalmente dalla sede della Commissione, il Presidente era regolarmente informato su tutti i lavori che egli, compiaciuto, incoraggiava fino agli ultimi giorni della sua vita.

L'uomo di Dio era fedele a se stesso, perché fedele al Signore. L'Apostolo-

---

lo, inserito nella linea diretta della volontà di Dio, inserisce nella sua vita una dimensione e una intensità di vita divina con un profondo senso profetico, che impregna il tempo stesso di una speranza di eternità.

Il 20 febbraio scorso, il Cardinale Parecattil passava a migliore vita. Il 27 febbraio, alle ore 18, all'uscire dalla Chiesa di Santa Maria in Transpontina, dopo una Messa concelebrata e presieduta da Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale D. Simon Lourdusamy, Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, in suffragio « in die septima » del compianto Cardinale, mi venne consegnata la seguente lettera da lui mandata in data 5 febbraio. « Ho ricevuto lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » che mi avete mandato qualche settimana fa. Ero in ospedale e non ho potuto ancora studiarlo. Intanto ho incaricato il Padre (tale) di esaminarlo. Manderò le mie osservazioni in tempo opportuno. Sono lieto che il lavoro della nostra Commissione stia facendo continui progressi.

Vado ora abbastanza bene dopo un benigno attacco cardiaco ».

Dio però bussava « benignamente » alla porta del suo cuore!

\* \* \*

E' eloquente la presenza, a questo sacro rito, di Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale D. Simon Lourdusamy, insigne rappresentante della Chiesa dell'India; la Sua partecipazione a questa preghiera di suffragio, insieme a Sua Beatitudine il Patriarca Maximos V Hakim, agli Em.mi Signori Cardinali, agli Ecc.mi Arcivescovi e Vescovi, ai Rev.mi Prelati e Sacerdoti, ai Religiosi e Religiose e ai carissimi amici e fratelli, è, per noi tutti i componenti della Commissione del Codice Orientale, motivo di profonda gratitudine.

La speranza fiduciosa della nostra comune preghiera è che il « servo buono e fedele » da noi ora commemorato, che si presenta a Dio con le mani cariche di più di dieci talenti, « entra nella gioia eterna del Signore » (Mt. 25,23).

AMEN

† Emilio EID  
Vice-Presidente

JOSEPH CARDINAL PARECATIL

*In Memoriam*

Discorso del Rev. P. George Nedungatt, S.J.

alla messa per il defunto Card. Presidente

Riuniti in questa chiesa di Santa Maria « Regina Pacis », chiesa titolare del defunto Cardinale Joseph Parecattil, vogliamo commemorare l'eminente Porporato, passato a miglior vita il 20 febbraio scorso, appunto un mese fa.

Questa chiesa era molto cara al Cardinal Parecattil, come egli ha lasciato scritto nella sua autobiografia, recentemente pubblicata. Ricordando la messa inaugurale che celebrò qui il 29 ottobre 1969, dopo la sua elevazione al cardinalato, egli scrive:

“ Tutti i nuovi cardinali ricevono una chiesa titolare a Roma o nei dintorni. Si intende così incorporarli nella diocesi di Roma. A me hanno dato una nuova chiesa sul Monte Verde, chiamata Santa Maria « Regina Pacis ». Questa chiesa è retta dai Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione che seguono la Regola di Sant'Agostino, autore dei libri che avevo studiato per il mio dottorato in teologia. Sono forse particolari questi tutti casuali, tuttavia mi hanno fatto sentire sentimentalmente legato a questa chiesa ”. (*Autobiografia*, vol. II, Cochín 1985, p. 199).

Ora in questa chiesa a lui cara, commemoriamo il Cardinale Parecattil, e credo che ci sia lecito, cari fratelli e sorelle, ritenere che dalla sua dimora eterna presso la Regina della Pace e San Giuseppe egli punti il suo sguardo su di noi e si unisca a noi mentre ringraziamo il Signore per i tanti doni di cui lo ha colmato, invocando la misericordia divina su tutti i vivi e i defunti. Nel commemorarlo, evitiamo sia di canonizzarlo sia di condannarlo, ma lasciamo ogni giudizio a Dio, come del resto ci insegna la sacra scrittura; e seguiamo la norma saggia, formulata dai romani nell'antichità: *De mortuis nihil nisi bonum* (dei morti si parli solo bene). La mia sarà solo una voce dell'India che ricorda la persona dell'Arcivescovo di Ernakulam e il suo servizio multiforme in India, lasciando ad un'altra voce il compito di rilevare le varie mansioni che il cardinale ha assolto al servizio della Chiesa universale.

Joseph Cardinal Parecattil, nato nel 1912 a Kindangur, un paesino vicino a Angamaly, l'antica sede metropolitana dei Thomaschristians, è stato, per la storia, il tredicesimo cardinale proveniente dalle chiese orientali, e in ordine di tempo, il secondo nativo dell'India dopo il Cardinale Valerian Gracias, Arcivescovo di Bombay. Di origine contadina come Papa Giovanni XXIII, mai nascose la sua umile origine. Fu un segno di contraddizione, come egli stesso riconosce nella Prefazione alla sua autobiografia, essendo stato lodato molto dagli uni e criticato duramente dagli altri. E nota: « Come non ho meritato tutte quelle lodi, così credo di non aver meritato neanche tutte quelle critiche ». E aggiunge: il giudizio umano è sempre parziale e spesso fallace. Solo Dio ci conosce come veramente siamo, e solo il suo giudizio è importante alla fine dei conti, anche se non possiamo comprenderlo qui sulla terra. Ciò che gli altri pensano di noi e ciò che noi pensiamo di noi stessi non coincidono, anzi i giudizi della maggioranza sono spesso contrari.

Non è questo il momento di fare un bilancio di tali giudizi. Comunque ascoltiamo una voce più autorevole della nostra, quella del Papa Giovanni Paolo II, nella lettera al Cardinale Parecattil per il venticinquesimo del suo episcopato nel 1978, per qualche svista non riportata negli *Acta Apostolicae Sedis*. Dopo averne ricordato la dignità cardinalizia, la vocazione al ministero sacerdotale e l'ufficio episcopale, il papa aggiungeva come motivo della propria compiacenza e gioia il fatto che il porporato del quale si celebrava il giubileo aveva operato bene con i talenti ricevuti. Cito dall'originale latino, che poi subito tradurrò:

« Pietas enim tua egregia, studium acerrimum gloriae Dei procurandae, itemque diffundendae fidei christianae ardor inter populum tuum Indicum, tanta sapientia admirabilem; prudentia tua praeterea in agendo, caritas erga pauperes, qui sunt viventia Christi membra; bonitas erga sacerdotes, quos manus tuas et cor alterum consideras; humanitas tandem erga omnes singularis; haec omnia ceu fertilia semina, fructus uberrimos tulerunt, atque id effecerunt, ut christiana religio in tua terra radices ageret, cresceret, adolesceret; quin, opitulante nimirum Dei gratia, sed etiam labore, industria cura tua agrum exercente, Ecclesia Ernakulamensis nuntia Evangelii facta est ad alios populos ». (*Ernakulam Archdiocese, Historical Survey. Episcopal Jubilee Souvenir*, Ernakulam, 1978) ». Ecco le parole del papa in italiano:

« La tua egregia pietà, la tua instancabile ricerca della gloria di Dio, il tuo zelo per l'evangelizzazione del popolo indiano dalla ammirabile saggezza, la tua prudenza nel comportamento, la tua carità verso i poveri, membra vive di Cristo, la bontà verso i sacerdoti, che consideri tue nuove mani e tuo nuovo cuore, e, in fine, il tuo singolare garbo di fronte a tutti - tutte queste cose, come semi fertili, hanno portato frutti abbondanti e hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del cristianesimo nel tuo Paese. Anzi, con la grazia di Dio, e la cooperazione umana nel coltivare il terreno, sotto la tua guida, la chiesa di Ernakulam è diventata messaggera del vangelo presso altri popoli ».

Non si tratta di belle parole di occasione, ma dell'affermazione di realtà che possono confermare quanti hanno conosciuto da vicino Joseph Parecattil e la sua attività. Tra centinaia di testimonianze che potrebbero essere citate, scelgo solo quella di un ecclesiastico non-indiano, apparsa in un periodico cattolico degli Stati Uniti. E' quindi la testimonianza di una persona che non ha bisogno di alcuna *captatio benevolentiae* adulatoria. Ecco le sue parole:

One word always comes to mind when I think about the Cardinal. It is the congenial blend of gentleness and manliness we used to call nobility. He wears it without ever seeming over-dressed». (Mgr. John Nolan, « A Cardinal for Kerala », in *The Sunday Visitor*, 26 October 1969; reprinted in *The Catholic Digest*).

In Italiano:

« Quando penso al Cardinale, una parola mi viene spontanea alla mente. Essa è il compendio armonioso di mansuetudine e di fermezza che si è soliti chiamare nobiltà. Nobiltà che egli porta con disinvoltura, senza la minima affettazione ».

Era davvero la nobiltà d'animo in persona, il *gentleman* schizzato con arte dal cardinale Newman. Ma per i poveri dell'arcidiocesi di Ernakulam lui era un padre, come testimoniano le case popolari da lui costruite (più di 5.000) e i 28 centri di soccorso per gli sfortunati e gli handicappati. Saranno migliaia quelli che benedicono il suo nome per le diverse opere sociali e caritative (per esempio: *Save a Family Plan*), in primo luogo, il modernissimo e ampio Lisie Hospital, dove egli stesso fu ricoverato e assistito prima di morire.

Uomo di grande cultura, egli promosse l'educazione cattolica, portando il numero dei collegi universitari da uno a quattro, delle scuole medie superiori da 18 a 33, delle scuole tecniche e industriali da 17 a 46. In funzione della evangelizzazione del subcontinente indiano, coltivò un grande amore per la cultura classica dell'India, e per la lingua sanscrita, che raccomandava caldamente ai cristiani. Fu rispettato per questo dall'alta cultura indiana e ricercato in tutti i circoli intellettuali, e accolto benevolmente persino da certe sette indu solitamente intolleranti della presenza cristiana. Fu apprezzato da scrittori e da artisti come patrono della letteratura e delle arti.

E in fine, per cogliere il progresso registrato sotto di lui nel settore strettamente religioso, ecco qualche cifra. Il numero delle chiese e cappelle della arcidiocesi era più che raddoppiato, da 124 a 263, quando egli celebrò, nel 1978, il giubileo episcopale; i sacerdoti erano aumentati da 240 a 471; i monasteri maschili da 9 a 25; i conventi femminili da 59 a 138.

Il suo influsso si estendeva oltre i limiti territoriali della arcidiocesi di Ernakulam, quando fu eletto presidente della Conferenza Episcopale Siro-Malabarese e presidente della Conferenza Episcopale di tutta l'India e due volte presidente - e questa seconda volta con una maggioranza plebiscitaria di 74 voti su 88 - prova della sua popolarità personale e della sua abilità di superare vedute troppo ristrette di riti o di regioni.

Eppure, nella sua semplicità e umiltà, non inseguì mai onori o promozioni. Della sacra porpora scrive nella auto-biografia che fu un onore inatteso, mai

desiderato o sognato (II, 219). Come San Giovanni Crisostomo, suggestionato dalla dignità del sacerdozio, cercava di sfuggirlo, così Don Parecattil, quarantunenne, aveva fatto tutto il possibile per sfuggire all'episcopato. Era quel tempo l'editore osannato e felice del settimanale cattolico « Satyadeepam », la cui tiratura, nei 6 anni della sua direzione, era salita da 700 a 20.000 copie. « Erano i più felici anni della mia vita », ricorda. Temeva che l'episcopato avrebbe messo fine a tutto ciò; comunque si riteneva inadatto e non idoneo al governo pastorale. Finalmente, su consiglio del padre spirituale, gettandosi in ginocchio davanti al crocefisso, si piegò solo quando si trovò di fronte come unica alternativa la disobbedienza al papa e a Cristo. Allora cedette accettando il calice che non poteva evitare di bere. E' la più commovente pagina della sua autobiografia. Aveva agonizzato tutta la notte, senza dormire nemmeno un minuto. Era la sua Getsemani. E quando fu proclamato vescovo eletto dal Cardinale Tisserant venuto da Roma a Ernakulam gli parve di stare nel pretorio davanti a Pilato che esclamava « Ecce Homo »; e gli applausi della folla gli sembravano echi del grido collettivo « Lui è degno di morte » (I, 408). L'episcopato fu la croce che gli caricavano sulle spalle e che doveva portare al Calvario. Era ben lontano dalla brama di potere e di gloria che taluni, nella loro ignoranza (forse per invidia), gli attribuivano.

Alludendo alla croce pettorale, fatta fare in legno e avorio anziché d'oro, diceva che la sua sorte fu decisa sotto il segno della croce, e che il Signore crocefisso ci insegna come santificare le nostre sofferenze quotidiane. Accanto alla croce portava una penna stilografica, altro simbolo, secondo lui, della sua vita votata al Signore. « Ogni anno scrivo almeno mille lettere », confida, aggiungendo: « Chi conosce la fatica e il servizio che ciò rappresenta? » (II-177).

Da un approssimato calcolo risulta che saranno almeno 28.000 le lettere scritte dal Cardinale Parecattil; e se si aggiunge il lungo elenco delle sue pubblicazioni (835 tra articoli, saggi, confereze, allocuzioni e omelie), siamo di fronte ad una formidabile produzione letteraria. Il che ricorda un altro instancabile pastore di anime San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra, di cui restano 20.000 lettere oltre a varie opere classiche di spiritualità, che gli hanno meritato il titolo di Dottore della Chiesa. La sua rassomiglianza va oltre l'attività letteraria. Come il Santo Vescovo di Ginevra, anche l'Arcivescovo di Ernakulam fu animatore dell'apostolato dei laici e delle religiose, esortando queste ultime a visitare le famiglie cristiane, fattore di un vasto risveglio apostolico dell'arcidiocesi. Sia l'uno che l'altro furono controversisti acuti e garbati, spiriti nobili e umanisti. Se l'uno mirava a guadagnare i Calvinisti al cattolicesimo, l'altro cercava una nuova metodologia per l'evangelizzazione dell'India, facendo sperimenti di inculturazione. Tutti e due si consumavano sforzandosi di farsi tutto a tutti (I Cor. 9:22).

« Da quod jubes, et jube quod vis » - questo fu il motto scelto da Parecattil per il suo episcopato. Già si trovava stampato sulla copertina del suo libro *Augustine vs Pelagius on Grace*, la sua dissertazione dottorale (Ernakulam, 1948). La prima parte « da quod jubes » si legge sul suo stemma. « Da ciò che comandi, e comanda ciò che vuoi ». Come si sa, l'originale latino, « da quod jubes et jube quod vis », è preso dal vescovo di Ippona, Sant'Agostino. E Parecattil aveva fatto sua questa preghiera, fervente e fiduciosa, ripetendola ogni giorno durante la Messa, dopo la comunione. Esprimeva così la sua totale dipendenza dal Signore, senza il quale non possiamo fare nulla.

Da tale preghiera però possiamo anche noi attingere forza e conforto, cari fratelli e sorelle, giacchè commemoriamo il defunto Cardinale Joseph Parecattil. Questa preghiera « Da ciò che comandi, e comanda ciò che vuoi » è in realtà una parafrasi, in stile agostiniano, del « sia fatta la tua volontà » che recitiamo nel Padre Nostro, la Preghiera del Signore: e in tale prospettiva, si può persino considerarla una variazione del Figlio alle parole della Madre: « Fiat mihi secundum verbum tuum » - sia fatto di me secondo la tua parola. Qui ha inizio la nostra salvezza, qui si trova il segreto della santità. E' ciò che ci conferma, con l'esempio luminoso della sua vita, il Cardinale Joseph Parecattil, nobile spirito, umanista colto e pastore generoso, che si è spento nel servizio del gregge del Buon Pastore.

Ringraziamo Dio per i doni di cui lo ha colmato, e invochiamo la divina misericordia su tutti i vivi e i defunti.

Sia lodato Gesù Cristo.

G. Nedungatt, S.J.

Roma, 20 marzo 1987

L'ORDINE SISTEMATICO DELLO SCHEMA  
CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS  
NELLA SUA EVOLUZIONE

Nelle pagine seguenti è descritto l'iter particolare che ha avuto la decisione di seguire nello Schema un ordine sistematico diverso da quello dei Codici della Chiesa latina del 1917 e del 1983 con l'intento di andare incontro al grande interesse degli studiosi di Diritto Canonico, con il quale è stato accolto il fascicolo 24-25 del bollettino *Nuntia* contenente lo « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis ». In questo schema, inviato all'esame dei Membri della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale il 17 ottobre 1986, l'ordine sistematico fondamentale è diverso di quello del CIC del 1917 diviso in cinque libri e del CIC del 1983 in cui l'intera materia è sistemata in sette libri.

CIC del 1917	CIC del 1983
Liber I Normae generales	Liber I De normis generalibus
Liber II De personis	Liber II De populo Dei
Liber III De rebus	Liber III De Ecclesiae munere docendi
Liber IV De processibus	Liber IV De Ecclesiae munere sanctificandi
Liber V De delictis et poenis	Liber V De bonis Ecclesiae temporalibus
	Liber VI De sanctionibus in Ecclesia
	Liber VII De processibus

Nello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986, invece, non appare una divisione della materia in *Libri*, bensì essa viene divisa in 30 *Tituli*.

Circa quest'ordine sistematico è stata fatta una relazione nel Sinodo dei Vescovi del 1980, da parte di S.E. Mons. Miroslav Marusyn, allora Vice Presidente della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. In quell'occasione è stato sottolineato che l'ordine sistematico basato sulla divisione della materia in *Tituli* anziché in *Libri*, è stato sot-

to studio fin dagli albori della Codificazione del Diritto Canonico Orientale. Iniziando dal 1929, tale ordine si è concretizzato col dividere il « Codex Iuris Canonici Orientalis del 1945 », rimasto negli archivi della Commissione (cfr. *Nuntia* 1, p. 28), in 24 Titoli, resi di pubblica ragione nel 1979 in *Nuntia* 9, pp. 91-92. I vescovi presenti al Sinodo del 1980 sono stati informati che lo stesso ordinamento sistematico è stato sostanzialmente adottato per gli schemi del CICO dal « Coetus centralis » radunatosi nei giorni 14-26 aprile dello stesso 1980 e che, provvisoriamente, i titoli sono stati 28. L'elenco di questi titoli è stato reso di pubblica ragione nel quadro della « Relatio de statu laborum Commissionis in Synodo Episcoporum... 1980 proposita » nel fascicolo 11° del bollettino *Nuntia*, pp. 84-87.

Una seconda informazione al riguardo è stata data all'Episcopato orientale e a tutti gli Organi di consultazione con l'invio, per il loro esame, dello « Schema Canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium » nell'ottobre 1984 (cfr. *Nuntia* 19, pp. 3-4). E' da notare che nessuna delle numerose osservazioni fatte a questo Schema discordava con l'ordine sistematico basato sulla divisione della materia in titoli, del resto chiaramente rilevabile nello Schema stesso.

Una terza informazione al riguardo si può trovare nel fascicolo 23° di *Nuntia*, alle pagine 117-118, nel quadro della « Relazione circa lo Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » allegata alla lettera con cui il Vice Presidente S.E. Mons. Emilio Eid ha inviato lo stesso Schema all'esame dei Membri della Commissione. Infatti, spetta ai Membri della Commissione la decisione definitiva circa l'intero Schema, con il suo ordine sistematico, del Codice di Diritto Canonico Orientale da proporre al Santo Padre per la promulgazione.

Con il presente lavoro, come già accennato, si descrive in maniera per quanto possibile esauriente l'iter dell'intera questione dal 1929 al 1986, esponendo in un ordine cronologico i momenti più salienti di esso, nella convinzione di rendere un buon servizio agli studiosi di Diritto Canonico.

## I

### L'ITER DELLA DIVISIONE IN TITOLI DEL « CODEX IURIS CANONICI ORIENTALIS » NELLA CODIFICAZIONE CANONICA ORIENTALE DAL 1929 AL 1948

Avvertenza: nel classificare vari progetti per un Indice del CICO si tenga presente che essi dopo la parola « PROGETTO » sono seguiti da una cifra, che a prima vista potrebbe sembrare arbitraria. Essa tuttavia corrisponde al numero di una determinata sezione del testo-base per la « Quarta Plenaria » del 1935, che trattava l'intera materia riguardante la forma del futuro Codice.

Il numero apposto, quindi, può essere molto utile per future ricerche nell'archivio della Commissione.

Si tenga anche presente che nei vari PROGETTI dell'indice del CICO si usano, per una maggiore facilità di confronto, le cifre arabe senza alcuna specifica per i *Tituli*, se non vi sono ragioni speciali di usare cifre romane (p.e. se le cifre sono all'interno di un testo citato da un libro pubblicato).

#### PROGETTO 64

Tra le risposte ad una circolare della S. Congregazione per la Chiesa Orientale, del 5 gennaio 1929, con la quale i Patriarchi ed altri Vescovi orientali venivano invitati ad esprimere il loro modo di vedere circa la realizzazione di una codificazione del diritto canonico orientale, se ne trova una, datata 1 giugno 1929, nella quale riguardo alla materia in questione si legge quanto segue:

“Certes il est juste qu'un juriste soit épris des distinctions du droit romain dans tout ce qu'il dit et ce qu'il fait, mais, d'a.m.h.a. un Oriental placé devant la question d'une codification de droit ecclésiastique aura des conceptions tout autre qu'un jurisconsulte latin, qui ne voit dans le monde que les personnes ou les choses, divisera très naturellement et très logiquement tout le droit canon en les deux parties « de personis et de rebus » et fera précéder le tout par des normes générales et suivre par deux livres sur les procès et les délits. En suivant la logique juridique de la partition de monde en personnes et choses, on pourrait, peut-être, se demander si les procès et les délits ne sont pas des choses; mais je n'ose pas poser ces questions un peu captieuses. Cependant, je crois qu'un Oriental qui accepterait les divisions des canons de la pratique de la vie humaine ou de la révélation et de la théologie, n'aurait peut-être pas moins raisons; s'il suivait par expl. un cours d'idées comme celui qui m'inspire cet échantillon de disposition, qui n'en est qu'un entre mille:

Titre premier	— de la Foi catholique et du Baptême,
Deuxième titre	— de l'Eglise et des devoirs chrétiens,
Troisième titre	— du Mariage,
Quatrième titre	— de l'ordination et des clercs,
Cinquième titre	— du Culte divin,
Sixième titre	— des Eglises et bâtiments ecclésiastiques,
Septième titre	— des bénéfices et possessions de l'Eglise,
Huitième titre	— de l'Education des chrétiens, prédication et écoles,
Neuvième titre	— des monastères et Congrégations religieuses,
Dixième titre	— des Confréries et Sociétés des Chrétiens,
Onzième titre	— des Sacrements et sacramentaux,

- Douzième titre — des procès,  
 Treizième titre — des crimes et des délits,  
 Quatorzième titre — censures, pénitence et mort.

J'ai cité quatorze titres. On pourrait tout aussi bien en augmenter ou raccourcir le nombre. Mais les plus célèbres syntagmes du Moyen Age, de même que les Nomocanons, avaient, de fait, quatorze titres. C'est donc un nombre, qui par lui-même rappelle un peu aux Orientaux leurs recueils, souvent officiels, de droit canon. Je ne vois pas de difficulté à placer sous les quatorze titres toute la matière du codex et j'ose croire qu'un Codex qui aurait cette forme plairait plutôt aux orientaux qu'une imitation du Code latin" (Metr. Szeptickyj).

Il testo ora citato, benché alquanto bizzarro in riferimento ai « canonisti latini », ha il merito di essere la prima, salvo errore, proposta di non adottare per il Codice orientale l'ordine sistematico del CIC del 1917, diviso in cinque libri, bensì di non scostarsi in questo dalle « collectiones » canoniche tradizionali in Oriente.

Questa proposta, esaminata nell'ambito della Commissione da parte di un esperto, all'inizio non sembra aver incontrato grande favore. Infatti in un documento della Commissione, datato 9 ottobre 1929, si legge al riguardo che « non siamo più nel medio evo » e che vi « sono due ragioni in contrario » e cioè:

« 1) coll'attuale miscuglio di razze e di popoli, che andrà vieppiù intensificandosi, i tribunali latini avranno spesse volte da ricorrere al Codice orientale ed i tribunali orientali a quello occidentale: è bene che l'ordine sia lo stesso per agevolare le ricerche e le comparazioni.

2) Tutti i popoli moderni, anche asiatici, adottano oggi i Codici civili occidentali: anche i Turchi, i Persiani. Questi codici sono compilati secondo un ordine rigorosamente sistematico. Non fa nulla, vengono accettati lo stesso. Perché il codice canonico dovrebbe rimanere indietro? » (Korolevskyj).

#### I PRIMI PASSI DELLA COMMISSIONE

I tre Cardinali che dal 27 aprile 1929 costituivano la « Commissione di Presidenza » della Codificazione Orientale, quando si radunarono per la loro prima adunanza il 4 luglio 1929 decisero che « per la distribuzione della materia nel preparare i canoni, si seguirà la divisione del Codice in 5 libri ».

Tuttavia, il Santo Padre, nell'Udienza del 13 luglio 1929 « udita la relazione dell'adunanza del 4 corrente » a questo punto diede una direttiva alquanto diversa e cioè: « da riproporsi e riesaminarsi nello studio di avviamento ».

Ad ogni modo, bisogna distinguere bene la « divisione da seguirsi » nella elaborazione dei vari schemi, e quella da applicarsi allo stesso Codice Orien-

tale. La prima, cioè di seguire l'ordine sistematico del CIC, che per motivi pratici fu infatti seguita fino al 1943, non implicava la seconda, la quale rimaneva sotto studio in seno alla Commissione.

Fu il Santo Padre Pio XI a richiedere che il futuro Codice fosse veramente orientale. Il Papa non solo non accettò il « punto di partenza » deciso nella riunione Plenaria dei Membri della Commissione cardinalizia per i lavori preparatori della codificazione orientale, ma perfino espresse forti riserve nell'accordare che si seguisse il CIC nella elaborazione dell'intera materia.

I Cardinali Membri della Commissione nella loro riunione del 24 febbraio 1930 convennero sulla seguente decisione fondamentale: « Tenere come punto di partenza che non si tratta di comporre un Codice per la Chiesa orientale distinto e separato dal Codice per la Chiesa latina, ma un solo Codice per tutta la Chiesa, nel quale si debbono tenere nel debito conto le particolarità disciplinari della Chiesa orientale ».

E' noto (cfr. Faltin D., *La Sacra Congregazione per le Chiese Orientali nel 50° della Fondazione*, Roma, 1969, pp. 128) come il S. Padre, nell'Udienza del 1° marzo 1930 non abbia accettato questo « punto di partenza » perché esso prospettava un sistema che poteva prestarsi alla interpretazione, che si volesse imporre agli orientali la disciplina latina, mentre era necessario, diceva il Papa, « in realtà agire così, che gli orientali stessi, rappresentati a Roma dai loro sacerdoti scelti per la Codificazione, facciano la Codificazione e perciò si debbono lasciar dire tutto quello che vogliono, o anche mentre lavorano, si può, sì, proporre il *Codex* come un « cammino analogo già percorso » o come un « exemplar », ma solo perché se ne servano per dire quel che vogliono ». E quando fu proposto al Papa che il libro I del CIC fosse « studiato dai Consultori Orientali sulla falsariga o ordine del medesimo », ciò fu accettato « perché si tratta di cosa didattica, quasi di una terminologia canonica ». Tuttavia alla fine di questa udienza il Papa ribadiva che è « assolutamente necessario togliere ogni ombra di latinizzazione e, per quanto si può, evitare ciò che può offrire il destro a falsa interpretazione, che un inizio con pregiudizi non porterebbe a buon esito ».

Tuttavia, circa l'opportunità di seguire l'ordine del CIC per esaminare il suo « Liber I », il Santo Padre non era del tutto convinto. Infatti alla fine dell'udienza ritenne « necessario riflettere » ulteriormente sulle direttive da darsi e fissò per il giorno dopo - ed era una domenica - un'altra udienza al Card. Sincero Segretario della S. Congregazione Orientale.

All'udienza del giorno dopo, il 2 marzo 1930, il Santo Padre si preoccupò solo dei « quesiti proposti dalla Commissione Cardinalizia ai Consultori, in ordine al I libro del C.I.C. potendo ciò sembrare che si intenda in qualche maniera applicare alle Chiese orientali il C.I.C. ».

E' significativo, che alla « sommessima risposta » del Card. Sincero che cioè nel primo libro del C.I.C » si tratta delle norme generali che sono applicabili a qualunque « legislazione » e che d'altronde i quesiti (erano tre) sono così larghi da « comprendere qualunque codificazione », il Santo Padre ciononostante replicò che « non si deve neppure lasciare l'apparenza o l'impressione che si voglia latinizzare gli Orientali » e pertanto suggerì che in « avvenire, nel dare direzione o norme ai Consultori orientali, senza dare l'impressione che la Commissione ritorna sui suoi passi, si conceda la più ampia libertà ai Consultori, che tenendo presenti le loro leggi ed i loro Sinodi, e tenendo ciascuno in debito conto i bisogni, le necessità e le opportunità del proprio rito, o della propria Chiesa, come pure delle consuetudini, tradizioni e privilegi, nonché della propria lingua, propongano quanto essi credono necessario ed opportuno affinché la Codificazione riesca appieno corrispondente allo scopo intero, ed a vantaggio della loro Chiesa, del loro clero e popolazioni ».

Il 7 marzo 1930 il Card. Sincero ed il Card. Gasparri (l'attuario della riunione era Mons. Cicognani) stabilirono « in esecuzione agli augusti voleri del Santo Padre, espressi nelle udienze del 1 e 2 marzo », le direttive da darsi ai « Delegati Orientali » invitati all'adunanza « per un'ora dopo ». Tra queste direttive le prime due riguardavano questa materia e la prima era una specie di giustificazione del fatto che si volesse seguire all'inizio dei lavori il C.I.C. Le due direttive erano formulate come segue:

« 1) Per le « Normae generales » fu indicato di attenersi all'ordine del Codice con tre regole: a) di aggiungere i canoni che si volevano; b) di modificare quelli che si riteneva doversi modificare; c) escludere quei canoni che non si reputavano adatti per le Chiese orientali.

Così fu fatto, anche perché si trattava di cose o comuni o anteriori ad ogni legislazione canonica, e quasi di una terminologia...

2) Ciò fatto, per tutti gli studi della Codificazione si vuole che siano eseguiti con la massima e piena libertà. Quindi si esclude la stessa guida del Codice latino, sia pure colle tre regole sopra esposte. Come fu scritto ai Patriarchi, Metropoliti e Vescovi fin dal 5 gennaio 1929, così si vuole attuare; tenere presenti le proprie leggi, sinodi, tradizioni e lingua ed esporre e proporre *ciò che meglio si crede e nel modo che si preferisce*. Di proposito si vuole esclusa anche l'ombra di influenza latina, in opera che deve essere tutta a vantaggio degli Orientali.

Quindi ancora, neppure si deve avere innanzi alla mente l'idea di preparare un unico Codice per tutta la Chiesa, non potendosi ora conoscere quel che risulterà da tali studi e cammin facendo ».

Nei verbali di questa riunione si legge, che « un'ora dopo » iniziava l'adunanza dei « Delegati Orientali » e che erano « presenti: Mons. Naslian, armeno;

P. Sfair, maronita; P. Coussa, melkita; Can. Bălan, romeno; P. Korolewsky, bizantino; P. Chidanè, abissino; P. Croce, italo-greco; P. David, caldeo; Mgr. Haddad, siro-puro; e i quattro Consultori chiamati a far parte della Commissione: P. Cappello, P. Souarn, P. Ippolito e P. Larraona ».

Relativamente alla materia in oggetto i Verbali si esprimono come segue:

« Il Card. Gasparri espone i punti sopra citati, dichiarando e inculcando che bisogna attenersi ad essi, come a norme necessarie, per adempiere, al proprio compito nel lavoro della Codificazione. L'E.mo li spiega singolarmente.

Chiede la parola *Mons. Naslian*, e dice di ritenere necessario di seguire come guida il Codex I.C. con quelle regole date che assicurano la più ampia libertà, senza una guida non vede come si possa procedere, e trova buona anche per la Chiesa Orientale la via e l'ordine stesso del Codice.

A lui si uniscono il *P. Croce* e il *Can. Balan*.

L'E.mo Card. Presidente, notata l'insistenza di questa proposta, chiede d'interpellare ciascuno degli Orientali presenti:

*P. Korolewsky*: L'ordine del Codice è ottimo anche per noi, anzi devono seguirsi gli stessi canoni; averlo a guida non significa subirne l'influsso, che anzi si faranno vedere i contrasti, colle aggiunte, colle modifiche e le esclusioni di questo o di quel canone. Propongo che ci sia l'incarico di procedere dal canone 87 al canone 144 per ora: e intanto procederanno i lavori sulle fonti e in fine il lib. II e III, che sono per noi i più laboriosi.

*P. Chidanè*: « segue in tutto il parere degli altri ».

*P. Sfair*: « seguire il Codice, senza però credere che si debbano o si possano redigere i canoni in forma definitiva, che si limiterebbe il campo delle nostre ricerche ».

Risponde il Card. Gasparri che nulla è definitivo in questi studi, e si dovrà tornare su di essi più e più volte, nè si può dire, quanto a priori: e poi vi sono le revisioni dell'Episcopato.

*P. Coussa*: « non solo vuole il Codice a guida, ma caldamente propugna il modo proposto per il lib. I del Codice: e a corroborare il suo parere dice che prima di venire a Roma, egli faceva parte della Commissione istituita dal Patr. Mogabgab per lo studio canonico da farsi in vista di un sinodo nazionale; e tutti i membri di quella Commissione, consapevole il Patriarca, non trovarono di meglio che seguire, come guida il Codex I.C. ».

*Mons. Haddad*: « si segua il Codice, purché si proponga a tutti noi tutto ciò che ciascuno dice e scrive in merito ».

*P. David*: « assente pienamente e crede che diversamente non si riuscirebbe bene allo scopo ».

I due E.mi devono constatare l'unanimità dei presenti, i quali sono nove orientali, mancando il ruteno, il siro-malabarico, il greco puro, il copta egiziano e il bulgaro ».

Il giorno 8 marzo 1930, fu fatta relazione al Santo Padre circa questa adunanza, ed il Papa « se ne è grandemente compiaciuto, nuovamente raccomandando che incoraggino sempre più i Consultori orientali perché esprimano con la maggiore libertà tutto quello che vogliono o desiderano circa la Codificazione Orientale ».

Eppure circa l'ordine sistematico da darsi al futuro Codice niente era stato ancora deciso. Nell'udienza del 12 luglio il S. Padre osservava « che può ben seguirsi come guida il Codice latino, il quale può, pare, essere un Codice da imitarsi nel caso, come i Codici civili moderni hanno imitato quello di Napoleone e si chiamano anche « napoleonici »; ma l'imitazione deve intendersi a modo, quasi quella di Dante su Virgilio, o di Raffaello su Michelangelo. Il lavoro attuale, col metodo scelto dagli stessi Deputati orientali, serve per estrarre e preparare il materiale, specialmente se lo si ricava dalle fonti e col loro aiuto: si vedrà dopo come disporlo e dargli la forma ».

La grande arguzia del Papa, nel citare Dante e Virgilio, è sostanziata nei Verbali di questa udienza con una nota nella quale si cita il seguente versetto della *Divina Commedia*, *Inferno* I, 85-87:

« Tu se' lo mio maestro e il mio autore;  
Tu se' solo colui da cui io tolsi  
Lo bello stile che m'ha fatto onore ».

Da tutto ciò si ha l'impressione che il Santo Padre abbia accettato il metodo scelto liberamente dai « Delegati Orientali » anche se lo riteneva solo provvisorio ed utile per preparare il materiale necessario, mentre si riservava ogni decisione su « come disporlo » e quale « forma dargli » per il futuro.

Infatti, questo è quanto si afferma nella circolare del 15 settembre 1930, inviata ai Vescovi orientali insieme con lo studio fatto del I libro del CIC e con le fonti relative ad esso. In questa circolare si legge quanto segue:

« Allo scopo di preparare o, per così dire, estrarre il materiale, i Rev.mi membri Delegati Orientali, nell'adunanza del 7 marzo, unanimamente pregarono, allo scopo di avere un esteriore ordine e guida o direttiva, che fosse loro consentito di seguire l'ordine del Codice latino. Trattandosi di studi preparatori, ciò fu accordato: e un saggio di questi si ha appunto nel plico relativo al I Libro del C.I.C., che la S.V. riceverà fra poco. In prosieguo di lavoro vedranno gli stessi Rev.mi Delegati se meglio convenga seguire altro ordine, per ottenere una tonalità più orientale; sul quale punto come su tutti gli altri si prega colla presente l'Ecc.mo Episcopato a volersi pronunciare ».

Da un esame, per quanto possibile accurato date le difficoltà di consultazione dell'archivio della precedente Commissione, risulta che su circa 40 risposte date dai Vescovi orientali alla surriferita circolare la metà non si pronunciò affatto sulla questione riguardante la forma e la divisione del futuro CICO. Una buona decina si pronunciò in favore della divisione della materia propria del CIC, a volte con qualche specifica come, p. e. che « s'il y a des raisons sérieuses qui militent en faveur d'un autre ordre à adopter » sarà pure bene accetto. Altri invece si pronunciarono in modo più generico richiedendo che il Codice fosse orientale non solo nella forma ma soprattutto quanto alla sua sostanza, oppure preferendo in teoria la forma orientale, ma in pratica quella del CIC, come p.e. il Vescovo che scriveva: « praeferenda est forma veterum Codicum Orientalium, licet pro nobis in Occidente cum occidentalibus viventibus desiderabilior esset forma C.I.C. ». Un solo Vescovo orientale, in una lettera del 10 dic. 1930, fece una proposta concreta circa una nuova sistemazione del Codice orientale, mentre un'altra proposta apparve nell'*Echos d'Orient* nel 1931 a firma di « Jean Deslandes ». Entrambe le proposte furono in seguito inserite tra i progetti di possibili indici del CICO.

#### PROGETTO 65

La prima delle due summenzionate proposte (P. Arida) suonava così:

« 1 - On peut bien commencer comme dans le Code latin par les normes générales;

2 - Comme la foi est la base de toute loi ecclésiastique, on traitera en second lieu du magistère ecclésiastique qui a rapport à la foi.

3 - Comme les sacrements de l'Eglise sont aussi le fondement de la loi ecclésiastique, on les placera en troisième lieu sous la rubrique, si l'on veut, « De rebus », dans l'ordre suivant:

- a) Des Sacrements.
- b) Du culte divin.
- c) Des lieux et des temps.
- d) Des bénéfices.
- e) Des biens temporels.

4 - Comme il y a un lien étroit entre les Sacrements et les personnes ecclésiastiques, on parlera à la suite des personnes: Clercs et Religieux.

5 - Comme les délits et les peines sont à la base de tout procès, on les placera avant.

6 - Enfin on traitera en dernier lieu des procès ».

La seconda proposta fu presa dall'articolo di Jean Deslandes, « A propos de la codification du Droit oriental », *Echos d'Orient* 34 (1931), N. 162, pp. 186-196. In questo articolo, a pag. 191, si legge, dopo una riserva fatta all'«*empiètement laïque*» dei *Nomocanoni* che presenterebbero un «incroyable mélange de lois ecclésiastiques (*kanones*) et de lois civiles (*nomoi*)» quanto segue:

« Une fois cette réserve faite - et elle s'imposait, - disons franchement que le travail de codification aurait une tournure orientale s'il était présenté sous le titre de recueil oriental.

Prenons les quatorze titres du Nomocanon. Je crois bien qu'en faisant entrer dans ce cadre ou un autre semblable les lois et coutumes d'Orient ainsi que les sages dispositions de l'Eglise romaine, on ferait oeuvre utile aux Orientaux et pas du tout désagréable aux orthodoxes. Voici, entre cent, un exemple de répartition.

- I. Foi catholique, Baptême, Confirmation.
  - II. Communion.
  - III. Mariage.
  - IV. Ordinations. Clercs.
  - V. Paroisses.
  - VI. Hiérarchie: Patriarche, Métropolitane, Evêque, etc.
  - VII. Monastères. Mones. Confréries.
  - VIII. Culte divin. Eglises et fondations ecclésiastiques.
  - IX. Messe, Prières. Sacramentaux, Jeûnes. Fêtes.
  - X. Prédications. Ecoles.
  - XI. Administration des bien ecclésiastiques.
  - XII. Extrême-Onction. Pénitence. Peines.
  - XIII. Délits.
  - XIV. Jugement.
- Ainsi présenté, le Code aurait un aspect oriental ».

A proposito del nome di « Jean Deslandes » conviene notare che esso era lo pseudonimo di P. Romualdo Souarn, a cui ci si riferisce più sotto come « Consultore VIII », l'autore di un'altra proposta di indice per il CICO. Infatti in un documento dell'archivio si legge quanto segue; « Puisqu'une indiscretion m'a reconnu sous le pseudonyme de Jean Deslandes, je me permettrai de rappeler qu'en 1930 j'envoyais aux *Echos d'Orient* un article publié seulement en 1931 où je proposais de grouper sous quatorze titres (comme dans le *Nomocanon*) la matière de droit oriental ».

ALCUNI PROGETTI NON CLASSIFICATI

Il « Voto del Cardinale Segretario della S. Congr. Orientale sulla forma orientale da darsi al nuovo Codice » del 12 gennaio 1932, preparato per l'Adunanza cardinalizia del 18 e 19 dello stesso mese, contiene varie proposte circa la « forma » del futuro Codice, mentre non vi si parla ancora di una divisione in « titoli » anziché in « libri ». Questo voto fu esaminato nella suddetta adunanza, tuttavia, dai pochi accenni ad essa, trovati nell'archivio, non risulta quale ne fu la relativa decisione.

Nella relazione « Ex Aud. SS.mi » riguardante l'udienza concessa al Card. Sincero il 27 gennaio 1932, si legge che il Santo Padre « « quanto alla *forma e divisione*, dopo aver letto il voto dell'Eminentissimo Sincero, approva che se ne continui lo studio, per farne oggetto di particolare esame, dopo che sarà preparato tutto il *materiale* ordinando di esaminare le collezioni orientali di leggi, sia civili (come il Digesto e il Codice Iustinianus) sia ecclesiastiche (Sinodi Maronita, Armeno, Ruteno, Alessandrino, Siro ecc.), per procedere « anche a modo loro » ».

In esecuzione di quanto voluto dal Papa nella Segreteria della Commissione, come risulta da un apposito dossier intitolato « Indice dei Sinodi e Concili orientali », si esaminarono gli indici dei più importanti Sinodi dei Cattolici orientali. Il risultato di questo studio si può riassumere come segue:

Sinodo Libanese del 1736:	4 Parti
Sinodo di Carcaffé del 1806:	3 Parti e 5 Istituzioni
1° Conc. prov. di Alba Julia del 1872:	10 Titoli
2° Conc. prov. di Alba Julia del 1882:	6 Titoli
3° Conc. prov. di Alba Julia del 1900:	4 Titoli
Sinodo Siro del 1888:	19 Capitoli
Sinodo Copto del 1898:	3 Sezioni
Sinodo Melkita di Ain-Traz del 1909:	4 Parti e « De Fide »
Sinodo Armeno del 1911:	12 Titoli

Come si vede, prevalevano ancora i « titoli » (oppure « capitoli ») secondo le antiche tradizioni, ma si usavano anche altre divisioni in « partes » o « sectiones ». Ciò che mancava invece erano i « libri ».

Nel proseguimento dei lavori preparatori della Codificazione Orientale, la Segreteria della Commissione si rivolse ad un canonista rinomato (E. Herman), conoscitore dell'Oriente Cristiano, con una lettera del 7 aprile 1932, nella quale tra le altre cose si chiedeva pure di « raggruppare, sotto i titoli che designano

vari istituti giuridici, i canoni, in modo che sia i titoli, sia i gruppi di canoni sia la divisione abbia maggiore sapore orientale».

Questo esperto propose il 10 maggio dello stesso anno un primo abbozzo di 14 titoli in due testi alternativi che si riportano qui di seguito.

#### A

1. De legibus et rescriptis ecclesiasticis et de longa consuetudine
2. De statu et vita clericorum et de officiis ecclesiasticis
3. De Ecclesiastica Hierarchia
4. De monachis et religiosis
5. De laicis
6. De Magisterio Ecclesiastico
7. De cultu Dei et Sanctorum
8. De locis sacris
9. De festis et jeuniis
10. De Sacramentis et Sacramentalibus
11. De Matrimonii Sacramento
12. De bonis ecclesiasticis
13. De iudiciis ecclesiasticis
14. De delictis et poenis.

#### B

1. De legibus et consuetudinibus ac de rescriptis ecclesiasticae auctoritatis
2. De Sacra Ordinatione et de statu atque officiis clericorum
3. De Sacra hierarchia
4. De monachis et religiosis
5. De laicis et fidelium associationibus
6. De fide Catholica et de baptisate
7. De scholis et de religiosa institutione
8. De Cultu Dei et Sanctorum (ibi etiam de Sacrificio)
9. De vita et morte christiana (ibi etiam de Sacr. Poenit. et Extremae Unctionis)
10. De Matrimonio
11. De Ecclesiis, oratoriis aliisque locis sacris
12. De bonis ecclesiasticis
13. De iudiciis ecclesiasticis
14. De delictis et poenis

## PROGETTO 63

Un certo favore era stato dato alla divisione in titoli. Tuttavia nella Commissione preparatoria esso non era tale da pregiudicare anche la possibilità di dividere il futuro Codice in libri, pur conservandone il carattere orientale. Attualmente nel dossier riguardante questa materia vi è il seguente progetto, non datato, ma che appartiene, a giudicare da una nota datata 6 febbraio 1934 e menzionata qui sotto al PROGETTO 67, a « pochi giorni » prima. Esso è importante, perché era incluso tra le altre proposte, nel fascicolo preparatorio della Riunione Plenaria dei Cardinali Membri della Commissione del novembre-dicembre 1936.

### CODIX SACRORUM CANONUM ECCLESIAE ORIENTALIS

#### Liber I: DE ECCLESIA ORIENTALI

- Tit. 1 - De rituum orientalium excellentia (De ritibus orientalibus conservandis atque tuendis)
- Tit. 2 - De fide Ecclesiae Orientalis in primatum Romani Pontificis
- Tit. 3 - De orientalium Ecclesiarum dignitate
- Tit. 4 - De constitutione hierarchiae Ecclesiarum orientalium
- Tit. 5 - De iuribus et privilegiis Ecclesiarum (patriarchatum) orientalium
- Tit. 6 - De legibus disciplinaribus et moribus Ecclesiarum orientalium
  - Cap. 1 - De legibus ecclesiasticis
  - Cap. 2 - De consuetudine
  - Cap. 3 - De privilegiis
  - Cap. 4 - De sacris concionibus
  - Cap. 5 - De rescriptis
  - Cap. 6 - De temporis supputatione

#### Liber II: DE FIDE CATHOLICA

- Cap. 1 - De symbolo fidei eiusque professione
- Cap. 2 - De doctrina christiana et verbi Dei praedicatione
- Cap. 3 - De catechetica institutione
- Cap. 4 - De sacris concionibus
- Cap. 5 - De sacris missionibus
- Cap. 6 - De Sanctorum invocatione, et reliquiarum, imaginumque cultu
- Cap. 7 - De editione et usu librorum

Liber III: DE ROMANO PONTIFICE ET ECCLESIASTICA HIERARCHIA

- Tit. 1 - De Romano Pontifice
- Tit. 2 - De Sede Apostolica
- Tit. 3 - De Concilio Oecumenico
- Tit. 4 - De Patriarchis
- Tit. 5 - De synodo patriarchali
- Tit. 6 - De electione Patriarcharum
- Tit. 7 - De Metropolitibus
- Tit. 8 - De synodo provincialibus
- Tit. 9 - De electione Metropolitanarum
- Tit. 10 - De Episcopis
- Tit. 11 - De synodo episcopali
- Tit. 12 - De electione Episcoporum
- Tit. 13 - De Curia Episcopali
- Tit. 14 - De coadiutoribus et consiliariis Episcoporum

Liber IV: DE PERSONIS etc.

Qui finiva il progetto. E' evidente però che qui si indicava anche di aggiungere altri « Libri » del CIC, benché non risulti in quale ordine.

E' da notare che riguardo a questo progetto A. Coussa in una nota alla Presidenza della Commissione, datata 6 febbraio 1934, con la quale presentava un indice di 19 titoli « compilato dopo aver visto tutti gli indici e le proposte di indici », si esprimeva brevemente così: « La divisione in libri è meglio, forse, evitarla ».

PROGETTO 67

Evidentemente vi era stato qualche ripensamento in A. Coussa dopo un accurato studio di « tutti gli indici », se si tiene conto che anche egli era uno dei Delegati Orientali i quali nella summenzionata adunanza del 7 marzo 1930 erano tanto convinti che la divisione della materia in libri *ad instar* del CIC era da preferirsi anche per il CICO.

Riguardo alle opinioni originarie di A. Coussa relative a questa materia, non sembra fuor di luogo segnalare quanto si legge nei « Voti e desiderata dell'Episcopato orientale e dei delegati orientali ed altri consultori » circa i « Criteri per la redazione del C.I.C.O. », presentati in un apposito fascicolo ai Cardinali Membri della « Quarta Plenaria ». Ivi si legge quanto segue:

« Il medesimo Coussa, appena incominciati gli studi preparatori, nel suo primo studio presentato il 30 gennaio 1930, parlò della forma con cui doveva essere redatto il Codice orientale, subendo egli inconsciamente l'influsso, d'al-

tronde beneficentissimo, della formazione giuridica ricevuta nell'Ateneo del Seminario Romano (S. Apollinare) propone i seguenti criteri: ... Ritengo l'ordine del Codice latino per tutto il Codice orientale: i titoli, le divisioni ecc. allo scopo di rendere il Codice Orientale, quanto è possibile, conforme a quello latino, salva la disciplina dei riti. Ciò facilita al clero di tutta la Chiesa lo studio dei due codici ed elimina parecchie difficoltà preliminari ».

Tuttavia, nelle sue « Osservazioni sugli studi preparatori », datate al 7 aprile 1935, A. Coussa, scrive così: « Debbo ritirare tutto quanto ho detto nel mio primo studio (libro I, C.I.C.) sulla forma del condendo Codice orientale. Dopo aver lungamente conferito con parecchi Ecc.mi Vescovi nostri, vedo che il Codice nostro deve rivestire una forma tutta orientale, quasi come si presentano i nostri Sinodi, cioè con proemi, spiegazioni discrete, motivi delle leggi... etc. ». Anche se A. Coussa in questo luogo non menziona la divisione in titoli, non vi è dubbio che la considera compresa nella « forma tutta orientale », perché queste « osservazioni » sono contemporanee al suo progetto di divisione in 19 titoli.

Dalla summenzionata nota di A. Coussa, del 6 febbraio 1934, indirizzata al Card. Presidente, si apprende che il PROGETTO 67 fu elaborato all'inizio dello stesso mese, mentre il PROGETTO 63 era « di pochi giorni fa ».

Questa è la nota:

« Eminenza: Vedendo che è impossibile andare avanti nella stesura dei canoni senza un indice chiaro e, più o meno, fisso, oso presentar a V. Eminenza il presente allegato indice compilato dopo visti tutti gli indici e le proposte di indici. Mi sono guidato dalle idee suggerite da V. E. conformemente alle istruzioni date dal Santo Padre, e dall'indice compilato da Ella pochi giorni fa. La divisione in *libri* è meglio, forse, evitarla.

Dopo letto e corretto l'allegato indice, sarei riconoscentissimo a V.E. se volesse accordarmi una udienza, appunto per proporle alcuni dubbi riguardanti il medesimo indice, e per vedere se V.E. approva di passarlo a P. Herman (il quale compilò già in passato due indici) perché faccia le sue osservazioni ».

Invero, giudicando da un'altra nota di A. Coussa, datata a quattro giorni prima, cioè al 2 febbraio 1934, il PROGETTO 67 doveva essere fatto proprio in quei giorni. Da questa nota, infatti, appare che A. Coussa ancora dubitava se congiungere i titoli « De Ecclesiis Orientalibus » e « De ritibus » in un solo, e domandava al Card. Presidente altre istruzioni sul come ordinare i titoli.

Comunque, va notato, che alla nota del 6 febbraio 1934, lo stesso Card. Presidente « manu propria » apponeva la sua approvazione dicendo: « Mi pare che così possa andare bene. Se si dovrà fare forse qualche modificazione in seguito, non nuocerà alla stesura dei canoni. Grazie, coraggio e avanti in nomine Domini ».

Sembra che con tutto ciò si possa dire che il PROGETTO 67 era preparato in « Segreteria per ordine dell'Eminentissimo Presidente L. Sincero », come si legge nella relazione fatta alla « Quarta Plenaria » del 1936.

E' da notare anche che questo progetto aveva nel febbraio 1934 lo stesso titolo che il PROGETTO 63 e cioè « Codex sacrorum canonum Ecclesiae orientalis ». Questo titolo, tuttavia, non appare nel testo presentato alla « Quarta Plenaria », che era il seguente.

1. De fide catholica - De professione fidei - De fide Ecclesiae Orientalis in primatum Romani Pontificis.
2. De ritibus orientalibus
  - Cap. 1 - De ritibus
  - Cap. 2 - De relationibus rituum ad invicem
  - Cap. 3 - De libris liturgicis
  - Cap. 4 - De lingua liturgica
  - Cap. 5 - De ritus et Typici ecclesiastici scientia promovenda
  - Cap. 6 - De ritu exacte peragendo
3. De hierarchica Constitutione Ecclesiae Orientalis et de iuribus et privilegiis eius
4. De Sacra Hierarchia
  - Cap. 1 - De Romano Pontifice et de Sede Apostolica - De S.R.E. Cardinalibus - De Dicasteriis - De Legatis
  - Cap. 2 - De Patriarchis (anche « de vicariis patriarchalibus »)
  - Cap. 3 - De Metropolitibus
  - Cap. 4 - De Episcopis deque iis qui episcopali potestate participant
    - Art. 1 - De Episcopis
    - Art. 2 - De Coadiutoribus et auxiliariis Episcoporum
    - Art. 3 - De Curia eparchiali - De Vicario generali - De Cancellario - De Examinatoribus synodalibus
    - Art. 4 - De consultoribus eparchialibus
    - Art. 5 - De Presbyteriis seu capitulis canonicorum
    - Art. 6 - De sede impedita aut vacante
    - Art. 7 - De vicariis districtualibus (foraneis)
    - Art. 8 - De parochis
    - Art. 9 - De vicariis paroecialibus
    - Art. 10 - De ecclesiarum rectoribus
  - Cap. 5 - De vicariis et de praefectis apostolicis
  - Cap. 6 - De Administratoribus Apostolicis et patriarchalibus
  - Cap. 7 - De praelatis inferioribus

5. De Conciliis
  - Art. 1 - De concilio oecumenico
  - Art. 2 - De concilio patriarchali
  - Art. 3 - De concilio metropolitano
  - Art. 4 - De concilio eparchiali
  - Art. 5 - De concilio interrituali
6. De legibus et de consuetudine
  - Art. 1 - De legibus disciplinaribus
  - Art. 2 - De consuetudine
  - Art. 3 - De supputatione temporis
  - Art. 4 - De dispensatione
7. De rescriptis et de privilegiis
  - Art. 1 - De rescriptis
  - Art. 2 - De privilegiis
8. De disciplina clericorum
  - Art. 1 - De clericorum adscriptione alicui eparchiae
  - Art. 2 - De iuribus et privilegiis clericorum
  - Art. 3 - De obligationibus clericorum
  - Art. 4 - De reductione clericorum ad statum laicalem
9. De potestate ordinaria et delegata
10. De officiis ecclesiasticis, de beneficiis atque aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus
11. De magistero ecclesiastico
  - Art. 1 - De divini verbi praedicatione
  - Art. 2 - De iuribus et privilegiis clericorum
  - Art. 3 - De sacris concionibus
  - Art. 4 - De sacris missionibus
  - Art. 5 - De seminariis
  - Art. 6 - De scholis
  - Art. 7 - De praevia censura librorum et de eorum prohibitione
12. De Religiosis
13. De Laicis
14. De Sacramentis et Sacramentalibus - De regulis petendae dispensationis matrimonialis et de forma eam impertiendi
15. De cultu divino
  - Art. 1 - De custodia et cultu SS.mae Eucharistiae
  - Art. 2 - De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum et reliquiarum
  - Art. 3 - De sacris processionibus

Art. 4 - De sacra suppellectili

Art. 5 - De voto et iureiurando

16. De locis et temporibus sacris
17. De bonis Ecclesiae temporalibus
18. De processibus
19. De delictis et poenis

E' questo l'indice che fu presentato al Santo Padre durante l'udienza concessa ad A. Coussa il 1 luglio 1934. Nella relazione circa questa udiienza si legge al riguardo quanto segue:

« Il S. Padre esaminò l'indice allegato; mi domandò se era stato già riveduto da altri. Io dissi che l'aveva corretto e approvato l'Emo Card. Segretario il quale prende molto a cuore che il Codice Orientale sia veramente tale nella forma e stilizzazione. Feci presente a S.S. che il presente indice fu redatto dopo studiati gli indici di tutti i Sinodi Orientali; e riveduto dal P. Herman S.I. Preside del Pontificio Istituto Orientale.

S.S. si compiacque di osservare che era molto bene cominciare con « De fide catholica » poichè lo stesso Codice civile di Giustiniano comincia con « De SS.ma Trinitate ». Io mi permisi di rilevare che si deve alla stessa S.S. il suggerimento di principiare l'indice con questo capo; come trovasi indicato nel verbale dell'Udiienza del 24 gennaio u. p., steso dall'E.mo Card. Segretario. « Quest'indice è ben fatto e con esso si può dar principio alla stilizzazione del Codice Or. » così il S. Padre »”.

#### PROGETTO 68

(Decisione della « Prima Plenaria » del 23 dic. 1935)

Istituita il 17 luglio 1935 (*AAS* 1935, pp. 306-308) la Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale, con il Card. L. Sincero come Presidente e A. Coussa come Segretario, il dossier, intitolato « Quarta Plenaria: Criteri per la redazione del CICO » già conteneva abbondante materiale anche circa la « forma e divisione » del futuro Codice.

Tuttavia a questo punto conviene precisare che anche nel dossier della cosiddetta « Prima Plenaria », che di per sé era destinato a raccogliere tutto il materiale (proposte dei Delegati Orientali, dell'Episcopato etc.) riguardante i canoni 1-86 del CIC, cioè del suo « Liber primus », vi è inserita una relazione del Card. L. Sincero intitolata « L'operato della Commissione Cardinalizia e della Commissione dei Rev.mi delegati Orientali per gli studi preparatori della Codificazione Canonica Orientale ». In questa relazione, indispensabile per la storia del diritto canonico orientale, il Card. Sincero espone tutto l'*iter* compiuto, iniziato con una Plenaria della « S. Congr. pro Ecclesia Orientali » del

22 febbraio 1926 e terminato con la « Nomina » della nuova « Commissione per la Redazione del C.I.C. Orientalis » il 19 luglio 1935. Naturalmente il Cardinale tocca a più riprese la questione della « forma e divisione » da darsi al futuro Codice orientale. Inoltre, nel dossier, vi è un'altra più breve proposta dello stesso Cardinale intitolata « Criteri generali per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale », presa da un suo scritto del 12 gennaio 1932, nel quale il Cardinale si richiama alle direttive del S. Padre a) sulla necessità di agire così che « gli Orientali stessi, rappresentati dai loro sacerdoti facciano la codificazione »; b) sulla necessità di « togliere ogni ombra di latinizzazione »; c) e sul permesso dato ai Delegati Orientali di poter seguire il CIC come « semplice trama ».

Per quanto riguarda questa materia, è molto significativo rilevare, che riunitisi i Cardinali Membri per la « Prima Plenaria » (svoltasi in un unica sessione) il 23 dicembre 1935, essi accolsero la proposta del Card. L. Sincero, che cioè il Codice Orientale dovesse iniziare con delle rubriche, raccolte insieme come « Pars I » del « Liber I », la quale « deve dare il diritto pubblico delle Chiese Orientali, mostrando come esse sono costituite; e far conoscere l'Oriente e le Chiese orientali ad utilità di tutti: Orientali ed Occidentali ».

In altre parole, è fuori di dubbio, che fino da questa « Plenaria » che trattava del « Liber I » del CIC, non si voleva che il Codice Orientale iniziasse con questo « Liber », ma con una sezione di tutt'altro genere. I Cardinali Membri della « Prima Plenaria » decisero che questa « Pars I » avesse i seguenti sette titoli:

1. De Summa Trinitate et de fide catholica (e si nota nei Verbali: « come trovasi nelle Decretali, in Bonifacio VIII etc. « Summa Trinitas unum universorum principium »)
2. De fide Ecclesiae orientalis in primatum Romani Pontificis
3. De primatu iurisdictionis Romani Pontificis
4. De Ecclesiis Orientalibus, oppure:  
De Ecclesiarum orientalium dignitate
5. De Ritibus Orientalibus
6. De Patriarchis Orientalibus eorumque privilegiis
7. De Verborum significatione

Il Segretario della Commissione A. Coussa riferì ampiamente al Santo Padre circa l'operato dei Cardinali Membri riunitisi nella « Prima Plenaria », nelle due udienze del 27 e 29 gennaio 1936.

Per quanto riguarda la surriferita decisione non vi furono difficoltà in queste udienze. Essa passò al dossier della « Quarta Plenaria » come proposta « dell'E.mo Presidente L. Sincero » con la seguente nota di rinvio: « Vedi Plenaria degi E.mi Padri della Commissione del 23 Dicembre 1936 [= 1935] ».

Anche se i sette titoli di questo PROGETTO 68 furono successivamente omessi o trasferiti in altre sezioni del Codice, come si vedrà qui di seguito, la decisione del 23 dicembre 1935 fu della massima importanza. Infatti è a causa di essa che nel « Codex Iuris Canonici Orientalis » del 1943 e 1945 il « Liber I De Normis generalibus » del CIC, fu smembrato in due titoli, settimo e ottavo, preceduti da sei altri titoli (di 638 canoni) che contenevano quasi tutto ciò che sta nel *Motu proprio* « Cleri sanctitati » (esclusa la sezione « De laicis ») e anche il titolo « De magisterio ecclesiastico ». In altre parole, dal 1935 in poi non si è mai pensato che il Codice orientale potesse iniziare con le « Normae generales » del primo libro del CIC, e ciò per buoni, e ben valutati motivi di cui il Santo Padre era sempre al corrente.

#### PROGETTO 69

Intanto nel dossier della « Quarta Plenaria » sui « Criteri per la redazione del CICO » erano stati aggiunti due indici di un Codice diviso in 14 titoli.

Si nota che questi due indici furono classificati nel dossier come « Ultime proposte di Indice » e si riferiscono qui insieme con le « Adnotationes » e le note aggiunte, che presentano un particolare interesse per gli studiosi di diritto canonico orientale.

Il primo indice, che chiamiamo PROGETTO 69, appartiene al medesimo consultore (Herman) che nel 1932 propose altri due indici pure di 14 titoli riportati sopra come « Alcuni progetti non classificati ».

Il Consultore menzionato or ora nel proporre il suo indice « secondo il desiderio » del Segretario della Commissione A. Coussa, espose le « sue idee » riguardo al nuovo Codice. Tra l'altro, « confessava » che gli « piacerebbe di più avere una divisione in XIV fino a XX titoli » per le seguenti ragioni:

«a) la divisione del C.I.C. non è pratica. Sono due divisioni che si frammischiano, quella in libri e quella in titoli. L'ultima serve adesso difatti soltanto a scopi letterari. Ma per sé la divisione in titoli è più concreta e perciò preferibile.

b) la divisione in libri è abbastanza artificiale, specialmente per il libro III De rebus, come è stato spesso rilevato ».

Il PROGETTO 69 era il seguente:

1. De Sanctissima Trinitate et de fide catholica

Cap. 1 - (pauci canones ut propositum; in fine formula professionis fidei)

Cap. 2 - De professione fidei

2. De ritibus orientalibus

Cap. 1 - De ritibus orientalibus in genere

Cap. 2 - De singulorum fidelium adscriptione determinato ritui

3. De Sacra Hierarchia

Cap. 1 - De Romano Pontifice

Cap. 2 - De Sanctae Rom. Eccl. Cardinalibus

Cap. 3 - De Curia Romana

Cap. 4 - De Legatis Romani Pontificis

Cap. 5 - De Patriarchis

Cap. 6 - De Curia patriarchali

Cap. 7 - De Primatibus et Metropolitibus

Cap. 8 - De Episcopis

Cap. 9 - De Coadiutoribus et Auxiliaribus Episcoporum

Cap. 10 - De Curia dioecesis

Cap. 11 - De Vicariis Apostolicis

Cap. 12 - De Administratoribus Apostolicis

Cap. 13 - De aliis Praelatis

4. De Conciliis et Synodis

Cap. 1 - De concilio oecumenico

Cap. 2 - De conciliis plenariis, patriarchalibus et provincialibus

Cap. 3 - De Synodo regiminis

Cap. 4 - De Synodo dioecesis

5. De statu et officiis clericorum

Pars I. - De clericis in genere

Cap. 1 - De clericorum adscriptione alicui dioecesi

Cap. 2 - De iuribus et privilegiis clericorum

Cap. 3 - De obligationibus clericorum

Cap. 4 - De reductione clericorum ad statum laicalem

Pars II. - De officiis et beneficiis ecclesiasticis

Cap. 1 - De potestate ordinaria et delegata

Cap. 2 - De officiis ecclesiasticis eorumque provisione

Cap. 3 - De amissione officiorum ecclesiasticorum

Cap. 4 - De beneficiis ecclesiasticis eorumque erectione

Cap. 5 - De unione, translatione, divisione, dismembratione, conversione et suppressione beneficiorum

Cap. 6 - De beneficiorum collatione

Cap. 7 - De iure patronatus

Cap. 8 - De iuribus et obligationibus beneficiariorum

Cap. 9 - De dimissione et permutatione beneficiorum

6. De monachis et religiosis

Pars I. - De singulis speciebus et institutis vitae religiosae

Cap. 1 - De vita eremitica

Cap. 2 - De monasteriis sui iuris

Cap. 3 - De Congregationibus et Ordinibus monasticis

Cap. 4 - De Ordinibus et Congregationibus religiosorum

Pars II. - Normae institutis vitae religiosae communes (da stabilirsi  
più o meno secondo l'ordine del C.I.C.)

7. De laicis

. . . (ut in C.I.C.)

8. De potestate legislativa

Cap. 1 - De legibus ecclesiasticis

Cap. 2 - De consuetudine

Cap. 3 - De rescriptis

Cap. 4 - De privilegiis

Cap. 5 - De dispensationibus

Cap. 6 - De temporis supputatione

9. De magisterio ecclesiastico

Cap. 1 - De divini verbi praedicatione

Cap. 2 - De seminariis

Cap. 3 - De scholis

Cap. 4 - De praevia censura librorum eorumque prohibitione

10. De cultu divino

Cap. 1 - De ecclesiis et oratoriis

Art. 1 - De ecclesiis

Art. 2 - De oratoriis

Art. 3 - De altaribus

Art. 4 - De sacra suppellectili

Cap. 2 - De sepultura ecclesiastica

Cap. 3 - De diebus festis

Cap. 4 - De abstinentia et ieiunio

Cap. 5 - De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum et reliquiarum

Cap. 6 - De sacris processionibus

Cap. 7 - De voto et iureiurando

11. De sacramentis

. . .

(Sub capite de Ss. Eucharistia etiam canones de custodia et  
cultu Ss. Euch.)

12. De bonis Ecclesiae temporalibus

Cap. 1 - De bonis ecclesiasticis acquirendis

Cap. 2 - De bonis ecclesiasticis administrandis

Cap. 3 - De contractibus

Cap. 4 - De piis foundationibus

(Hoc loco etiam canones «de aliis institutis eccl. non collegialibus» cc. 1489-1494)

13. De processibus

14. De delictis et poenis

Adnotationes

Tit. I. - Videtur opportunum praemittere hunc titulum, cum ita receptum esset in antiquis collectionibus et actis synodorum.

Tit. II. - Antequam de iure Ecclesiarum orientalium dicatur, utiliter titulus de ipsis Ecclesiis seu Ritibus praemitti videtur; praesertim cum postea ad singulorum rituum ius remittatur.

Tit. III et sequentes. - Hic ordo magis concretus videtur quam ordo forte magis scientificus et abstractus C.I.C. Hierarchia maxime in honore est apud Orientales et ab supremo incipiendum videtur, uti ipse C.I.C. facit in parte de clericis in specie consideratis. Concilia ob momentum quod in Oriente habent, specialem titulum occupant. Dein de clericis inferioribus, de monachis et religiosis. Loco divisionis in personas, res, actiones, quae potius iuri civili convenit sed minus apta videtur iuri ecclesiastico et minus consona traditioni saltem orientali, potius post personas in Ecclesia existentes de variis potestatibus sermo est, vel de administratione potestatum quas Ecclesia ab Deo accepit. Idcirco dein de potestate legislativa, de magisterio, de cultu etc. Ceterum si quis titulum de Legibus ante titulum de hierarchia ponere praefert, non nego hunc ordinem ipsum quoque iure adoptari posse.

In Tit. III Patriarchas etc. collocavi ante Vicarios Apostolicos etc. quia lectoribus communibus ordo praecedentiae magis naturalis est quam rationes certe bonas ob quas C.I.C. contrarium statuit. Nonnulli forte suspicarent Vicarios Apostolicos anteponi Patriarchis!

Tit. IV «De synodo dioecessana» etiam post Tit. III cap. VIII vel IX poni potest. Sed generatim ipsa syn. dioec. sub generali specie synodorum collocatur.

Tit. V. - Videtur opportune statuta de officiis et beneficiis cum canonibus de clericis coniungi posse, uti ante C.I.C. fieri solebat et etiam nunc ab aliquibus auctoribus fit.

Ceterae mutationes earumque rationes facile intelliguntur; Propterea non explicatione indigere videntur, licet forte non omnibus probentur.

PROGETTO 71

Come già accennato, nel dossier della « Quarta Plenaria » oltre al PROGETTO 69 surriferito si era aggiunto sotto il n. 71 un altro progetto per il quale non vi è indicazione circa la sua provenienza. Tuttavia, giudicando dalle note aggiunte, questo progetto sembra sia stato opera della Segreteria.

Questo progetto è il seguente:

1. De fide catholica et de Ecclesia Orientali.

Cap. 1 - De Ss.ma Trinitate et de fide catholica.

Cap. 2 - De Ecclesia orientali et de ritibus orientalibus

Nota: La Plenaria degli E.mi (23 dicembre 1935) approvò i seguenti capi da mettersi al principio del Codice orientale: « 1. De SS.ma Trinitate et de fide catholica; 2. De fide Ecclesiae orientalis in primatum Romani Pontificis; 3. De primatu iurisdictionis Romani Pontificis; 4. De Ecclesiarum orientalium dignitate; 5. De ritibus orientalibus; 6. De Patriarchis orientalibus ».

Il Capo « De primatu iurisdictionis Romani Pontificis » va unito ai canoni del Capo « De Romano Pontifice » (can. 218 sq.); il Capo « De Ecclesiarum Orientalium dignitate » va inserito nel Capo II « De Ecclesia orientali et de ritibus orientalibus »; il Capo VI « De Patriarchis » va a posto suo nella gerarchia.

Cap. 3 - De fide Ecclesiae orientalis in primatum Romani Pontificis.

2. De Sacra hierarchia.

Cap. 1 - De Romano Pontifice et de Sede Apostolica

- De S.R.E. Cardinalibus

- De Dicasteriis ... De Legatis ...

Cap. 2 - De Patriarchis (anche « De vicariis patriarchalibus »)

Nota: De Synodo permanenti sta meglio sotto la rubrica « De Patriarchis »; altrimenti passa sotto quella « De Conciliis ».

N.B. - Si deve aggiungere « De Exarcha apud byzantinos, Maphriano apud syros et Catholico apud armenos et Chaldaeos ».

Cap. 3 - De Metropolitibus

Cap. 4 - De Episcopis deque iis qui episcopali potestate participant

Art. 1 - De Episcopis

Art. 2 - De Coadiutoribus et auxiliaribus Episcoporum

- Art. 3 - De Curia eparchiali - De Vicario Generali - De Cancellario ... - De Examinatoribus synodaliibus
  - Art. 4 - De Consultoribus eparchialibus
  - Art. 5 - De capitulis canonicorum
  - Art. 6 - De sede impedita aut vacante
  - Art. 7 - De vicariis districtualibus (foraneis)
  - Art. 8 - De parochis
  - Art. 9 - De vicariis paroecialibus
  - Art. 10 - De ecclesiarum rectoribus
  - Cap. 5 - De vicariis caterisque ordinariis.
  - Cap. 6 - De Administratoribus Apostolicis et patriarchalibus
  - Cap. 7 - De praelatis inferioribus
3. De disciplina clericorum
- Art. 1 - De clericorum adscriptione alicui eparchiae
  - Art. 2 - De iuribus et privilegiis clericorum
  - Art. 3 - De obligationibus clericorum
  - Nota: Sarà bene fare un capo « de coelibatu clericorum », e « de peculio clericorum ».
  - Art. 4 - De reductione clericorum ad statum laicalem
4. De potestate ordinaria et delegata, de officiis ecclesiasticis, de beneficiis atque aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus
- Cap. 1 - De potestate ordinaria et delegata
  - Cap. 2 - De provisione officiorum ecclesiasticorum
    - Art. 1 - De libera collatione
    - Art. 2 - De electione
    - Art. 3 - De postulatione
  - Cap. 3 - De amissione officiorum ecclesiasticorum
  - Cap. 4 - De beneficiis ecclesiasticis
    - Art. 1 - De constitutione seu erectione beneficiorum
    - Art. 2 - De unione, translatione, divisione, dismembratione, conversione et suppressione beneficiorum
    - Art. 3 - De beneficiorum collatione
    - Art. 4 - De iure patronatus
    - Art. 5 - De iuribus et obligationibus beneficiariorum
    - Art. 6 - De dimissione et permutatione beneficiorum
  - Cap. 5 - De aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus

- 5. De legibus et de consuetudine
  - Art. 1 - De legibus disciplinaribus
  - Art. 2 - De consuetudine
  - Art. 3 - De supputatine temporis
  - Art. 4 - De rescriptis
  - Art. 5 - De privilegiis
  - Art. 6 - De dispensatione
- 6. De magisterio ecclesiastico
  - Cap. 1 - De divini verbi paedicatione
    - Art. 1 - De catechetica institutione
    - Art. 2 - De sacris concionibus
    - Art. 3 - De sacris missionibus
  - Cap. 2 - De seminariis
  - Cap. 3 - De scholis
  - Cap. 3 - De praevia censura librorum et de eorum prohibitione
    - Art. 1 - De praevia librorum censura
    - Art. 2 - De prohibitione librorum
  - Cap. 5 - De professione fidei
- 7. De Sacramentis et Sacramentalibus
  - Pars I - De Sacramentis
    - Cap. 1 - De baptismo
      - Art. 1 - De ministro baptismi, ecc. ecc.
      - Art. 6 - De collati baptismi adnotatone et prohibitione
    - Cap. 2 - ecc.; tutti i sacramenti come nel C.I.C.
  - Pars II - De Sacramentalibus
    - Appendix: De regulis petendae dispensationis matrimonialis et de forma eam impertiendi
- 8. De Conciliis
  - Art. 1 - De Concilio oecumenico
  - Art. 2 - De Concilio patriarchali
  - Art. 3 - De Concilio metropolitano
  - Art. 4 - De Concilio eparchiali
  - Art. 5 - De Concilio interrituali
- 9. De cultu divino
  - Cap. 1 - De custodia et cultu Ss.mae Eucharistiae
  - Cap. 2 - De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum et reliquarum
  - Cap. 3 - De sacris processionibus

Nota: Si potrebbe mettere dopo « de cultu Sanctorum... » il capo « de locis sacris »; poi « de processionibus », « de s. supellectili », In seguito « de temporibus sacris », « de voto et iureiurando ».

- Cap. 4 - De sacra suppellectili
- Cap. 5 - De voto et iureiurando
- Cap. 6 - De locis sacris
  - Art. 1 - De ecclesiis
  - Art. 2 - De oratoriis
  - Art. 3 - De altaribus
  - Art. 4 - De sepultura ecclesiastica - De coemeteriis - De cadaveris translatione... - De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut deneganda
- Cap. 7 - De temporibus sacris
  - Art. 1 - De diebus festis
  - Art. 2 - De abstinentia et ieiunio

10. De monachis et de religiosis

Nota: Quest'indice è provvisorio, si vedrà, a studi inoltrati, come meglio sistemarlo.

Pars I. - De monachis

- Cap. 1 - De vita monastica
- Cap. 2 - De monasteriis autonomis seu sui iuris
- Cap. 3 - De monasteriis stauropegiacis
- Cap. 4 - De monasteriis exemptis
- Cap. 5 - De monasteriis congregatis

Pars II - De religiosis recentioris institutionis

- Cap. 1 - De religiosis votorum sollemnium
- Cap. 2 - De religiosis votorum simplicium

Pars III - Canones universis monachis atque religiosis communes

- Cap. 1 - De erectione, suppressione ... monasteriorum ...
- Cap. 2 - De dotibus superiorum et confessoriorum
- Cap. 3 - De ratione studiorum apud eos qui ad Ordines sacros promoventur
- Cap. 4 - De administratione bonorum temporalium
- Cap. 5 - De novitiatu
- Cap. 6 - De votis simplicibus et sollemnibus
- Cap. 7 - De obligationibus et privilegiis religiosorum
- Cap. 8 - De transitu ad aliam religionem
- Cap. 9 - De egressu e religione
- Cap. 10 - De dimissione religiosorum

Pars IV - De societatibus sive viro-  
rum sive mulierum in communi  
viventium sine votis

11. De Laicis  
    Cap. 1 - Vedi Codice latino
12. De bonis Ecclesiae temporalibus
13. De processibus
14. De delictis et poenis

Nota: L'ultima parte di questo titolo « De poenis in singula delicta », la si potrebbe distribuire a tutto il Codice, nei rispettivi luoghi.

#### MOTIVAZIONE

A base di tutto sta la fede, poi occorre far conoscere la Chiesa orientale ed i riti che in essa fioriscono. Dopo, bisogna passare in rassegna tutti i gradi della S. Gerarchia. In seguito verrebbe il capo dei diritti, privilegi ed obblighi dei chierici. A questo punto, bisogna dare le nozioni di potere ordinario e delegato prima di parlare degli uffici e benefici che occupano i chierici.

Ciò fatto bisogna dare i canoni sulla *attività* dei chierici, cioè: « leggi, consuetudini, rescritti, privilegi, dispense, magistero ecclesiastico, sacramenti e sacramentali ». Poi bisogna dare i canoni sulle riunioni dei chierici (i concili).

In seguito si verrebbe ai canoni sul culto divino inclusi i luoghi e i tempi sacri (1).

Si danno a questo punto o luogo i canoni sui religiosi (2), perché sono considerati dal dato « istituto », astrazione fatta dal loro stato di chierici o meno. Dopo i religiosi, i laici, poi, i beni temporali, i processi e le pene.

---

(1) - Sarà forse meglio trattare dei religiosi e dei laici dopo i Concili e prima del capo « de cultu divino ».

(2) - Il « De religiosis » potrebbe stare pure dopo la sacra gerarchia, perché, secondo il concetto orientale i religiosi e i monaci possono non essere chierici.

#### AVVERTENZA

Questo indice, dopo ottenuta l'approvazione dell'E.mo Presidente, potrà essere già seguito nella distribuzione dei capi ed articoli dei fascicoli delle fonti sotto stampa; però con le seguenti osservazioni:

a) Il Consultore che trova necessario o opportuno aggiungere un nuovo capo p. es. *de eremitis, de diaconissis*, ecc., ne riferirà prima al Segretario della Commissione.

b) Al principio d'ogni volume delle fonti, andrebbe riportato l'indice completo come è qui, con una avvertenza concepita più o meno in questi termini: « In questo volume si danno testi attinenti ai capi o articoli segnati con un asterisco nel presente indice ». In questo modo si ha un duplice vantaggio: quello di avere sott'occhio l'intero indice, e quello di conoscere subito a quali capi ed articoli si riferiscono i testi riportati nel volume.

c) I titoli si dividono in parti, queste, in sezioni; queste, in capi; questi, in articoli; questi, se occorre, in paragrafi ».

#### VOTI DEI CONSULTORI DELLA COMMISSIONE CIRCA I PROGETTI DELL'INDICE

Tutti i surriferiti PROGETTI furono inclusi in un fascicolo preparatorio della « Quarta Plenaria » che si chiama « fascicolo Num. II », ma che è precedente al « fascicolo Num. I » di cui si farà menzione qui appresso. Nel « fascicolo Num. II » infatti sono contenuti i « Voti e desiderata dell'Episcopato orientale, dei Delegati orientali e di altri Consultori » riguardanti i « Criteri per la redazione del CICO ». Questi « voti e desiderata » furono raccolti per la massima parte dalla « Commissione Cardinalizia per gli studi preparatori della Codificazione canonica orientale » che operò dal 13 luglio 1929 al 17 luglio 1935, data della istituzione della « Pontificia Commissione per la Redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale ». Tuttavia nel « fascicolo Num. II » sono contenute anche le decisioni della « Plenaria » del 23 dicembre 1935 e gli ultimi due PROGETTI per un indice del CICO del febbraio 1936.

Il « fascicolo Num. II » fu distribuito a tutti i Consultori della Commissione, perché esprimessero il loro parere in merito, in modo chiaro e concreto come si legge nel « fascicolo Num. I » (p. 3) contenente i « Voti dei Consultori della Pontificia Commissione ».

Si tenga presente che quasi tutti i Consultori della Commissione per la Redazione del Codice Orientale (F. Agagianian; F. Gozman; G. Balan; P. Dib; P. Sfair; C. Korolevskij; P. Hindo; G. Amadouni; G. Zajackivskij; R. Souarn; A. Larraona; Ippolito della S. Famiglia; E. Herman; S. Goyeneche) facevano parte della precedente Commissione eccettuati Agagianian, Dib, Zajackivskij e Goyeneche. Si nota in particolare che quattro di questi Consultori (Sfair, Souarn, Larraona e Ippolito della S. Famiglia) facevano parte già della prima riunione dei Delegati orientali del 7 marzo 1930, che si era orientata a seguire, come si è accennato sopra, nei lavori preparatori l'ordine sistematico del C.I.C. latino. Se questa era la tendenza fino allora, il cambiamento di linea nel 1936 in favore di un ordine sistematico diverso appare tanto più significativo. All'appello risposero tutti i Consultori, eccetto F. Gozman e G. Zajackivskij, dei quali nel « fascicolo Num. I » non appare alcun testo.

Le opinioni dei Consultori della Commissione relative alla materia che è oggetto del presente studio si possono riassumere, come segue.

CONSULTORE I (Agagianian): benché del parere che la forma del Codice Orientale « deve essere pressapoco quella del Codice latino » asserisce che non avrebbe difficoltà ad accettare « l'indice progettato a p. 104 della Ponenza », cioè il PROGETTO 71 di 14 titoli.

CONSULTORE II (Balan): « Multae et variae poterunt esse divisiones nostri Codicis: una sola excepta, illa Codicis latini. Praesente et praesidente defuncto Cardinali Petro Gasparri, quem Delegati orientales non tantum multi aestimabant, sed vero amore prosequerantur, permultae res Codicis latini transfretaverunt in illum Orientalium. Sed assumptio divisionis ex Codice iuris canonici Ecclesiae Latinae ab omnibus dissidentibus, et ab aliquibus catholicis ut servilis imitatio considerabitur.

Magis correspondet nostris usibus divisio in titulos.

Quatordecim tituli non sunt res tanti momenti, propter rationem eosdem constituere etiam divisionem Nomocanonis. Adsint tot tituli, in quot materia rite dividi poterit ».

Questo Consultore è favorevole al PROGETTO 67 di 19 titoli, che analizza assai in dettaglio.

Per quanto riguarda i primi sette titoli del PROGETTO 67 il Consultore ha diverse riserve da sollevare. Circa il titolo primo « De Sanctissima Trinitate et de fide catholica » osserva: « Licet enim multo mihi placeret Iustiniani titulus, cum tamen in toto capite de Sanctissima Trinitate nihil dicatur, Ipsa enim ad Codicem nullo modo pertinet, nullam invenio rationem hunc historicum titulum retinendi. E contrario, permulti protestantes et dissidentes Ecclesiam catholicam propter hunc titulum accusabunt, eodem, minus recte, ad captandam benevolentiam Orientalium uti ».

Circa il secondo titolo « De ritibus orientalibus » lo stesso Consultore ritiene necessario che in esso si tratti « in genere de ritibus, quidnam ritum constituat et quid vox *ritus* in Codice edicat. Dicenda omnibus ritibus applicari posse debent, etiam ritui latino, ambrosiano etc. Hic dicetur de conservandis et tuendis omnibus ritibus, non tantum orientalibus; etenim multi canones, Orientales defendentes et tuentes eorumdem statum miserabilem demonstrare possent ».

Lo schema dell'indice per i primi sette titoli, proposto da questo Consultore, è il seguente:

1 - De fide

Cap. 1 - De fide catholica

Cap. 2 - De professione fidei

Cap. 3 - De Ecclesia

2 - De ritibus

- Cap. 1 - De libris liturgicis
- Cap. 2 - De lingua liturgica
- Cap. 3 - De ritibus et Typici ecclesiastici scientia promovenda
- Cap. 4 - De rituum relationibus ad invicem
- Cap. 5 - De transitu ab uno ad alium ritum

3. De sacra hierarchia

- Cap. 1 - De Episcopo Romae et de Sede Apostolica
    - Art. 1 - De S.E.R. Cardinalibus
    - Art. 2 - De Dicasteriis
    - Art. 3 - De Legatis
  - Cap. 2 - De Patriarchis
  - Cap. 3 - De Primatibus
  - Cap. 4 - De Metropolitibus
  - Cap. 5 - De Episcopis aliisque de episcopali potestate partem habentibus
    - Art. 1 - De Episcopis
    - Art. 2 - De Episcopis coadiutoribus et auxiliariis
    - Art. 3 - De curia eparchiali - De vicario generali - De cancellario et notariis
    - Art. 4 - De presbyteriis ecclesiarum cathedralium
    - Art. 5 - De Consultoribus eparchialibus
    - Art. 6 - De sede impedita aut vacante
    - Art. 7 - De vicariis foraneis et protopresbyteris
    - Art. 8 - De parochis
    - Art. 9 - De vicariis paroecialibus
    - Art. 10 - De ecclesiarum rectoribus
  - Cap. 6 - De Vicariis et praefectis apostolicis
  - Cap. 7 - De Administratoribus apostolicis et patriarchalibus
- 5 (sic) - De Conciliis, uti in schemate
- 6 - De legibus et de consuetudine, uti in schemate
- 7 - De rescriptis et privilegiis, uti in schemate
- 8 - 9 - Omnes uti in schemate », cioè nel PROGETTO 67.

CONSULTORE III (Dib): propone di « diviser le Code en 14 titres » e di adottare per i primi sette titoli l'indice del PROGETTO 68, aggiungendo che bisogna « insister particulièrement sur la croyance des Eglises Orientales à la primauté romaine ».

CONSULTORE IV (Sfair): non sembra che si sia pronunciato con chiarezza circa l'indice sistematico del Codice Orientale, riferendosi più in genere alla « forma da darsi al Codice Orientale » circa la quale, tra l'altro, osserva: « A dir il vero in una forma orientale da darsi al Codice orientale, il primo elemento che conta è quello di conservare i privilegi dei Patriarchi » ed inoltre che bisogna tener conto « che vi sono dei Cattolici orientali, i quali preferiscono il latino al bizantino ».

CONSULTORE V (Korolevskij): è uno di quelli che erano presenti alla prima riunione dei Delegati Orientali del 7 marzo 1930 e che in qualche altra occasione si è espresso piuttosto nel senso dell'ordine sistematico del CIC. Questo Consultore nel suo voto del 22 maggio 1936 riguardo alla « divisione in titoli » scrive:

« Confesso che sul principio dei nostri lavori io ero per l'ordine del Codice latino, la divisione in cinque libri corrispondenti a quelli del Codice latino, possibilmente la divisione nei medesimi capitoli. Ci vedevo un parallelismo più facile tra i due Codici, e, siccome a Roma ed altrove abbiamo molto da fare con i Latini, siccome il diritto orientale verrà insegnato anche agli Orientali dai Latini, vi scoprivo un comodo paragone.

Nel maggio 1936 tuttavia il Consultore aderisce « volentieri » al « desiderio della maggioranza » che « venga adottata un'altra divisione che quella del Codice Latino » e a tal proposito aggiunge quanto segue: « La divisione in cinque libri è quella delle Decretali: riconosco che questo verrà subito osservato, e che una divisione in titoli, oltre ad essere più tradizionale per l'Oriente specialmente dissidente, permette di evitare l'uno degli inconvenienti segnalati dal prof. Falco: la grande disparità delle materie fatte entrare nei libri III e IV del Codice latino, per non oltrepassare il numero di cinque libri. I compilatori di questo Codice erano influenzati dalle Decretali: noi lo saremo dagli antichi Nomocanoni: l'uno vale l'altro.

Eppure l'una delle mie osservazioni rimane giusta: i Regolamenti delle chiese dissidenti moderne, anche del Patriarcato di Costantinopoli o Alessandria, o del Patriarcato rumeno o di quello serbo, oppure i moderni Sinodi orientali cattolici non hanno badato alla divisione in XIV titoli, lasciata all'archeologia. Per carità che non si faccia di questa cifra di XIV una cifra fatidica e quasi dommatica. Se occorrono per la chiarezza meno o più di XIV titoli che se ne metta meno o più. Un'occhiata data nell'edizione greca del Mai (*Spicilegium Romanum*, vol. VII, parte II) al Nomocanone dei XIV titoli inesattamente attribuito a Fozio..., all'elenco dei titoli e dei rispettivi capitoli di ognuno (pp. 77-88) dimostra che vi è troppa sproporzione tra il contenuto dei titoli I, II, IV, VIII e XIII, ricchi di materia, e gli altri, quasi scheletrici ».

Detto questo il Consultore si pronuncia in favore del PROGETTO 69, pur notando che chi lo ha proposto « si è sforzato di non oltrepassare la cifra XIV, e così il suo piano non sfugge alla critica del prof. Falco ». Il Consultore propone quindi che il Codice sia diviso in titoli, ma « che non si badi alla cifra XIV, ma che i titoli siano venti ed anche di più se occorre ».

Il Consultore prosegue con una analisi più dettagliata del suddetto Indice accettato in linea di massima, con diverse modifiche, ed arriva a proporre lo schema seguente di 16 titoli (si noti che la locuzione « come nel P. Herman » che appare più volte nello schema, si riferisce al PROGETTO 69):

1. De sanctissima Trinitate et de fide catholica: come nel P. Herman,
2. De ritibus orientalibus: come nel P. Herman
3. De sacra Hierarchia

Cap. 1 - 4 come nel P. Herman

Cap. 5 - De Patriarchis et de Exarchis sive Vicariis patriarchalibus

Cap. 6 - De Curia patriarchali

Cap. 7 - De Catholicis, Maphriano Syrorum et Archiepiscopis qui Ecclesiis proprii iuris praesunt

Vi è aggiunta una nota, nella quale si spiega perché le parole « De Catholicis » non sono specificate con « Armenorum et Chaldaeorum ». Il motivo ne è che « vi è anche il Catholicos dei Georgiani » ortodosso al quale, se divenisse cattolico, bisogna lasciare « la porta aperta senza nominarlo ».

Cap. 8 - De metropolitibus et Archiepiscopis minoribus

Cap. 9 - De Episcopis

Cap. 10 - De Exarchis sive Administratoribus Apostolicis

Cap. 11 - De aliis Praelatis

Cap. 12 - De Coadiutoribus et Auxiliaribus Episcoporum

Cap. 13 - De curia eparchiali

Cap. 14 - De Presbyteris cathedralium

Nella nota si specifica che si tratta « De Capitulis Canonorum » e che le parole « Canonicus, Capitulum, Vicarius capitularis » sono « latinissime e debbono essere bandite dal Codice » e « checché ne dicano gli interessati, non ci vorrebbe altro per far considerare tutto il Codice come un'opera di latinizzazione larvata ».

Cap. 15 - De Consultoribus eparchialibus

Cap. 16 - De Sede impedita aut vacante et de Administratore sedis vacantis

Cap. 17 - De Protopopis, Periodeutis et aliis Vicariis foraneis

Il Consultore nota: « così faccio una parte alla terminologia bizantina, a quella antiochena (si può aggiungere « Archidiaconis » per i Caldei) ed a quella generale presa dalla lingua latina ».

Cap. 18 - De Parochis

Cap. 19 - De Vicariis parochialibus

Cap. 20 - De ecclesiarum rectoribus

4. De Conciliis et Synodis, come nel P. Herman

5. De statu ed officii clericorum, come nel P. Herman

6. De monachis et religiosis

In questo titolo il Consultore si discosta dal PROGETTO 69, adottando piuttosto il PROGETTO 71, Tit. X.

Pars II - De Monachis

Cap. 1 - De vita monastica

Cap. 2 - De vita eremitica

Cap. 3 - De monasteriis autonomis

Cap. 4 - De monasteriis exemptis.

Nella nota si specifica che si tratta della « esenzione pontificia ».

Cap. 5 - De monasteriis stauropegiacis

Nella nota si specifica che si tratta della « esenzione patriarcale ».

Par II - De ramis orientalibus Ordinum vel Congregationum latinorum

Pars III - De Religiosis non monachis (« capitoli da determinarsi »)

Nella nota si specifica che si tratta di « tutti quelli che non conducono la vita monastica pura, con o senza opere compatibili con la vita monastica ».

Pars IV - Normae universis monachis atque religiosis communes

« (Capitoli come nel Progetto [PROGETTO 69]: soltanto il VI verrebbe intitolato: « De votis temporalibus et perpetuis »)

Nella nota aggiunta si « suppone » che la « distinzione tra voti solenni e semplici, sconosciuta all'Oriente, verrà soppressa ».

7. De laicis, come nel P. Herman

8. De potestate legislativa, come nel P. Herman

9. De magisterio ecclesiastico, come nel P. Herman

10. De cultu divino, come nel P. Herman

11. De sacramentis, come nel P. Herman; « però il Battesimo e la Cresima nel medesimo capitolo. Così la disciplina orientale, e suppongo che

il privilegio di cresimare verrà restituito a tutti i sacerdoti orientali senza eccezione, anche se si dovesse fare questa riforma gradatamente ».

12. De bonis Ecclesiae temporalibus, come nel P. Herman

13. De processibus

Circa questo ultimo titolo il Consultore osserva che esso non sfugge alla critica di accomunare « in modo singolare i processi civili e penali alle cause di beatificazione e di canonizzazione ». Pertanto il Consultore ritiene necessario che si crei un nuovo titolo (tit. XIV) per le cause di beatificazione e canonizzazione.

14. De Servorum Dei beatificatione et canonizatione

15. De delictis et poenis

16. De missionibus latinis in adiumentum orientalium

Circa il titolo XVI il Consultore osserva che « esso è da farsi » perché « sarebbe strano che in occasione della promulgazione del Codice orientale non si trattasse una buona volta del metodo da seguire da tutte queste Congregazioni che spendono zelo enorme quasi inutilmente, senza risultati, se non spesse volte quello di latinizzare pian piano, perché il loro metodo è sbagliato ».

CONSULTORE VI (Hindo) ha forti riserve circa il motivo con il quale nel fascicolo inviato ai Consultori si cerca di sostenere la divisione del Codice in 14 titoli, come se essa fosse « molto conveniente, dato che il Nomocanone è diviso in altrettanti titoli » e che avrebbe disposto « bene anche i dissidenti, i quali al sentire che il Codice Orientale è composto di quattordici titoli non disdegneranno di maneggiarli ».

Questo Consultore osserva a tal proposito quanto segue:

« Il motivo dato per cui si vuole adottare la divisione del nostro Codice in XIV titoli, non sembra veramente tanto convincente. Forse ciò piacerebbe ai Bizantini, ma non agli Alessandrini, Antiocheni, Caldei, Malabaresi, Armeni ecc. Il *Nomocanone* di Bar-Hebraeus è diviso in 40 *titoli*, suddivisi in varie *sezioni*. Il Sinodo di Sciarfeh (1888) ha 19 capitoli (300 pagine con 10 appendici (166 pagine). Si può dire lo stesso per gli altri gruppi, la tradizione, in questo punto, non è unanime e non poteva esserlo dal momento che la materia trattata dai Sinodi o dai canonisti era varia, più o meno ampia secondo i bisogni del tempo. Non possiamo noi, nel secolo XX, seguire l'ordine di un canonista del secolo X. Si dovrà anzitutto osservare l'ordine logico nella distribuzione della materia sia in libri o titoli, sia in capi, articoli, paragrafi... Non è necessario affat-

to l'ordine del C.I.C., ma neanche è consigliabile voler condensare tutta la materia del Codice orientale (e ce n'è) in XIV titoli... Mi piace più l'idea del compianto Card. Sincero: divisione in *libri*».

Tutto sommato questo Consultore si pronuncia per la divisione del Codice in libri, e a favore del relativo PROGETTO 63, al quale fa infatti alcune osservazioni. Tra l'altro è dell'opinione che non conviene parlare del Romano Pontefice subito all'inizio del Codice, perché ciò «sembra troppo forzato e forse avrebbe risultato contrario a quello a cui si mira». Egli propone di parlare nella sezione «De S. Hierarchia». Suggerisce anche che «prima di parlare di riti orientali (il primo titolo del Liber I) occorre parlare del soggetto di questi riti, ossia «De Ecclesia orientali».

CONSULTORE VII (Amadouni) è un pò prolioso nel formulare i voti riguardanti la sostanza orientale del futuro Codice, mentre mette in minore rilievo le questioni sulla forma. Tuttavia circa l'indice del Codice si esprime brevemente come segue: «Preferisco abbandonare la divisione in libri del C.I.C., per riassumere tutto il materiale in titoli, il numero dei quali rimetto a fissare durante la redazione».

CONSULTORE VIII (Souarn) innanzitutto afferma che «a vraie dire, j'ai regretté que les éminents Délégués orientaux aient cru devoir prendre absolument l'ordre du Droit Canon latin pour la préparation du Code Oriental. C'était s'exposer à faire un travail d'adaptation. Et de fait, les rédacteurs s'exposaient ainsi à subir comme à leur insu la rigidité latine qui contraste avec l'élasticité orientale». Pertanto il Consultore darebbe «raison à ceux qui préfèrent suivre un ordre différent dans la Codification orientale».

«Le seul fait», scrive, «de suivre le Code latin pour la Codification orientale est capable de créer un préjugé défavorable pour ceux qui ont travaillé au *schema*. En réalité les Délégués orientaux ont produit un effort sérieux et consciencieux pour leurs Eglises respectives et la Sainte Eglise; ils ont eu également la plus grande liberté. Cette collaboration de six ans a eu comme résultat le Schéma complet du droit Canon et la *publication des sources orientales* accueillie avec éloge par les savants Orientalistes. Mais il y aura toujours le préjugé d'une adaptation du Code latin; et un préjugé est tellement tenace! Il ne faut pas trop s'en inquiéter pourtant.

Quant au Code proprement dit, il comprendrait les titres principaux suivants tels que je crois pouvoir les présenter après avoir consulté plusieurs Manuels orientaux d'orthodoxes, notamment chez les Grecs. Bien entendu, j'ai adopté ensuite une division qui est mienne.

A) Ἱερατικὴ ἐξουσία	1) Potestas ordinationis
B) Διοικητικὴ ἐξουσία ἢ ἱεραρχία	2) Potestas Gubernii (Hierarchia)
C) Νομοθετικὴ ἐξουσία	3) Potestas legislationis
D) Διδακτικὴ ἐξουσία	4) Potestas magisterii
E) Κτητορικὴ ἐξουσία	5) Potestas proprietatis
F) Ἀγιαστικὴ ἐξουσία	6) Potestas sanctificationis
G) Δικαστικὴ ἐξουσία	7) Potestas iudicii
H) Ποινικὴ ἐξουσία	8) Potestas coercionis vel Ius poenale

Il semble facile de grouper sous ces titres (de couleur orientale, j'espère), la matière contenue dans le Code oriental ou le Schema déjà préparé. En tout cas il est préférable d'abandonner l'antique division du Droit Romain: *De personis et rebus* qui est par trop surannée; d'autant plus qu'on ne voit pas pourquoi certaines questions comme les jours de fête, le jeûne et l'abstinence, les processions, le voeu sont traitées dans le livre: *De rebus*...

*Dans le premier titre* figurerait le pouvoir d'Ordre avec tout ce qui se rapporte à ce Sacrement, les droits et les devoirs des clercs, etc. Peut-être serait-il préférable d'insérer le traité de la vie religieuse.

*Au second titre De hierarchia* il serait question du Souverain Pontife, de ses Conseillers immédiats, des Organes du Saint-Siège.

Traité spécial et complet *De Patriarchis*.

Puis viendraient les Métropolitains, les Evêques, les Vicaires Apostoliques, les Curés, les Vicaires. Un chapitre spécial serait consacré aux Conciles et Synodes.

*Sous la troisième rubrique: Pouvoir législatif* se grouperaient les questions concernant le pouvoir de juridiction ordinaire ou délégué, les normes générales sur les lois ecclésiastiques, la coutume, les rescripts, les privilèges, dispenses, la « Supputatio temporis » mais avec des conclusions moins rigides.

*Quatrième titre: Pouvoir de Magistère.* Tout naturellement sont traitées à cet endroit les questions de Magistère ecclésiastique comme les prédications, les catéchismes, les Séminaires, les Ecoles...

*Cinquième titre: Ius ou Potestas proprietatis.* Traité des bénéfices ecclésiastiques; biens temporels ecclésiastiques, Eglises, oratoires, cimetières.

*Sixième titre:* Les moyens de sanctification désignent évidemment les Sacrements, les jours de fête, le jeûne, le voeu, les processions, les indulgences, confréries.

*Septième titre: Potestas iudicii.* Ici viendrait la section des jugements et des procès, la prohibition de certains livres etc. l'index...

*Huitième titre.* Il s'agirait du droit pénal avec des emprunts aux anciens canons; il correspondrait aux *Delictis et poenis* de notre Code latin.

Telle est la proposition que je me permettrai de faire après mure réflexion; je n'ai nullement l'intention de le faire prévaloir et même je me résigne d'avance au malheureux sort qui peut lui être réservé. Mais du moins me concédera-t-on que les titres ci-dessus ont une « foggia » orientale ».

Nota. Nel 1930 era il P.R. Souarn a proporre la divisione in 14 titoli pubblicata in *Echos d'Orient*, come è stato già accennato.

CONSULTORE IX (Larraona) insiste molto che nella « forma giuridica sostanziale », vale a dire, « in tutto quello che serve a descrivere senza equivoci la portata e i limiti della legge », bisogna « mettere a profitto la precisione e l'esattezza del linguaggio giuridico » moderno tuttavia si dichiara « in fondo d'accordo » che, per quanto riguarda la divisione del Codice Orientale, la base « sia diversa da quella del Codice latino, che si prenda come tipo una collezione antica, delle più note in Oriente, che la partizione fondamentale sia una e continuata, non come nel Codice latino, nel quale sono due partizioni, libri e titoli e questi si continuano soltanto entro i libri ».

Questo Consultore « prendendo per base le divisioni proposte » nei PROGETTI 69 e 71, propone il seguente progetto (datato « giugno 1936 ») con lo scopo « di rendere un pò più logico lo schema e di avvicinarlo, senza farlo vedere, allo schema, del Codice di Diritto Canonico (= C.I.C.) » ritenendo che « se si può questo ottenere, senza danno del carattere orientale » sarà « un vantaggio per tutti, orientali e occidentali ».

1. De Sanctissima Trinitate et de fide catholica

Cap. 1 - De formula fidei catholicae

Cap. 2 - De fidei professione

2. De Catholica Ecclesia et de Ecclesiis orientalibus

Nota: Si potrebbero anche fare due titoli separati *De Catholica Ecclesia - De Ecclesiis Orientalibus*

Cap. 1 - De Ecclesiae constitutione

Nota: Questo capitolo che corrisponde alla *prima parte del titolo* (De Catholica Ecclesia) conterrebbe: a) qualche canone fondamentale sulla Chiesa a base dogmatica, importante di fronte agli scismatici; b) il piccolo trattato fondamentale del Codice *sulla persona* nella Chiesa (cann. 87-106), che deve precedere *per forza* tutto quello che sta per dirsi *sui Riti*; c) la divisione delle persone (can. 107).

Cap. 2 - De Ecclesiis orientalibus

Cap. 3 - De Ritibus orientalibus

Art. 1 - De Ritibus generatim

Art. 2 - De fidelium Ritui adscriptione

### 3. De Canonica disciplina Ecclesiarum orientalium

#### Cap. 1 - De disciplina orientali vigenti

Art. 1 - De disciplina comuni hodierna et antiqua (cann. 1-6)

Corrisponde ai cann. 1-3 del Codice (il Can. 7 deve mettersi *prima*, al tit. 2, can. 1). Si deve determinare il senso del codice (diritto orientale comune) e le sue relazioni col diritto precedente (cc. 1-6).

Art. 2 - De disciplina uniuscuiusque Ecclesiae propria

Art. 3 - De temporis supputatione

#### Cap. 2 - De diversis normis disciplinaribus

Art. 1 - De legibus

Art. 2 - De consuetudinibus

Art. 3 - De rescriptis, privilegiis et facultatibus

#### Cap. 3 - De Dispensationibus

### 4. De sacra hierarchia et ecclesiastica potestate

Quasi ardirei proporre un titolo *bipartito*, cioè *De Sacra Hierarchia et Ecclesiastica potestate*. Mi parrebbe assai più logico parlare qua della potestà, attributo *specifico* della *Hierarchia* che non dopo nel tit. VI *De statu et disciplina clericorum*. Noto a proposito che tra il *titolo* ed il *capitolo* bisogna che ci sia una suddivisione del titolo. Può essere la *parte* (come propone P. Herman (il PROGETTO 69) o la *sezione*, e meglio ancora tutte e due.

#### Pars I - De sacra hierarchia

##### Cap. 1 - De Romano Pontifice et Sede Apostolica

Art. 1 - De Romano Pontifice et Sede Apostolica

Art. 2 - De pontificio Cardinalium senatu.

Art. 3 - De Curia Romana

Art. 4 - De Legatis Romani Pontificis

##### Cap. 2 - De Patriarchis et de Curia patriarchali

Art. 1 - De Patriarchis

Art. 2 - De Curia patriarchali

##### Cap. 3 - De Primatibus, Exarchis et Metropolitibus

Art. 1 - De Primatibus et Exarchis

Art. 2 - De Metropolitibus

##### Cap. 4 - De Episcopis et de regimine ac Curia episcopali

Art. 1 - De Episcopis

Art. 2 - De Coadiutoribus et Auxiliariibus Episcoporum

- Art. 3 - De Curia episcopali (de Vicario generali, de Cancellario, de examinatoribus, ecc.)
- Art. 4 - De Collegiis regimini episcopali adstantibus (de Collegio Consultorum, de Presbyteriis et Capitulis)
- Art. 5 - De regimine Episcopali sede impedita et vacante
- Cap. 5 - De aliis Ordinariis locorum cum iurisdictione episcopali
  - Art. 1 - De Vicariis Apostolicis et Patriarchalibus
  - Art. 2 - De Administratoribus Apostolicis et Patriarchalibus
  - Art. 3 - De praelatis inferioribus
- Cap. 6 - De animarum Pastoribus cum potestate infra episcopali
  - Art. 1 - De Vicariis districtualibus
  - Art. 2 - De parochis et Vicariis parochialibus
  - Art. 3 - De ecclesiarum Rectoribus
- Pars II - De hierarchica potestate
  - Cap. 1 - De potestate hierarchica iurisdictionis ordinaria et delegata
  - Cap. 2 - De potestate ecclesiastica inferiori
- 5. De Conciliis, Synodis et Conventibus Episcoporum
  - Cap. 1 - De Concilio Oecumenico
  - Cap. 2 - De Conciliis plenariis, interritualibus, patriarchalibus et provincialibus
  - Cap. 3 - De Synodis dioecesanis
  - Cap. 4 - De Synodo patriarchali regiminis
  - Cap. 5 - De Episcoporum conventibus
- 6. De status clericalis disciplina et communibus clericorum officiis ac beneficiis
  - Pars I - De status clericalis disciplina
    - Cap. 1 - De clericorum adscriptionibus
    - Cap. 2 - De iuribus ac privilegiis clericorum
    - Cap. 3 - De clericorum obligationibus
    - Cap. 4 - De reductione clericorum ad statum laicalem
  - Pars II - De communibus clericorum officiis ac beneficiis
    - Bisogna *unificare* i due trattati *de officiis et beneficiis*.
    - Cap. 1 - De officiis ac beneficiis generatim
    - Cap. 2 - De officiorum ac beneficiorum erectione, modificatione ac suppressione
    - Cap. 3 - De officiorum provisione ac beneficiorum collatione: hic *De iure patriarchatus*.

Cap. 4 - De iuribus ac obligationibus titularium officiorum ac beneficiorum

Cap. 5 - De amissione et dimissione officiorum et beneficiorum

7. De religiosis
8. De laicis
9. De Sacramentis
10. De cultu divino
11. De Magisterio ecclesiastico
12. De bonis temporalibus
13. De processibus
14. De delictis et poenis

N.B. - Per lo sviluppo dei titoli VII-XIV mi rimetto per il momento a quanto hanno scritto il Rev.mo P. Herman (PROGETTO 69) e i compilatori degli altri Schemi...

Roma, giugno 1936.

CONSULTORE X (Ippolito della Sacra Famiglia) scrive a proposito della forma orientale del futuro Codice che: « Se la questione della forma dovesse decidersi con criteri esclusivamente scientifici, si potrebbe disputare sull'esistenza stessa della presupposta *forma orientale*, come contrapposta ad un *forma occidentale*. Ma, ammettendo volentieri che nel caso nostro prevalgono altre ragioni che esigono che il futuro Codice orientale sia diverso di quello occidentale anche in ciò che riguarda la forma, passo a determinare i criteri che secondo il mio parere si devono tenere in conto ». Proseguendo, il Consultore nota innanzitutto « la grave difficoltà che vi sarà d'evitare le temute critiche di latinismo mosse dai dissidenti e da qualche altro fanatico, qualunque sia la forma che avrà il Codice. La ragione è che non si potrà evitare in nessun modo la grande somiglianza dei due Codici. Ciò per due motivi:

1° Essendo la Chiesa di Cristo unica, le leggi più fondamentali ed anche più numerose sono comuni alla Chiesa orientale ed occidentale; donde l'identità sostanziale dei due Codici nella loro massima parte. E, si capisce, questa difficoltà è insormontabile. D'altra parte conviene averne conto sia per non valutare troppo certe critiche che procedono o dalla ignoranza, o dal fanatismo o da mala fede, sia per non alimentare delle illusioni di poter fare un Codice orientale che non assomigliasse affatto al Codice della Chiesa latina. Essendo le Chiese orientale e occidentale due sorelle gemelle, è impossibile che i loro Codici non siano o sembrino fratelli.

2° Il secondo motivo donde procederà la loro grande somiglianza è la via adoperata dai Delegati nella compilazione dello schema. Seguendo passo

per passo il C.I.C., è naturale che sia venuto fuori uno schema identico anche in tanti punti secondari ed accidentali che facilmente sarebbero stati diversi, se lo schema fosse stato redatto ispirandosi esclusivamente nelle collezioni orientali». Continuando il Consultore asserisce che « non c'è da lamentarsi troppo. Se le nazioni civili, anche quelle orientali, nonostante il loro nazionalismo vivo ed esacerbato, prendono senza scrupolo il Codice di un'altra nazione, anche occidentale, come modello per la redazione del loro Codice nazionale approfittando giustamente dei progressi tecnici degli altri, a più ragione può far ciò la Chiesa orientale con il Codice della Chiesa latina ».

Più in concreto questo Consultore propone i seguenti due criteri fondamentali:

« 1° Il Codice orientale segua la forma tradizionale dei decreti e canoni dei Sinodi orientali e la disposizione delle collezioni orientali.

2° Ma ciò senza danno grave del valore giuridico e scientifico del Codice.

Per questa seconda ragione », ritiene il Consultore, « il Codice orientale deve mantenere, quando occorra, la divisione dei canoni in paragrafi e numeri, quantunque ciò sia sconosciuto nelle collezioni antiche ».

Circa l'ordinamento della materia, egli è d'accordo con coloro che ritengono opportuna « la soppressione della divisione in libri » e, da parte sua, propone che « la divisione suprema sia in titoli in serie continuata » pur specificando che « non si deve tener gran conto al loro numero che sia precisamente di XIV » il che si « deciderà in tempo opportuno ».

CONSULTORE XI (Herman) ha proposto il PROGETTO 69, di 14 titoli (il progetto data al 29 febbraio 1936), tuttavia, va notato, che non ritiene il numero 14 come tanto importante. Infatti in una lettera, poco anteriore al progetto (è del 15 febbraio 1936) questo Consultore si esprime, circa la divisione del Codice, come segue:

« Confesso che mi piacerebbe di più avere una divisione in XIV fin a XX titoli per queste ragioni.

a) la divisione del C.I.C. non è pratica. Sono due divisioni che si frammischiano, quella in libri e quella in titoli. L'ultima serve adesso difatti soltanto a scopi letterari. Ma per sé la divisione in titoli è più concreta e perciò preferibile.

b) la divisione in libri è abbastanza artificiale specialmente per il libro III *De rebus*, come è stato spesso rilevato ».

Dopo un accurato studio di altri progetti questo Consultore, il 31 maggio 1936, scrive che essi si possono distinguere in due gruppi: quelli che raggruppano in un sol titolo tutti i sacramenti, e quelli che trattano di essi in titoli separati. Alla prima categoria, che il Consultore chiama « più vicina al Codice

latino » appartenerebbero oltre al suo PROGETTO 69 (tit. IX « De Sacramentis »), anche il PROGETTO 67 (tit. XIV « De sacramentis ») e il PROGETTO 71 (tit. VII « De sacramentis »).

Alla seconda categoria chiamata « più libera » appartenerebbero il PROGETTO 64 (tit. I « De la Foi Catholique et du Baptême »; tit. III « Du mariage »; tit. IV « De l'Ordination et des Clercs »; tit. XI « De sacrements et Sacramentaux ») e il PROGETTO 66 (tit. I « Foi Catholique, Baptême, Confirmation »; tit. II « Communion »; tit. III « Mariage », tit. IV « Ordinations. Clercs »; tit. IX « Messe. Prières, Sacramentaux, Jeûnes, Fêtes »; tit. XII « Extrême-Onction, Pénitences, Peines »).

Scrivo a tal proposito quanto segue:

« Prima dunque di scendere ad ulteriori particolari, mi sembra che sarebbe da scegliere fra le due vie: oppure lasciare i sacramenti in un solo titolo oppure dividerli. Da questo poi seguono molte ulteriori determinazioni.

Per sé il sistema del C.I.C. è piuttosto dottrinale. L'unire i sacramenti sotto un capo è l'effetto della speculazione scolastica, non della vita. E' significativo che gli antichi canonisti trattarono sempre in luoghi diversi dei vari sacramenti. Perciò non sarei opposto di principio alla separazione. Ma in pratica non è facile di proporre un indice soddisfacente. Si potrebbe congiungere il battesimo con la fede, la penitenza con i delitti e le pene ecclesiastiche, l'unzione degli infermi con la morte e i funerali, assegnare al matrimonio un capo da sé, ecc. L'ordinazione andrebbe insieme con i chierici. L'adottare questo sistema domanda una completa e accurata rielaborazione dell'ordine del Codice. Vorrei ancora accennare ad un'altra cosa. Il Codice ha scelto per i sacramenti un ordine abbastanza simile per tutti. Nel sistema del Codice latino questo va molto bene. Se si accettasse la divisione e la distribuzione dei sacramenti questo non sarebbe più tanto logico; si dovrebbe dunque riprendere l'ordinazione dei singoli capi in rapporto con le altre materie ivi trattate.

Se si accetta l'altro sistema, le differenze non sono così essenziali fra le varie proposte e in una adunanza potrebbero forse essere definite le preferenze da darsi ».

CONSULTORE XII (Goyeneche) è molto breve riguardo a tale materia. Accetta espressamente il PROGETTO 67 diviso in 19 titoli « salva la libertà di cambiarlo o modificarlo qualora le materie medesime lo richiedessero » e aggiunge che « veramente l'ordine in tutti i Codici più che ad un concetto scientifico corrisponde ad un concetto pratico ».

LA DECISIONE DELLA « QUARTA PLENARIA »

del 29 dicembre 1936

Con quanto si è detto finora è evidente che la « Quarta Plenaria dei Cardinali Membri della Commissione » aveva sufficiente materiale a sua disposizione. Questa « Plenaria » ebbe due riunioni: una « preliminare » il 28 novembre 1936 e l'altra « definitiva » il 29 dicembre 1936. Ad entrambe le riunioni erano presenti otto Cardinali Membri della Commissione e cioè: M. Massimi - Presidente; G. Serafini; C. Salotti; F. Marmaggi; L. Maglione; P. Boetto, G. Mercati e E. Tisserant.

Sul tavolo erano quattro « DUBBI » che si riportano qui per intero, perché venga evidenziato il contesto nel quale si trovava il « DUBBIO III », che è il solo ad essere oggetto di questo studio, ed anche perché venga sottolineato il fatto che nella precedente Commissione tutte le questioni, che ancora oggi si propongono qualche volta come « nuove », furono già ampiamente trattate. I « DUBBI » che costituiscono il programma della « Quarta Plenaria » erano i seguenti:

« I. In quale lingua deve essere redatto il Codice orientale? »

II. Dato che la redazione del Codice debba farsi in lingua latina, di quali termini giuridici si dovrà fare uso, dei latini o degli orientali? »

III. Quale ordine deve seguire il Codice orientale nelle sue principali divisioni: quello del C.I.C. oppure altro, conforme alla tradizione orientale? »

IV. Quali sono gli elementi della forma orientale da dare al Codice? »

a) Se e in che modo nella redazione del Codice si debba avere prevalentemente in vista il rito bizantino? »

b) Se si debbano mettere proemi nel Codice; e nell'affermativa di quale natura essi debbono essere? »

c) Se nella redazione dei canoni la Sacra Scrittura debba eventualmente essere citata? »

d) Se convenga prendere parole e frasi dal fondo orientale (Liturgia, Padri, Concili anche particolari)? »

e) Se, oltre la parte dispositiva, i canoni debbano eventualmente contenere motivazioni ed esortazioni? »

f) Se e in quale misura il testo dei canoni debba sacrificare la precisione e la concisione giuridica, alle esigenze della facilità e della praticità? »

g) Se e in quale misura oltre il diritto comune a tutti gli Orientali, il Codice debba contenere il diritto particolare delle varie Comunità orientali? »

h) Se siano da seguirsi le norme indicate (1)... per la citazione delle fonti? ».

(1) - Si tratta delle « Note stese dalla Segreteria » su questo argomento, che potranno essere oggetto di uno studio ulteriore.

Come già accennato sopra, in questo studio ci si limita al « DUBBIO III » e cioè alla domanda: « quale ordine deve seguire il Codice orientale nelle sue principali divisioni: quello del C.I.C. oppure altro, conforme alla tradizione orientale »?

Relativamente a questa materia come trattata nella riunione « preliminare » del 28 novembre 1936 si legge nei relativi Verbali quanto segue:

« L'E.mo *Presidente* legge il dubbio e la proposta risoluzione seguente: « Si adotti quell'ordine che è in piena conformità con le tradizioni e con i desideri orientali e la divisione in titoli (XIV, o più cfr. Nomocanoni ecc.) » e la chiarisce con alcune spiegazioni.

L'E.mo *Serafini* aderisce alla proposta, perché scevra d'ogni complicazione.

L'E.mo *Salotti*: idem.

L'E.mo *Marmaggi*: Idem. Salta agli occhi che bisogna seguire un ordine orientale; è il salvacondotto del Codice. La divisione in XIV titoli p. es., ad imitazione del Nomocanone sarebbe una bella raccomandazione per gli Orientali. L'indice proposto a p. 91 è abbastanza buono.

L'E.mo *Maglione*: idem.

L'E.mo *Boetto*: in titoli, XIV e più, quanti saranno necessari perché sia completo il Codice.

L'E.mo *Mercati*: L'ordine orientale come i manuali di diritto orientale. La proposta di P. Souarn a p. 91 è abbastanza buona.

L'E.mo *Tisserant*: In titoli, conservando magari il testo dei titoli del Nomocanone dei XIV titoli, pur ampliandolo o aggiungendovene altri ».

Come si vede, la decisione di non seguire l'ordine sistematico del C.I.C. e di dividere il C.I.C.O. in « titoli » sembra essere stata del tutto unanime. E' da notare solo che due Cardinali Membri, riferendosi alla « p. 91 » del fascicolo Num. I di questa « Plenaria », ritenevano « buona » o « abbastanza buona » la proposta del CONSULTORE VIII summenzionato che divideva il Codice in 8 titoli distinguendo nella Chiesa altrettante « potestates », seguendo in ciò i manuali greci.

Nella riunione « definitiva » del 29 dicembre 1936, presenti gli stessi otto Cardinali, fu ridiscusso molto ampiamente il « DUBBIO I », riguardante la lingua del futuro Codice.

Il « DUBBIO II » fu risolto in favore di un testo bilingue, latino-greco.

Per quanto riguarda altri due « DUBBI » i Cardinali in massima parte confermarono le decisioni prese nella riunione preliminare del novembre precedente.

Circa il « DUBBIO III », in particolare, si legge nei rispettivi Verbali solo la seguente brevissima frase: « Tutti gli Eminentissimi sono d'accordo che va usato nei due testi l'ordine più comune agli Orientali ».

Secondo la prassi usuale dopo ogni « Riunione Plenaria » i Verbali della medesima venivano trasmessi al Papa. Il giorno 8 febbraio 1937, ebbe luogo la relativa udienza concessa al Segretario della Commissione A. Coussa. Nei Verbali circa questa udienza si legge riguardo al « DUBBIO III » che « S. S. approvò le risoluzioni prese », mentre in un foglio intitolato « Decisioni approvate » nell'udienza si specifica:

« Dubbio III: quale ordine deve seguire il Codice orientale nelle sue principali divisioni: quello del C.I.C., oppure altro, conforme alla tradizione orientale? »

R. - Si adotti nei due testi l'ordine che è in piena armonia con le tradizioni e con i desideri orientali, e quindi la divisione in titoli (XIV o più, cfr. Nomenclone, ecc.) ».

DECISIONE DELLA « VENTUNESIMA PLENARIA »  
del 9 luglio 1941

La decisione, presa dalla « Prima Plenaria » del 23 dicembre 1935, di iniziare il Codice Orientale con sette rubriche preliminari, che appaiono nel PROGETTO 68, doveva essere conciliata con quella della « Quarta Plenaria » del 29 dicembre 1936, relativa alla divisione del Codice in « Titoli », prima di procedere alla riunificazione dei molteplici schemi contenenti singole parti del futuro Codice in un unico schema.

Questo compito fu affidato alla « Ventunesima Plenaria » come risulta già dal suo oggetto formale che era, appunto, le « Prime rubriche e Indice del Codice Orientale ».

Nel « foglio d'ufficio » inviato in precedenza ai Cardinali Membri si proposero alla loro riflessione le seguenti proposte circa i sette « titoli » del PROGETTO 68:

Titolo I *De fide catholica*: « che il Codice orientale si inizia con la rubrica *De fide catholica* è cosa che si presenta bene perché conforme alla tradizione e alle preferenze orientali ».

Titolo II *De fide Ecclesiae orientalis in Primatum Romani Pontificis*, venga soppresso « perché dottrinale e apologetico ».

Titolo III *De primatu iurisdictionis Romani Pontificis* venga soppresso « perché assorbito da quanto si dirà in proposito parlando in sede propria del Romano Pontefice ».

Titolo IV *De Ecclesiarum orientalium dignitate* « sembra doversi sopprimere, rinviando la menzione, certo opportuna, nella prefazione del Codice Orientale o alla Costituzione Pontificia per la promulgazione di esso ».

Titolo V *De ritibus orientalibus* sia il « titolo II. In esso si considera la Chiesa orientale nei suoi caratteri particolari ».

Titolo VI *De patriarchis* « viene collocato in propria sede come nel proposto Indice » (cfr. qui sotto).

Titolo VII *De verborum significatione* « trova il posto » alla fine del Codice.

Nello stesso « foglio d'ufficio » dopo alcune pagine riguardanti il titolo I, cioè i canoni « *De fide catholica* », si sottoponeva alla considerazione dei Cardinali Membri della Commissione la seguente « Proposta di indice C.I.C.O. », contenente 24 titoli con le relative spiegazioni e note:

1. *De fide catholica*
2. *De ritibus orientalibus*
3. *De personis* (*oppure: De personis physicis et moralibus*): cann. 87-107 C.I.C.
4. *De sacra hierarchia* (cann. 108-144; 196-210; 215-486. I canoni 145-195 su gli *uffici* vanno con i canoni su i *benefici*. Vedi tit. VII):
5. *De magisterio ecclesiastico* (cc. 1322-1408).
6. *De legibus, de consuetudine et de dispensationibus*
7. *De rescriptis et de privilegiis*
8. *De officiis et beneficiis deque aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus*
9. *De baptismo et confirmatione*
10. *De sanctissima Eucharistia*
11. *De paenitentia et de extrema unctione*
12. *De ordine*
13. *De matrimonio*
14. *De sacramentalibus*
15. *De locis et temporibus sacris*
16. *De cultu divino*
17. *De monachis ceterisque religiosis*
18. *De laicis*
19. *De bonis Ecclesiae temporalibus*
20. *De delictis et poenis*
21. *De iudiciis*
22. *De peculiaribus dirimendarum causarum formis*
23. *De causis Servorum Dei*
24. *De verborum significatione et de supputatione temporis*

« N.B. Della nomenclatura orientale si terrà conto nello schema approvato.

Il progetto di indice, che viene presentato agli E.mi, è stato redatto con l'intento di venire incontro alla tradizione e ai voti dell'episcopato orientale.

E' stato esaminato in primo luogo l'ordine seguito dal Nomocanone dei XIV titoli attribuito a Fozio, e si è visto che il Nomocanone non segue l'ordine logico (1) che possa comunque servire di guida. Sono stati poi presi in considerazione quasi tutti i sinodi recenti delle comunità orientali.

Tale esame è stato utile a mostrare le grandi linee del loro sistema. Alcuni di essi (2) trattano, in primo luogo, della fede, in secondo luogo, del culto e dei sacramenti, e, in terzo luogo, della gerarchia. Altri (3) invece, pongono al secondo posto la gerarchia, e, al terzo, il culto e i sacramenti.

Quindi sono state esaminate le varie proposte di indice del condendo Codice, fatta dall'episcopato orientale(4) e dai Consultori di questa Commissione(5).

Tutto considerato, si è visto come le fonti orientali non offrono un sistema che possa essere utilmente seguito nel Codice Orientale. Seguendo il Nomocanone o altra fonte schiettamente orientale, la materia non verrebbe bene disposta, mentre non si avrebbe la soddisfazione di seguire una costante tradizione orientale, che nel caso, non esiste.

D'altra parte, essendo stata la Codificazione preparata secondo l'ordine del C.I.C., è ragionevole la tendenza di non allontanarsi troppo da esso. Il che sembra possibile. pur dando in molte cose soddisfazione alle preferenze orientali.

I. Il Codice viene diviso in titoli, soppressa la divisione in libri. Ciò, che è conforme al Nomocanone - senza che tale conformità debba estendersi al numero dei titoli -, permette di evitare l'accusa fatta al C.I.C. di trattare sotto una stessa rubrica cose del tutto eterogenee, p. es., dei Sacramenti e dei beni temporali, delle cause criminali e di quelle dei Servi di Dio.

II. La prima rubrica viene riservata alla fede cattolica secondo la costante tradizione e le indubbie preferenze orientali.

III. La seconda rubrica è *De ritibus orientalibus*. Così il Codice ha una introduzione di carattere prettamente orientale.

IV. La rubrica del primo libro del C.I.C. *Normae generales* non figura nel progetto. La ragione di questa soppressione è duplice. Da un lato essa è stata giustamente considerata dalla scienza come inesatta, perché non corrisponde a ciò che in un Codice potrebbe essere la parte generale, ma contiene soltanto *alcune* norme riguardanti leggi, consuetudini ecc.

Fanno eccezione i canoni preliminari (1-7) i quali verranno nel Codice orientale premessi al primo titolo, e il titolo *De temporis supputatione* (cc. 31-35) che potrà p. es. essere collocato in fine insieme col *De verborum significatione*.

D'altra parte un trattato di norme veramente generali in un Codice sembra meno conforme alla tradizione, e, alla mentalità orientale. Il contenuto del primo libro potrà essere distribuito in due titoli: a) *De legibus, De consuetudine et de dispensationibus*; b) *De rescriptis et de privilegiis*.

V. Il contenuto dei cc. 87-107 del C.I.C. riguardanti le persone in genere, nel Codice orientale forma un titolo (*De personis, de personis in genere, de personis physicis et moralibus*).

VI. Segue il titolo *De sacra hierarchia* che comprende oltre la sezione *De clericis in genere* (v. cc. 108-124), fatta eccezione dei canoni riguardanti gli uffici ecclesiastici (cc. 145-195), la sezione *De clericis in specie* (cc. 215-486).

VII. Al titolo *De sacra hierarchia* viene immediatamente dietro quello *De magisterio ecclesiastico*.

Seguono i due titoli; a) *De legibus, de consuetudine et de dispensationibus*; b) *De rescriptis et de privilegiis*.

Viene appresso il titolo *De officiis et beneficiis*. In questo modo si unisce intimamente alla s. gerarchia ciò che riguarda il magistero, il potere legislativo e amministrativo.

VIII. I Canoni su i Sacramenti, materia di capitale importanza, che alcune fonti orientali pongono prima della gerarchia, vengono invece dopo di essa, in conformità di altre fonti orientali e per evitare di disturbare profondamente e senza sufficiente ragione l'ordine del C.I.C. che nel trattare dei Sacramenti, a ogni passo, suppone i canoni su la s. gerarchia. In conformità però delle simpatie degli orientali e col vantaggio di trattare sotto ciascun titolo una materia omogenea, i Sacramenti vengono distribuiti nei titoli seguenti:

- a) Battesimo e Confermazione;
- b) SS.ma Eucharistia;
- c) Penitenza e Estrema unzione;
- d) Ordine;
- e) Matrimonio.

Segue il titolo: *De Sacramentalibus*.

IX. Dopo i Sacramenti vengono due titoli: a) *De locis et temporibus sacris*; b) *De cultu divino*. Riguardo a quest'ultimo titolo è a notare che vi sono delle norme che si potrebbero esporre prima dei Sacramenti, ma molte altre ve ne sono che suppongono il trattato su i Sacramenti p. es. *De custodia et cultu SS.mae Eucharistiae*.

X. Dopo la materia connessa con la s. gerarchia, due titoli trattano *De monachis ceterisque religiosis* e *De laicis*.

XI. In un titolo si tratta dei beni temporali della Chiesa.

XII. Gli ultimi titoli sono riservati ai delitti e pene e ai processi. Sembra in proposito che ciò non possa presentare difficoltà alcuna, essendo la materia criminale e quella giudiziale tanto diversa dalle precedenti da essere trattata dagli Stati in Codici speciali. Sembra poi cosa preferibile dare la precedenza alla materia criminale, presupposto di un genere di giudizi. Con la divisione in titoli anziché in libri si ha l'evidente vantaggio di sostituire alla rubrica con-

gestionata e non troppo felice (*De iudiciis deque peculiaribus dirimendarum causarum formis*), le rubriche di tre titoli: a) *De iudiciis*; b) *De peculiaribus dirimendarum causarum formis*; c) *De causis Servorum Dei*. A modo di appendice si ha il titolo *De verborum significatione*».

- Note: 1. V. appendice, n. 4 [ove vi è indice del Nomocanone].  
2. V. Sin. libanese (1736), Qarqafè (1806) e Alessandri-dei Copti.  
3. P. es. il Melkita di Ain-Traz (1909) e l'Armeno, in Roma del 1911.  
4. V. quarta Plenaria, fasc. II.  
5. V, ib. fasc. I.

La prima riunione della « Ventunesima Plenaria » ebbe luogo il 25 giugno 1941, con 5 Cardinali Membri della Commissione presenti: M. Massimi (fungeva da Presidente e Ponente); C. Salotti; F. Marmaggi; E. Tisserant e G. Mercati.

Nel quadro del « Primo Punto » di questa Plenaria, il Card., Presidente rilesse le proposte relative ai primi sette titoli del PROGETTO 69, e i Cardinali Membri le accettarono in blocco. Nei Verbali si legge solo quanto segue: « Gli Eminentissimi approvano le proposte ivi fatte con le quali i titoli iniziali vengono ridotti a due *De fide catholica* e *De ritibus orientalibus* ».

La questione invece relativa all'Indice del Codice Orientale, fu trattata e risolta nella seconda seduta che ebbe luogo il 9 luglio 1941, alla quale erano presenti gli stessi cinque Cardinali. Nei Verbali di questa riunione si legge a proposito quanto segue:

« L'E.mo Ponente si serve delle note stese nel foglio d'ufficio e illustra il SECONDO PUNTO della presente plenaria, cioè l'indice proposto, argomento importantissimo e ampiamente studiato. A proposito del libro I *Normae generales*, S. Em.za, rilevando come la rubrica non corrisponda pienamente al contenuto, adduce l'esempio del Codice germanico (iniziato nel 1870, terminato nel 1896, entrato in vigore il 1 gennaio del 1900) nel quale il libro I intitolato *Norme generali* giustifica il titolo con la sua materia divisa in sette sezioni:

- 1.a. Delle persone;
- 2.a Delle cose;
- 3.a Dei negozi giuridici;
- 4.a Dei termini;
- 5.a Della prescrizione;
- 6.a Dell'esercizio dei diritti;
- 7.a Della prestazione di sicurtà.

S. Em.za osserva anche come i primi canoni (87-107) del secondo libro del C.I.C. possano anche essi dirsi norme generali, benché non siano sotto questo rubrica.

Quanto al titolo VIII, ei propone che l'ultima parte « deque aliis institutis ») sia posta come titolo a sè dopo il titolo XVIII mutando così la rubrica: « *De hospitalibus, orphanotrophiis aliisque similibus institutis* ».

A proposito del titolo XIV *De Sacramentalibus*, ei rileva che fu messo come titolo VIII perché non si trovò un altro modo per collocare detti canoni. Però, continua S. Em.za, P. Herman, S.I., propone che sia soppresso come titolo a sé e i pochi canoni, siano rimandati al titolo *De cultu divino*. Tale proposta - continua S. Em.za - sembra accettabile, perché più conforme alla mentalità degli Orientali e anche perché i pochi canoni, di tale titolo non hanno un'importanza paragonabile a quella dei titoli immediatamente precedenti.

I primi canoni (727-36) del libro III potranno essere distribuiti nei diversi titoli del Codice, così p. es. la simonia potrà essere rimandata al titolo *De delictis et poenis*, ecc.

A proposito del titolo *de v.s.* S. Em.za mette in rilievo l'opportunità di collocare tale rubrica nell'ultima parte del Codice. Legge in proposito quanto ricorda il P. Larraona.

« Questo titolo *de v.s.* per tradizione così civile (Digesto 50, 16) come canonica (Decretales Gregorii IX, lib. V, tit. 40; Decretales Bonifatii VIII, lib. V, tit. 12; Clementinae, lib. V, tit. 11), e anche, dato il carattere che gli si vuol dare, *per logica* sta meglio in fine ».

Quanto alla divisione in titoli e non in libri - seguita S. Em.za - sembra che essa contenti gli Orientali. Egli nota che il Nomocanone di Bar-Ebreo è diviso in 40 titoli, quello Maronita di *David* in 57 titoli.

Il numero di 24 titoli è bello e non è esagerato.

L'E.mo Salotti esprime la sua soddisfazione per il fatto che i canoni su le cause dei Servi di Dio occupano un titolo a parte. Egli dice che non è facile elaborare un buon indice e che l'indice proposto gli ha fatto una buona impressione. S. Em.za. consente nella proposta fatta dall'E.mo Ponente nei riguardi dei canoni su i Sacramentali; però, preferirebbe che, si parlasse del culto divino prima dei Sacramenti e poi dei tempi e luoghi sacri.

L'E.mo Ponente gli fa notare che il titolo sul culto divino suppone l'altro su i luoghi sacri e lo prepara, che così procede pure il C.I.C. in conformità di criteri di ordine pratico e che al più si potrebbe fare di tutto un sol titolo *Culto div., luoghi e tempi sacri*.

All'E.mo Mercati piace molto che il Codice termini con i canoni su le cause dei servi di Dio, quasi per congiungere il tempo con l'eternità.

L'E.mo Marmaggi dice che egli ha notato il lavoro fatto nella preparazione dell'indice proposto. Ei domanda dove vanno i primi canoni su i chierici (privilegi e obblighi, ecc.) e propone che in primo luogo si parli della base cioè dello stato clericale e poi si venga a parlare di chi comanda e di chi obbedisce.

L'E.mo Ponente, riferendosi al can. 108 § 3, risponde che, i canoni cui accenna l'E.mo Marmaggi vanno al principio del titolo *De sacra hierarchia*.

L'E.mo Marmaggi interroga: «dove vanno i canoni (1-6) generali?» Gli risponde l'E.mo Ponente: «prima del titolo primo». Piace all'E.mo Marmaggi la risposta. Egli poi vorrebbe unita alla rubrica *De cultu divino* la menzione *De sacramentalibus*.

L'E.mo Tisserant approva l'indice proposto e qualifica di comodo il progetto di proporre i canoni su i luoghi e i tempi sacri prima di quello sul culto divino.

L'E.mo Mercati a proposito della divisione in libri e titoli rileva che i basilici sono divisi in tre libri; che non c'è precedente della divisione dei libri in capi. Il *capo* - osserva egli nelle collezioni orientali non corrisponde al senso in cui è in uso presso i Latini.

S. Em.za non avrebbe difficoltà a conservare la divisione in libri (24 o più) e la sottodivisione di questi in titoli. Non è vero rileva egli che in Oriente si preferisce la divisione in titoli a quella in libri. Né devesi attribuire grande importanza ai sinodi recenti redatti sotto l'influsso latino.

Piace agli E.mi che si faccia uno schema della divisione e sottodivisione delle principali collezioni canoniche orientali per servirsene nella determinazione della prima e delle ulteriori divisioni del Codice orientale.

L'E.mo Mercati domanda se tutti i primi canoni (1-7) debbono premettersi al titolo primo.

Gli risponde l'E.mo Ponente in senso affermativo meno che per il can. 7 il quale va posto nel titolo *De v.s.* e ciò perché detti canoni determinano l'ambito del Codice. S. Em.za accenna alla legge introduttiva del suo lodato Codice germanico composta di moltissimi articoli.

L'indice proposto fu quindi approvato congiungendo il titolo XIV «*De sacramentalibus*» al tit. XVI «*De cultu divino*». In questo modo il numero dei titoli diminuiva di una unità. D'altra parte la sezione «*de aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus*» diventò un titolo a sé, e cioè il titolo XVIII «*De nosocomiis, orphanotrophiis aliisque id genus institutis*» e pertanto il numero complessivo dei titoli rimase di 24.

L'indice del C.I.C.O approvato dai Card. Membri nella «Ventunesima Plenaria» fu presentato al Santo Padre, insieme con le altre decisioni riguardanti i primi due titoli dello stesso Codice, ed i primi 24 canoni del C.I.C.

La relativa udienza, concessa al Segretario della Commissione A. Coussa, ebbe luogo il 31 ottobre 1941.

Il Papa, pur facendo alcune modifiche ai testi dei canoni approvati dai Cardinali « si degnò di approvare tutto ». Quanto all'Indice non vi fu introdotta alcuna modifica e pertanto esso ebbe la consueta approvazione preliminare del Santo Padre.

L'esatto testo dell'Indice così approvato si trova in un apposito foglio del dossier della « Ventunesima Plenaria » ed esso è il seguente:

1. De fide catholica
2. De ritibus orientalibus
3. De personis (cann. 87-107 C.I.C.)
4. De sacra hierarchia (cann. 108-1144; 196-214; 215-486. I canoni 145-195 su gli *uffici* vanno con i canoni su i *benefici*. Vedi tit. 8).
5. De Magisterio ecclesiastico (cc. 1322-1408)
6. De legibus, de consuetudine et de dispensationibus
7. De rescriptis et de privilegiis
8. De officiis et beneficiis
9. De sacramentis baptismi et confirmationis
10. De sanctissima Eucharistia
11. De Sacramentis paenitentiae et unctionis infirmorum
12. De sacramento ordinis
13. De sacramento matrimonii
14. De locis et temporibus sacris
15. De cultu divino
- Nota: inserire in questo titolo i canoni su i Sacramentali.
16. De Monachis ceterisque religiosis
17. De laicis
18. De nosocomiis, orphanotrophiis aliisque id genus institutis
20. De delictis et poenis
21. De iudiciis
22. De peculiaribus dirimendarum causarum formis
23. De causis Servorum Dei
24. De verborum significatione

Nota: inserire in questo titolo i cc. 31-35 « *de supputatione temporis* ».

MODIFICHE DELL'INDICE DAL 1941 ALLA « VENTUNESIMA PLENARIA »

L'Indice così approvato, fu determinante nella composizione dell'intero progetto del « Codex Iuris Canonici Orientalis », stampato dalla tipografia vaticana in soli 5 esemplari nel 1943 (cfr. *Nuntia* 1, p. 28 correggendo la cifra 50 con 5) e successivamente ristampato, con le correzioni introdotte da un gruppo di studio "ad hoc" (Coussa, Larraona, Herman) in 64 esemplari nel 1945 (cfr. *ivi*).

Tuttavia vi sono alcune notevoli differenze tra l'indice della « Ventunesima Plenaria » dell'anno 1941 e l'Indice del « Codex Iuris Canonici Orientalis » del 1943, delle quali, sebbene comprensibili e quasi ovvie, non si è riusciti a trovare nell'archivio della Commissione se non qualche traccia, segnalata più sotto, circa il tempo e modo della loro introduzione.

L'indice dei titoli del « Codex Iuris Canonici Orientalis » del 1943 era il seguente:

1. De fide catholica
2. De ritibus orientalibus
3. De personis physicis et moralibus
4. De clericis in genere
5. De clericis in specie
6. De magisterio ecclesiastico
7. De legibus, de consuetudine et de dispensationibus
8. De rescriptis et privilegiis
9. De sacramentis baptismi et confirmationis
10. De sanctissima Eucharistia
11. De sacramentis paenitentiae et unctionis infirmorum
12. De sacramento ordinis
13. De sacramento matrimonii
14. De locis et temporibus sacris
15. De cultu divino
16. De monachis ceterisque religiosis
17. De laicis
18. De beneficiis, nosocomiis, orphanatropiis aliisque id genus institutis ecclesiasticis
19. De bonis Ecclesiae temporibus
20. De delictis et poenis
21. De iudiciis
22. De peculiaribus dirimendarum causarum formis
23. De causis beatificationis servorum Dei et canonizationis Beatorum
24. De Verborum significatione

Nel progetto dell'intero Codice Orientale stampato nel 1945 al compimento del lavoro di coordinazione effettuato nelle 71 riunioni del summenzionato gruppo di studio « ad hoc », questo indice rimase immutato con l'eccezione dei titoli VII e VIII. Infatti la sezione « de dispensationibus » fu trasferita dal titolo VII al titolo VIII e pertanto il titolo VII trattava « de legibus et de consuetudine » mentre il titolo VIII « de rescriptis, de privilegiis et de dispensationibus ».

All'interno dei titoli, tuttavia, furono introdotte alcune, non molte, modifiche, che si segnalano brevemente qui d'appresso prescindendo da quelle puramente terminologiche (p.e. tit. XVI, cap. IV « in religionibus clericalibus » = « in aliis religionibus que sint clericales »; ibidem, cap. IX « in communi viventium sine votis » = « ad instar religiosorum, sine votis publicis »; tit. XXI, pars I, cap. IV « confectionis et conservationis » = « conficiendi et conservandi »; tit. XXI, pars III, cap. II, art. II « ex crimine » = « ex delicto »; ivi pars III, cap. II, art. VI dopo « sententiam » si aggiunse « deque executione sententiae »; tit. XXIII, cap. III, art. I « causis » = « processibus ») e da quelle dovute ad errori tipografici (p.e. il tit. V, pars II, art. I non appare; il tit. XXII, cap. III dovrebbe trattare « de modo procedendi in translatione parochorum »).

Le modifiche di qualche rilievo erano le seguenti:

TIT. V, Pars I

- 1943:     Cap. 9. De Exarchis qui praesunt territorio non proprio  
          Cap. 10. De Administratoribus Apostolicis  
          Cap. 11. De exarchis qui praesunt territorio proprio ceterisque praelatis inferioribus
- 1945:     Cap. 9. De Administratoribus Apostolicis  
          Cap. 10. De Exarchis  
          Art. 1. De Exarchis qui praesunt territorio proprio  
          Art. 2. De Exarchis qui praesunt territorio non proprio  
          1° De Exarchis Apostolicis  
          2° De Exarchis patriarchalibus et Archiepiscopalibus (cf. in Motu proprio « Sollicitudinem Nostram » i cann. 352-391 divisi nella stessa maniera)

TIT. V, Pars II

- 1943:     Cap. 4. De curia eparchiali  
          Art. 1. De Syncello (nel progetto è per errore omissa, inizia con l'Art. 2)  
          Art. 2. De oeconomis, ratiocinatoribus, aliisque oeconomis auxiliaribus

- Art. 3. De cancellario aliisque notariis et archivo episcopali  
 Art. 4. De examinadoribus synodalibus et parochis consulto-  
 ribus
- 1945: Cap. 4. De Curia eparchiali  
 Art. 1. De Syncello et oeconomio  
 Art. 2. De cancellario ... etc. come sopra  
 Art. 3. De examinadoribus ... etc. come sopra
- TIT VII e VIII: la modifica è stata segnalata sopra  
 TIT. XVII, Pars I
- 1943: Cap. 4. De iure foundationis  
 Art. 1. De iure foundationis maiore seu de iure patronatus  
 Art. 2. De iure foundationis minore
- 1945: Cap. 4. De iure foundationis
- TIT. XXI, Pars II De iudicio contentioso
- 1943: non si suddivide questa « Pars » in sezioni  
 1945: si suddivide questa « Pars » in quattro sezioni:  
 Sectio 1. dall'inizio fino al « De executione sententiae »  
 Sectio 2. De iudicio contentioso coram unico iudice  
 Sectio 3. De causis matrimonialibus  
 Sectio 4. De causis contra sacram ordinationem  
 (cf. in *Motu proprio* « Sollicitudinem Nostram » i cann.  
 220-506 divisi nella stessa maniera in quattro sezioni)

A tal proposito conviene notare che nelle « Note d'ufficio » della « Ventiduesima plenaria » si legge che « il 2 ottobre 1942, E.mo Presidente ordinava al Segretario di procedere alla formazione dell'abbozzo del Codice, per intero, che permetterà di vedere meglio il risultato del lavoro fin'ora compiuto, rilevando che nello stendere il testo, si apporteranno al medesimo eventuali modifiche, salvo a segnalarle agli E.mi e, in definitiva, al Santo Padre ».

Con ciò iniziava la fase vera e propria di compilazione e coordinazione di tutti i diversi schemi dei canoni, approvati fino allora dai Cardinali Membri della Commissione in un unico testo.

Si trattò di un lavoro arduo, descritto in dettaglio nelle « Note d'ufficio », che comportava qualche cambiamento, per quanto riguarda l'Indice approvato dalla « Ventunesima Plenaria » nel 1941.

Nell'archivio della Commissione, come già accennato, circa questi cambiamenti non si è trovata se non qualche traccia. Così, per quanto riguarda la possibilità di riunire nel titolo VIII i canoni « de officiis » con quelli « de beneficiis », come voleva la « Ventiduesima Plenaria », si legge nelle « Note d'ufficio »

preparatorie della « Ventiduesima Plenaria », che questo fu un « progetto che costò non poco lavoro e tempo anche al Rev.mo P. Consultore Em. Herman, ma che finì per essere abbandonato (15 dic. 1942, decisione dell'E.mo Presidente) ». In questo modo si spiega perché i canoni « de beneficiis » siano stati trasferiti al titolo XVIII nello schema del CICO del 1943.

Dalle stesse « Note d'ufficio » si apprende anche che il titolo XXIV « de verborum significatione » fu compilato dal 22 ottobre 1942 al 27 marzo 1943.

Si viene a sapere anche che « qualunque modifica di un certo rilievo, da chiunque venisse, era sempre sottoposta all'esame dell'E.mo Presidente, e in caso di approvazione, inserita nel rispettivo canone o rubrica ».

« Alla fine di agosto 1943 », si legge ancora nelle stesse « Note d'ufficio », « si poterono avere dalla tipografia Vaticana cinque copie delle terze bozze dell'intero Codice canonico orientale. Una fu inviata all'E.mo Presidente, un'altra al P. Consultore A. Larraona C.M.F., un'altra al P. Consultore Em. Herman S.J. ». Una copia, evidentemente, ritenne A. Coussa, che dirigeva la « Consulta », composta da lui stesso, da A. Larraona, e E. Herman, la quale, dopo 71 riunioni, introdusse nel Codice tutti quei numerosi emendamenti che distinguono lo schema del 1943 da quello del 1945. Tutto ciò fu fatto, si intende, sempre con l'approvazione del Card. Presidente.

Riguardo alle « Deliberazioni dell'E.mo Presidente » si tenga presente che ne fu composto un elenco incluso nei documenti preparatori della « Ventiduesima Plenaria », di modo che i Cardinali Membri della Commissione furono pienamente informati su tutto ciò.

La quinta copia del testo dell'intero Codice del 1943 fu inviata al P. Cirillo Korolevskij, il quale « fu pregato di esaminarla per ciò che concerne: a) la terminologia; b) l'uso delle maiuscole; c) il modo di ridurre i casi di imposto ricorso agli uffici della Curia Romana ».

Da quanto esposto, nonostante le poche « traccie » trovate al riguardo nell'Archivio della Commissione, si deduce che i cambiamenti introdotti nell'Indice del CICO approvato dalla « Ventiduesima Plenaria » del 1941 siano opera della « Consulta » (soprattutto del gruppo composto di A. Coussa, A. Larraona e E. Herman), inseriti però nel testo del Codice formalmente come « deliberazioni dell'E.mo Presidente ».

DECISIONI DELLA « VENTIDUESIMA PLENARIA »  
del 26 novembre 1945

La « Ventiduesima Plenaria » aveva come scopo di redigere lo schema definitivo del CICO da presentarsi al Santo Padre per la promulgazione. Questa « Plenaria » riunitasi per 19 volte nell'arco di tempo 9 aprile 1945 - 21 gen-

naio 1948, trattò la questione riguardante l'Indice dell'Intero Codice nella seconda riunione, il 26 novembre 1945, sulla base di un documento di rilievo scritto dal Card. Mercati il quale aveva ritenuto opportuno di non essere presente alla riunione. Il documento presentato dal Card. Mercati, che si è trovato in un'unica copia nell'archivio della Commissione, sembra opportuno includerlo nel presente fascicolo per intero, anche se non tutto il suo contenuto si riferisce all'Indice del CICO. Questo viene fatto sia perché senza la conoscenza di questo documento non sono comprensibili i Verbali della riunione del 26 novembre 1945, sia perché, data la peculiarità della sua redazione, è difficile distinguere in esso ciò che si riferisce all'indice del CICO dalle altre osservazioni, sia anche perché l'unica copia esistente, benchè dattiloscritta e bene leggibile, è piena di sottolineature in rosso introdotte da chi ne era in possesso.

Il documento del Card. Mercati che costituiva il « testo-base » per la riunione del 26 novembre 1945, è il seguente:

“Al ricevere *Testo, Studi, e Note d'ufficio* ho respirato, e mi sono detto: «Eccoci finalmente in porto». Così accuratamente preparato mi parve tutto da capo a fondo, e studiato e ristudiato e discusso nei minori e minimi particolari.

In realtà, tanto dalla esposizione che ci ha fatto l'E.mo Presidente quanto dalle *Note d'ufficio*, risulta che si è compiuto un lavoro gravoso e grande, e non si è badato a fatiche ed a cautele, consultando anche taluno estraneo alla Commissione, per cui ben si capisce che questa sia persuasa ed abbia la coscienza di avere fatto e dato tutto quello che poteva. Ne sono persuaso ancor io, e da essa credo che non ci sia da ottenere più altro se non chiarimenti dove non si capisca con sicurezza quello che intese dire, affine di esprimerlo più chiaramente e precisamente, o dove apparisse dimenticata (ma non è probabile) qualche disposizione che sembrasse opportuna e di cui si desiderasse una formulazione canonistica quale si è sforzata di dar in tutto il codice.

Però l'opera è riuscita veramente bene ed ammette e richiede tutt'al più solo qualche modificazione secondaria e leggera, di modo che non occorra scompagnarla né alterare molto la composizione tipografica, secondo che farebbero credere e sperare le bozze nitide e pronte, alle quali pare manchi solo il « Buono a tirare dopo eseguite le correzioni? ».

Mi rincresce grandemente di doverlo porre in dubbio, quantunque abbia potuto esaminare solo la *tavola* del Codice, nella nudezza della quale di gran lunga meglio che nel corpo appaiono la pienezza e la compagine del Codice e la disposizione e proporzione delle parti, ed osservare un poco attentamente la lingua e lo stile della *tavola* stessa e dei *Canones praevii*, avendo ritenuto un peccato imperdonabile procedere oltre prima di essere ben sicuro della mente

delle Eminenze Vostre Reverendissime, perché, se le osservazioni e le massime o i criteri da cui sono dettate non saranno trovate giuste, converrà, nell'esaminare o nel fare eseguire un ordine e un metodo ben diverso da quello che a me sembra necessario. E' una questione pregiudiziale, che riguarda il tutto.

Comincio 1°) dal *numero* e dall'*ordine dei titoli*, affinché si vegga se, anche restando tale e quale la materia presentata, *bastino* o non sia d'uopo formarne dei nuovi, se e non sia preferibile metterne qualcuno in altro luogo più conveniente; e poi 2°) se anche dentro alcuni titoli non convenga trasportare qualche capo o articolo.

Ora mi *sembra* di non poter rispondere se non affermativamente alla 2ª parte della 1ª domanda, e cioè che coi canoni presentati si hanno da formare per lo meno due titoli nuovi e forse anche un terzo, e che il tit. XXIV sia da trasportare dall'ultimo luogo al II; e mi sembra altresì che debbasi fare qualche spostamento o di capi o di titoli o di canoni dentro i titoli; ma di questo si potrà parlar dopo, se la 1°) risposta sarà anche solo parzialmente ammessa.

1°) Che dei « *Canones praevis* » convenga formare un titolo proprio - il titolo I - mi pare evidente: essi non sono un preambolo o un'avvertenza preliminare ma formano parte del Codice, perché veri canoni d'importanza capitale, giustamente compresi nella numerazione progressiva dei Canoni, e rimane soltanto da indicarne con precisione il contenuto, perché « *Canones praevis* » è troppo vago. Direi: « *De subiectis (o subditis) Codicis Iuris canonici Orientalis illiusque vi amplitudine* ».

2°) Che convenga pure portare a principio il tit. XXIV, è non meno manifesto, dovendosi subito conoscere, in quale senso preciso si usano i termini nei canoni successivi, e non avendo le Chiese Orientali una nomenclatura giuridica comune. Se invece di esporli in canoni ordinati secondo la materia, se ne fosse fatto un lessico in ordine alfabetico, per se stante e fuori del corpo del Codice, si sarebbe potuto lasciarlo in fine, come un indice che si mette prima o dopo secondo i vari usi o il comodo, ma rimanendo un titolo del Codice stesso, pare che debba andare a principio dove precisamente l'hanno i *Basilici* (libro II, tit. II, al libro I essendosi messo il *De SS. Trinitate* fonte dell'Autorità). Del resto non è egli bello e quanto mai significativo dello scopo delle leggi della Chiesa il terminare col tit. « *De causis beatificationis et canonizationis Servorum Dei* », quali si vuole che divengano davvero in tutto e per tutto i Cristiani senza eccezione?

Ora, se la trasformazione dei « *Canones praevis* » in un titolo apporta pena, fra tavola e corpo del Codice, una cinquantina di lievissimi cambiamenti, che non spaventerebbero alcuno, la trasposizione invece del titolo XXIV al principio importa - lo rilevo subito, affinché si guardi in faccia alla difficoltà certamente grave - il cambiamento dell'intera numerazione dei canoni dal 9

al 2666, e dei numerosi rinvii che si fanno ad essi più o meno dappertutto.

Se ciò non ostante, si ammettesse che per il perfezionamento del Codice valga quella pena e quella spesa - e di ammetterlo non mancano altri motivi forti - e se apparirà che non si rifugge dal fare il medesimo all'occorrenza, allora si potrà pensare ad altri mutamenti minori che lungo la via apparissero opportuni, come taluni dentro i titoli, mutamenti che al presente c'impaccierebbe indicare.

Altro mutamento, secondo me più necessario ancora per ragioni teoriche e pratiche, mi sembra doversi fare nel titolo V. Ivi nella Parte 1<sup>a</sup>, sotto il titolo « De *suprema* potestate deque iis qui eiusdem (iato!) sunt canonico iure participes », sono messi al c. VI, con 5 articoli, i Patriarchi e la loro curia, al VII gli Arcivescovi e gli altri Metropoliti, e all'VIII si tratta « De conciliis *interterritualibus*, *patriarchalibus*, *interprovincialibus* et *provincialibus* ».

Ma è corretta ed ammissibile questa collocazione dei Patriarchi ecc. sotto il titolo « de *suprema* potestate? » La potestà loro non è affatto *suprema* né partecipazione della podestà *suprema* del Sommo Pontefice, com'è totalmente quella dei Cardinali e della Curia Romana: la podestà *suprema* è unica ed affatto singolare, quella di Pietro e dei suoi successori, e conviene tenerla totalmente da sé facendone una parte 1<sup>a</sup> e dandole una iscrizione quanto mai netta ed espressiva, che *non offende nessuno* e pone in risalto *la base dell'intervento del Romano Pontefice e de' suoi ministri* - persone fisiche e morali, in tanto in quanto incaricate da lui come podestà *suprema* della Chiesa Cattolica - *nelle cose delle Chiese Orientali*, e potrebbe essere: « De *suprema* Ecclesiae Catholicae potestate deque iis qui iure canonico sunt aliquatenus illius potestatis participes ».

Conseguentemente la Parte II<sup>a</sup>, se credesi opportuno tenere da sé i Patriarchi e Arcivescovi ecc., si potrebbe intitolare: « De potestatibus Ecclesiarum Orientalium sublimioribus », col. c. I « De Patriarchis » e con l'avvertenza di formare un *capo* a sé della *Curia patriarchale*, la quale nel testo presentato sta in un *articolo* e in *carattere comune tondo*, mentre la *Curia eparchiale* ha un *proprio capo* ed è posta in risalto col *carattere corsivo come i Patriarchi, Arcivescovi* ecc.

Di tale ordinamento credo che sarebbero assai più contenti i Patriarchi e gli Arcivescovi (e tutti gli Orientali) che non di quello del testo presentato, nel quale *spiccano molto meno* ed appariscono come aventi una potestà *totalmente e allo stesso modo partecipata e limitata quale hanno i ministri* e gli altri organi del *Romano Pontefice*.

Naturalmente allora la parte II diventerebbe III, e sarebbe da vedere se non convenisse anche farne una IV, riunendovi ciò che spetta i Sinodi, il rispetto verso i quali nei dissidenti Orientali, almeno teoricamente e professatamente, è *massimo*, ed invero possono formare, dopo enumerate le singole au-

torità che in vario modo vi partecipano, una parte a sé molto cospicua dividendolo, per es. così:

Pars IV De Synodis (è il termine degli orientali; «concilium» è proprio dei latini).

C. I De Synodis oecumenicis.

C. II De Synodis particularibus solemnioribus.

Art. 1° De Synodo Episcoporum unius eiusdemque Orientalis Ecclesiae sive omnium, sive plurium certam aliquam provinciam regentium (sinodi patriarcali, provinciali).

Art. 2° De Synodo Episcoporum Ecclesiarum Orientalium sive universarum sive quarundam ritus diversi (sinodi interrituali).

C. III De Synodo clericorum totius eparchiae (sinodo diocesano diverso dal sinodo permanente).

La divisione e la successione mi sembrano le giuste: debbono tenersi distinti e precedere i sinodi particolari *finora soliti e normali*; quelli dei Vescovi della stessa Chiesa e Rito.

Anche nel tit. V, parte II, il c. III non andrebbe meglio, in fine? dovendosi il Sinodo diocesano convocare ogni dieci anni, e quindi apparendo una faccenda straordinaria.

Perché poi avrà fatto inorridire il rigetto dei termini nuovi «interrituali e interprovinciali» che sembrano tanto chiari e tanto comodi, ne do qui subito la ragione, che altrimenti avrei riservata alle osservazioni finali sulla lingua e sullo stile.

*Interritualibus ... interprovincialibus* (a Pars. I, c. VIII) non solamente sono neologismi, ma neologismi conati *non secundo* ma *contro* il tipo latino cospicuo in *interregnum, intervallum, intercilium, interamnus, intermundius, intermuralis, intermedius, interstitium, interscapilium*. Ora non c'è il sostantivo *interritus* da cui formare *interritualis*; e se ci fosse non significherebbe i «due» o «più riti» insieme ma un *quid* fuori di essi e che sta fra essi e *serve a tenerli divisi* e distanti, proprio il contrario di ciò che nel caso intenderebbe dire qui «*interrituale*».

Tale ripugnanza credo che spieghi l'assenza del latino di *interprovincia, interritus, e -tialis*, benché *provincia* e *ritus* fossero termini usitatissimi. Perciò mi sembrano termini da evitare non solo come ignoti o *fuori* della lingua latina ma *contro* il genio della lingua stessa, e perché non credo affatto che si abbiano termini corrispondenti in parecchie almeno delle lingue orientali in cui dovrà tradursi il Codice, nelle quali converrà ricorrere alle stesse espressioni più intelligibili e inequivocabili della lingua latina, quali mi sembrano quelle proposte sopra.

Ho mantenuto sopra il termine «Pars ... Pars» ecc., sebbene apparisca introdotto unicamente perché si è voluto porre in risalto «de Clericis in specie»,

ma ha della scuola e non occorre per nulla: dopo il titolo «De Clericis in genere», è intuitivo che quelli trattati dopo, e conosciutissimi, sono i chierici in specie. Perciò non vi sarebbe alcun inconveniente a farvi altrettanti titoli propri, com'è fatto per i Sacramenti. Così si potrebbe anche eliminare altrove «sectio», termine che ha pur esso della scuola più che del Codice.

Qualche altra trasposizione è da vedere se convenga, come dei titoli VII «De legibus et consuetudine» e VIII «De rescriptis, de privilegiis, de dispensationibus» inseriti fra quello «De magisterio ecclesiastico» e i vari titoli dei sacramenti ossia del *ministerium*: essi hanno del generale, che vale per tutto il Codice e potrebbero portarsi a principio, dove di fatti li hanno e il Digesto Giustiniano e i Basilici e il decreto di Graziano ecc., tanto ne è naturale il posto.

Anche nel titolo XXI, Parte I, Capo II, art. I (...) le rubriche 1-4 non dicono nulla di proprio ma solo ciò che è comune anche ai tribunali successivi: giudice, uditori, notai, ecc. tanto che si arguirebbe che questi non li avessero. E allora non converrebbe farne un articolo I generale, e poi al II trattare del tribunale ordinario di prima istanza, al III del tribunale di seconda istanza ecc.? Questa l'impressione che si riceve guardando la tavola.

Non adduco altri esempi perché mi pare non ne occorrono di più a spiegare il mio dubbio sulla giustezza dell'ordine dei titoli e della distribuzione della materia nel testo presentato”.

Le questioni sollevate dal Card. Mercati si trovano espone in sei «punti» nei verbali. Sembra opportuno adottare questo ordine anche nel presente studio.

1. Quanto alla proposta del Card. Mercati che i «*Canones praevii*» diventino il *titulus I*, il Card. Massimi riteneva che la rubrica «potrebbe rimanere» oppure «se la si volesse modificare in un titolo, si dovrebbe dire *titulus praevius* e non *titulus I*». Inoltre, sulla base di qualche comparazione con i Codici civili, il Card. Massimi osservava che «per essere esatti si dovrebbe mettere il sunto di singoli otto canoni, contenuti in questo titolo previo, nel sottotitolo, visto che essi trattano di argomenti molto diversi». Tuttavia, il Cardinale giudicava «di carattere forzato» il seguente sottotitolo proposto in uno scritto dal P. Larraona: «*De Codici subiectis (c. 1), ipsiusque ad alias disciplinae orientalis partes (cc. 2, 3) et ad ius praecedens (cc. 4, 8) relationibus*».

La decisione al riguardo è riassunta nei verbali come segue:

«Tutti gli E.mi sono d'accordo che:

- a) il titolo *canones praevii* non è errato;
- b) opportunamente esso viene sostituito da: *titulus praevius*;
- c) la numerazione dei canoni rimane continuata unendo i canoni del titolo previo a quei del primo e seguenti;
- d) non si metta un sottotitolo;
- e) il titolo che segue sarà il primo (*de fide catholica*)».

2. Circa il secondo punto, che riguardava la proposta di trasferimento del titolo XXIV « de verborum significatione » al principio del Codice, nei verbali succitati si legge quanto segue:

« L'E.mo Ponente comincia col dire che, in conformità della norma sopra ricordata, questo argomento non dovrebbe essere neppure trattato, essendo stato già - e il Card. Mercati sembra averlo dimenticato, come appare dalla sua nota - discusso e deciso nella Plenaria del giugno e del luglio 1941 e la decisione approvata dal S. Padre nell'Udienza del 31 ottobre 1941. A questo punto, l'E.mo Ponente mostra ai Colleghi il foglio con l'indice e legge alcuni brani delle pagine 14, 15 della medesima Plenaria (XXI).

S. Em.za, inoltre, nota come, in astratto, non sarebbe assurdo mettere il titolo in parola al principio. Però - continua egli - sta meglio alla fine, e ciò per la tradizione e per il contenuto dello stesso titolo. Per quanto concerne la tradizione, S. Em.za legge nel verbale della XXI Plenaria p. 10 il seguente tratto: " A proposito del titolo *de v.s.*, S. Em.za [il Card. Ponente] mette in rilievo l'opportunità di collocare tale rubrica nell'ultima parte del Codice. Legge in proposito quanto ricorda il P. Larraona: « Questo titolo *de v.s.* per tradizione così civile (Digesto 50, 16) come canonica (*Decretales Gregorii IX*, lib. V, tit. 40; *Decretales Bonifacii VIII*, lib. V, tit. 12; *Clementinae*, lib. V, tit. 11), e anche, dato il carattere che gli si vuol dare, *per logica* sta meglio in fine ".

Per quanto concerne il contenuto, S. Em.za legge in uno scritto del P. Consultore E. Herman, S.I. il seguente tratto: « Mettere a principio del Codice un titolo con materiale così disparato, riferentesi, senza nesso logico fra loro, a vari istituti che si trovano in tutti i titoli del Codice, non rende l'intelligenza del codice più chiara. Il contenuto di questo titolo in un libro scientifico si metterebbe nelle note, le quali possono mettersi a piè del testo o anche alla fine del libro ».

S. Em.za, messo in rilievo l'ufficio del P. Herman di Preside del pontificio Istituto per gli studi orientali, ha parole di lode per la competenza e la persona del medesimo P. Consultore. In fine, S. Em.za invita i Colleghi a considerare che:

a) nel titolo in parola non trattasi di sigle - che andrebbero al principio, ma di cose dichiarative o spiegazioni di cui si potrebbe anche fare a meno, lasciando il compito alla scienza di determinarne la precisa portata;

b) Non sarebbe indovinato mettere al principio un titolo di *tal* contenuto, e, quindi, poco estetico, come avverte il P. Consultore Herman;

c) il Digesto prevale ai Basilici che sono una raffazzonatura del diritto giustiniano;

d) gli stessi Basilici non pongono il titolo *de v.s.* proprio in principio, ma come titolo II del libro II dopo il primo che è *de iustitia et iure*, e lo fanno se-

guire immediatamente da altri titoli di carattere generale: « *De diversis regulis iuris antiqui* »: tit. III; « *De facti et iuris ignorantia* »: tit. IV; « *De precibus imperatori offerendis et de quibus rebus preces offerre liceat* »: tit. V.

Gli Eminentissimi sono concordi nel decidere che il titolo *de v.s.* rimanga in fine del Codice.

Nello scambio di idee che portò alla decisione, l'E.mo Lavitrano qualificò i canoni di esso titolo di interpretazioni autentiche anticipate.

L'E.mo Salotti pose il quesito: « Non si può mutarne la forma, in quella di un lessico? ». Gli rispose l'E.mo Ponente di no, perché darebbe quasi a capire che esso titolo non è del legislatore, ma opera della scienza. Mentre la forma di *canoni* esclude ogni dubbio in proposito.

L'E.mo Marmaggi domanda se non sarebbe meglio tornare al metodo del C.I.C. sopprimendo il titolo in parola e distribuendone i principali canoni nei rispettivi luoghi del Codice.

Gli risponde l'E.mo Ponente che in questo modo, la *generale* portata del senso d'ogni parola è meglio affermata. Il modo seguito dal C.I.C. non esclude ogni dubbio che il senso attribuito a una parola sia da intendersi per tutti i canoni del Codice o principalmente solo per la rubrica sotto alla quale sta.

L'E.mo Tisserant approva quanto osservò l'E.mo Ponente e dice che l'E.mo Mercati non si sarebbe probabilmente impressionato se avesse letto nella rubrica del titolo in discussione una certa limitazione, p. es. *de verborum quorundam*, limitazione che non conviene apporre per il precedente del *Corpus iuris*. S. Em.za propone che lo si intitoli in modo da significare che come v'è un titolo previo, così c'è un titolo finale: ambedue, rigorosamente parlando, non farebbero parte dell'edificio del Codice.

Piace agli Eminentissimi la proposta di trovare un termine per dire titolo finale, aggiunto o postliminare; che, se non si trovasse, si conserverebbe la rubrica tit. XXIV ».

3. « Il terzo punto » non riguardava direttamente la struttura dei titoli, ma una nuova divisione del titolo V in tre anziché due parti.

Pars I De suprema Ecclesiae catholicae potestate deque iis qui iure canonico sunt aliquatenus illius potestatis participes

Pars II De potestatibus Ecclesiarum Orientalium sublimioribus (Patriarchae, Archiepiscopi)

Pars. III De potestate Episcopali deque iis que de eadem participant

(Pars IV si veda al « quarto punto »)

Al riguardo si legge nei Verbali quanto segue:

“ S. Em.za [= Ponente Card. Massimi] fa presente che la divisione seguita nel Codice Orientale è quella del C.I.C. e che la ragione di questa è certamente

per mettere in evidenza i due gradi di giurisdizione per diritto divino: supremo pontificato ed episcopato (v. C.I.C. can. 108 § 3); e che, l'autorità dei Patriarchi non può essere che una partecipazione dell'autorità suprema del Papa.

L'E.mo Marmaggi propone una divisione che chiama diplomatica, chè, mentre lascia intatto il dogma, mette, in diversi capi, sotto una rubrica comune *De ecclesiastica Hierarchia*, i singoli gradi della Gerarchia. S. Em.za s'ispira da uno schema di indice preparato dal compianto Card. Sincero [cfr. PROGETTO 63].

Gli E.mi credono che in ciò si può, senza danno della dottrina cattolica, accettare la proposta dell'E.mo Marmaggi, diretta a soddisfare « il sentimento » degli Orientali.

L'E.mo Ponente osserva che, di fronte alla parola del Codice latino, ispirata a un principio dottrinale, non si può procedere nel senso proposto senza che sia richiamata in proposito l'attenzione del Santo Padre ».

4) Il « quarto punto » riguardava la proposta di riunire tutto ciò che nel Codice era relativo ai Sinodi, dal Concilio ecumenico al Sinodo diocesano, in una « pars IV » del titolo V.

Quanto a questa proposta i Verbali sono brevi: « Gli E.mi sono d'accordo per conservare la rubrica *De concilio oecumenico* dopo quella sul *Romano Pontefice* per il carattere tutto speciale di esso Concilio nei confronti degli altri. S. Em.za il Card. Ponente mette in rilievo che il sinodo diocesano differisce del tutto dai Concili propriamente detti, perché in esso unico legislatore è il Vescovo » e si aggiunge anche come una « Nota bene » che « S. Em.za ammette che i termini interrituale... criticati dall'E.mo Mercati debbano essere sostituiti da altri ».

5) Il « quinto punto » riguardava la proposta, o meglio il suggerimento (« è da vedere se convenga » scriveva il Card. Mercati) di trasferire i titoli VII e VIII (« *leges, consuetudo, rescripta* » ... etc.) altrove perché non stavano bene tra il titolo VI « *De magisterio* » e il titolo IX « *De sacramentis* ».

Nei Verbali si legge al riguardo che « L'E.mo Ponente riconosce subito che si possono seguire diversi criteri e che quello seguito nell'ordinamento dell'indice del Codice Orientale fu: dopo la Gerarchia si parlerà del suo operato: insegna (« *Euntes ... docete ...* »), regge e santifica. Il C.I.C., seguita S. Em.za, in una parte generale (*Normae generales*), ha collocato i canoni in parola. Non essendovi nel Codice Orientale una rubrica analoga, si è dovuto trovare un posto per essi canoni, che fu quello seguente al Magistero della Chiesa.

L'E.mo Salotti avverte che più affine è il magistero ecclesiastico ai Sacramenti, e, quindi sono da accostare i canoni sul primo a quei su gli altri, mettendo prima dei due gruppi i canoni su le leggi, ecc.

Questa proposta piace agli E.mi.

L'E.mo Tisserant avverte che anche il potere di insegnare è regolato da leggi; perciò è meglio premettere i canoni su le leggi agli altri sul culto.

L'E.mo Lavitrano si domanda se non sia meglio dire « *De Ecclesiae magisterio* » invece di « *De ecclesiastico magisterio* » quasi opposto a quello civile.

L'E.mo Marmaggi propone che la rubrica *De privilegiis* sia accostata a quella su le leggi e le consuetudini, collocando così i canoni *De privilegiis* secondo l'aspetto loro principale - che sono fonti di diritto - non secondo quello accessorio e strumentale, cioè che possono essere contenuti in un rescritto.

Gli E.mi sono del parere che questo suggerimento sia degno di esame ».

Come si vede da questi Verbali, i titoli VII e VIII vennero trasferiti subito dopo il titolo V e l'ordine dei titoli risultò essere il seguente:

5. De Clericis in specie
6. De legibus et de consuetudine
7. De rescriptis, de privilegiis et de dispensationibus
8. De Magisterio Ecclesiastico
9. De Sacramentis baptismi et chrismatis etc.

6. Per quanto si riferisce al « sesto punto », relativo alla proposta di riassetare alquanto il capitolo (cap. II) del titolo XXI, si legge nei Verbali solo quanto segue:

« L'E.mo Ponente qualifica di più pratico l'ordine seguito nel C.I.C. e conservato nel C.I.C.O. cioè di parlare innanzi tutto della composizione del tribunale di prima istanza, e dire in seguito che nello stesso modo va composto quello di seconda istanza.

Gli E.mi riconoscono che giova non mutare nulla nell'ordine dei canoni in parola ».

#### DECISIONI PAPALI CIRCA L'INDEX DEL CICO del 26 dicembre 1945

A. Coussa riferisce « ex Aud. SS.mi » quanto segue:

« In quest'Udienza ho riferito al Santo Padre sull'adunanza plenaria degli E.mi del 26 nov. pr. p. (1945). - Sua Santità, udita la mia relazione, si è degnato di disporre che:

1. l'attuale rubrica *Canones praevis* venga sostituita dall'altra *titulus praevis*, senza un sotto titolo;

2. il titolo de v.s. [= *De Verborum significatione*] resti alla fine del Codice, aggiungendovi immediatamente sotto alla rubrica (tit. de v.s.) l'avvertenza che *i canoni sono disposti secondo l'ordine dei titoli sotto i quali avrebbero trovato posto se non vi fosse il titolo de v.s.*;

3. il titolo V, nella rubrica e nelle principali divisioni, rimanga come è attualmente nel Codice orientale. Le ragioni addotte per l'opinione contraria sono molto meno attendibili di quelle che raccomandano la conservazione della rubrica e della conseguente distribuzione del contenuto del titolo in parola;

4. i canoni su i diversi sinodi o concili (ecumenico, patriarcale ...) non siano riuniti in una parte o in capo del titolo V e i canoni sul Concilio ecumenico rimangano al proprio attuale posto;

5. il titolo su le leggi e le consuetudini sia preposto all'altro *de ecclesiastico magisterio*;

6. il capo *de rescriptis* sia posposto a quelli su i privilegi e le dispense, rimanendo però i tre capi in un medesimo titolo;

7. nel titolo XXI, i canoni su la composizione dei tribunali rimangano come lo sono attualmente nel Codice orientale;

8. i termini *interrituale*, *interprovinciale* e *concilio* vengano sostituiti da altre circonlocuzioni o termini orientali;

Sua Santità preferisce la dizione *de Ecclesiae magisterio* all'altra *de ecclesiastico magisterio* ».

Come si vede, tutte le decisioni prese nella riunione del 26 nov. 1945, furono approvate dal Santo Padre con l'aggiunta del n. 8 e della decisione che nel titolo VII (che era VIII) la sezione « *de rescriptis* » venisse dopo quella relativa ai privilegi e alle dispense (questo in relazione alla surriferita proposta del Card. Marmaggi, che gli altri Cardinali ritenevano « degna di esame »).

Queste, come sembra, erano le ultime decisioni riguardanti l'indice del futuro CICO. Se si dovesse, dopo queste decisioni, fare uno schema di titoli del Codice progettato nel 1948 esso sarebbe molto simile all'indice dello schema del 1945. Infatti esso sarebbe il seguente:

Titulus praeuius

1. De fide catholica
2. De ritibus orientalibus
3. De personis physicis et moralibus
4. De clericis in genere
5. De clericis in specie
6. De legibus et de consuetudine
7. De privilegiis, de dispensationibus et de rescriptis
8. De Ecclesiae magisterio
9. De Sacramentis baptismi et chrismationis
10. De Divina Eucharistia
11. De Sacramentis paenitentiae et unctionis infirmorum
12. De Sacramento ordinis
13. De sacramento matrimonii

14. De locis et temporibus sacris
15. De cultu divino
16. De monachis ceterisque religiosis
17. De laicis
18. De beneficiis, nosocomiis, orphanatropiis aliisque id genus ecclesiasticis institutis
19. De bonis Ecclesiae temporalibus
20. De delictis et poenis
21. De iudiciis
22. De peculiaribus dirimendarum causarum formis
23. De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum
24. De verborum significatione.

Per quanto riguarda le susseguenti vicissitudini dell'Indice dell'intero CICO come progettato nel 1945, è ovvio che esso non poteva essere seguito dopo la decisione di promulgare il Codice Orientale « per partes ». Tuttavia è significativo che nelle parti promulgate del CICO viene seguito sostanzialmente l'indice del 1945 non solo per quanto concerne l'intera divisione dei singoli titoli anche se, nei due *Motu proprio* (« Sollicitudinem Nostram » e « Postquam Apostolicis Litteris ») la divisione primaria è in « partes », a differenza del *Motu proprio* « Cleri sanctitati » del 1957 che è diviso in « titoli », tutti identici ai rispettivi titoli del testo del 1945, come risulta dal seguente prospetto che si allega per ogni utilità degli studiosi:

Titulus praevius, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 2, 54-56 il testo del 17 dic. 1945 intitolato ancora come « canones praevi ».

1. De fide catholica, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 2, 56-57 testo del 1945.
2. De ritibus orientalibus, promulgato in « Cleri sanctitati » titolo I, suddiviso come nel 1945.
3. De personis physicis et moralibus, promulgato in « Cleri sanctitati » titolo II, suddiviso come nel 1945.
4. De clericis in genere, promulgato in « Cleri sanctitati », titolo III, suddiviso come nel 1945.
5. De clericis in specie, promulgato in « Cleri sanctitati », titolo IV, suddiviso come nel 1945 con le seguenti eccezioni:

Pars I, Cap. II e Cap. VIII: conformemente alla decisione del 26 dic. 1945, i termini « Concilium », « interritualis » e « interprovincialis » sono sostituiti rispettivamente con « Synodus », « plurium rituum » e « plurium provinciarum ».

- Cap. II si intitola « De Oecumenica Synodo » non come nel 1945 « De Concilio oecumenico ».
- Cap. VIII che nel 1945 si intitolava « De Conciliis interritualibus, patriarchalibus, archiepiscopalibus, interprovincialibus » riceve il seguente titolo: « De Synodis patriarchalibus, archiepiscopalibus plurium rituum vel plurium provinciarum ».
- Cap. X, Art. I nel 1945 era « De Exarchis qui praesunt territorio proprio », nel « Cleri sanctitati » invece è « De Exarchis qui extra patriarchatus praesunt territorio proprio ».
- Pars III, Cap. III nel 1945 era intitolato « De Synodo eparchiali », nel « Cleri sanctitati » invece è « De Conventu eparchiali ».
6. De legibus et de consuetudine, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 2, 65-70 il testo del 1958 che costituiva la « Pars III » del progettato quinto *Motu proprio* (« De sacramentis ») che è diviso nelle tre parti seguenti:
- Pars I De sacramentis et de sacramentalibus;
- Pars II De temporibus sacris;
- Pars III De legibus, de consuetudine et de dispensationibus.
- Questa parte è suddivisa in 3 titoli:
- Tit. I De legibus ecclesiasticis;
- Tit. II De consuetudine;
- Tit. III De dispensationibus.
7. De privilegiis, de dispensationibus et de rescriptis, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 2, 56-65 il testo « de rescriptis » e « de privilegiis » del 1946: ivi, pp. 70-72 il testo « de dispensationibus » del 1958 che costituiva il tit. III della Pars III del progettato quinto *Motu proprio* come indicato sopra al n. 6.
8. De Ecclesiae ministerio, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 3, 71-72 il testo del 1948: le suddivisioni corrispondono a quelle del 1945.
9. De sacramentis baptismi et chrismationis, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 4, 44-55 il testo che costituiva il tit. II della parte I del progettato quinto *Motu proprio* del 1958: le suddivisioni sono le stesse del 1945.
10. De Divina Eucharistia, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 4, 55-71 il tit. III della parte I del progettato quinto *Motu proprio* del 1958: le suddivisioni sono le stesse del 1945.
11. De Sacramentis poenitentiae et unctionis infirmorum, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 6, 66-79 il tit. IV della parte I del progettato quinto *Motu proprio* del 1958: le suddivisioni sono le stesse del 1945, eccettuato il Cap. I, Art. IV « de indulgentiis » che non è ulteriormente

- suddiviso (nel 1945 aveva due numeri: 1° « De indulgentiarum concessione »; 2° « De indulgentiis acquirendis »).
12. De sacramento ordinis, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 7, 64-79 il titolo V della parte I del progettato quinto *Motu proprio* del 1958: le suddivisioni sono le stesse del 1945.
  13. De sacramento matrimonii, promulgato in « Crebrae allatae sunt »: le suddivisioni corrispondono a quelle del 1945.
  14. De locis et temporibus sacris, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 7, 80-91 il testo del 1948 della parte I « De locis sacris »; cfr. *ivi*, 91-96 il testo che costituiva la parte II « De temporibus sacris » del progettato quinto *Motu proprio* del 1958: le suddivisioni in entrambi i testi corrispondono al titolo XIV del testo del 1945, che era suddiviso in queste due « partes ».
  15. De cultu divino, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 4, 41-44, il cap. 1 (« De sacramentis conficiendis, administrandis et suscipiendis ») del titolo XV inserito nel progettato quinto *Motu proprio* del 1958; cfr. *ivi*, 69-71, il Cap. II (« De custodia et cultu Divinae Eucharistiae ») del titolo XV nel testo del 1948; cfr. in *Nuntia* 7, 96-103, capitoli 3-8 del titolo XV nel testo del 1958: le suddivisioni corrispondono al testo del 1945.
  16. De monachis ceterisque religiosis, promulgato in « Postquam Apostolicis Litteris », Pars I: le suddivisioni corrispondono al testo del 1936.
  17. De laicis, promulgato in « Cleri sanctitati » Titulus V: la suddivisione corrisponde al testo del 1945.
  18. De beneficiis, nosocomiis, orphanatropiis aliisque id genus ecclesiasticis institutis, non promulgato, cfr. in *Nuntia* 8, 94 il testo del 1948: le suddivisioni corrispondono al testo del 1945.
  19. De bonis Ecclesiae temporalibus, promulgato in « Postquam Apostolicis Litteris » Pars II: le suddivisioni corrispondono al testo del 1945.
  20. De delictis et poenis, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 4, 98-127 il testo del 1948: le suddivisioni corrispondono al testo del 1945.
  21. De iudiciis, promulgato nel « Sollicitudinem Nostram ». Prescindendo dal cap. I (« De potestate ordinaria e delegata ») e dal cap. III art. IV (« De ordinariis tribunalibus patriarchalibus et archiepiscopalibus ») della parte I, che sono stati inseriti nel *Motu proprio* « Sollicitudinem Nostram » del 1950 per necessità, perché il *Motu proprio* « Cleri sanctitati » al quale queste due sezioni appartengono, è stato promulgato solo nel 1957, le altre molteplici suddivisioni corrispondono al testo del 1945 (Pars I, Cap. 5, art. 5 « instrumenta » del 1945 diventano « documenta »).

22. De peculiaribus dirimendarum causarum formis, non promulgato; cf. in *Nuntia* 8, 95-10 il testo del 1948: la suddivisione corrisponde al testo del 1945.
23. De causis beatificationis Servorum Dei et canonizationis Beatorum, non promulgato; cfr. in *Nuntia* 9, 92-106 il testo del 1948; le suddivisioni corrispondono al testo del 1945.
24. De verborum significatone, promulgato in « Postquam Apostolicis Litteris » Pars III. Il titolo non aveva e non ha suddivisioni.

## II

### L'ITER DELLA DIVISIONE IN 30 TITOLI DELLO « SCHEMA CODICIS IURIS CANONICI ORIENTALIS »

DEL 1986

Dopo la costituzione della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale, avvenuta il 10 giugno 1972, e l'avvio dei lavori di revisione, si presentarono alcune questioni della massima importanza ed urgenza, che occorreva affrontare con il dovuto equilibrio e con la necessaria preparazione e a cui bisognava dare una appropriata e ponderata soluzione. Tra tali questioni c'era quella riguardante l'ordinamento sistematico da dare al futuro « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis »: essa era stata già lungamente ed ampiamente trattata e dibattuta dalle due precedenti Commissioni.

L'esame e la soluzione di tale questione furono affidati al « Coetus centralis », che era presieduto dal Vice Presidente e di cui facevano parte, oltre al Segretario che fungeva da Relatore, sei rappresentanti delle Chiese patriarcali, tutti i Relatori degli altri « Coetus studiorum » e un rappresentante della Congregazione per le Chiese Orientali.

Perché il « Coetus centralis » potesse nuoversi più agevolmente su un terreno di per sé alquanto accidentato e pieno di difficoltà ed avere tutti i mezzi a disposizione per portare a compimento quanto più proficuamente possibile il compito che gli era stato affidato, si decise di costituire un « Coetus minor », per uno studio preparatorio di tale questione.

Data l'importanza della materia, anche questo Gruppo di studio, benché « minore », era presieduto dall'allora Vice Presidente, S. E. Mons. Miroslav Marusyn e ne facevano parte, oltre al Segretario, sei Consultori.

La documentazione sottoposta all'esame di questo « Coetus minor » comprendeva: un ampio studio dell'*iter* seguito nella materia in questione dalle due precedenti Commissioni; un'accurata esposizione degli indici di tutti gli

schemi elaborati dai singoli « Coetus studiorum » e suddivisi piuttosto secondo l'ordine sistematico del CIC; una piena informazione circa l'« Index provisorius » del CIC (*Communicationes* 1977, IX, n. 2, pp. 229, 330) e le varie altre proposte riguardanti questo stesso « Index » (p.e. quella di H. Schmitz, pubblicata in *Periodica de re morali canonica liturgica*, 199, pp. 171, 200); infine, i due seguenti « tentativi » di un ordinamento sistematico, di cui il primo di carattere del tutto prammatico diviso in 49 titoli ed elaborato dalla Segreteria, il secondo, susseguente al primo, di 24 titoli, proposto da un Consultore della Commissione.

#### Tentativo A

##### Canones praeliminares

1. De ritibus et Ecclesiis particularibus
2. De Summo Pontifice deque Collegio Episcoporum
3. De Ecclesiis patriarchalibus
4. De Ecclesiis archiepiscopalibus maioribus
5. De Ecclesiis metropolitanis sui iuris
6. De eparchiis et Episcopis
7. De exarchiis et Exarchis
8. De paroeciis, parochis, vicariis paroecialibus, rectoribus ecclesiarum, protopresbyteris
9. De cultu divino et praesertim de sacramentis canones generales
10. De baptismo, chrismatione sancti myri et de Eucharistia
11. De sacramento paenitentiae et unctionis infirmorum
12. De Sacramento sacerdotii
13. De matrimonio
14. De sacramentalibus, locis temporibusque sacris, cultu sanctorum, voto et iureiurando
15. De clericis canones generales
16. De institutione clericorum
17. De clericorum adscriptione eparchiae
18. De iuribus et obligationibus clericorum
19. De amissione status clericalis
20. De diaconissis
21. De monachis ceterisque religiosis necnon sodalibus aliorum institutorum vitae consecratae canones generales
22. De monasteriis
23. De ordinibus et congregationibus
24. De societatibus vitae communis sine votis
25. De institutis saecularibus

26. De laicis
27. De christifidelium consociationibus
28. De magisterio ecclesiastico canones generales
29. De verbi Dei ministerio
30. De catechetica institutione
31. De evangelizatione gentium
32. De oecumenismo
33. De baptizatis non catholicis
34. De educatione christiana
35. De instrumentis communicationis socialis
36. De personis physicis et iuridicis et de actibus iuridicis
37. De officiis ecclesiasticis
38. De potestate regiminis
39. De bonis Ecclesiae temporalibus
40. De iudiciis canones generales
41. De modis evitandi iudicia
42. De iudicio contentioso
43. De iudicio contentioso summario
44. De causis matrimonialibus
45. De causis contra sacram ordinationem
46. De procedura in decretis administrativis ferendis et de recursibus adversus ea
47. De delictis et poenis
48. De iudicio ad poenas ecclesiasticas irrogandas
49. Normae generales de legibus, decretis, praeceptis, actibus administrativis necnon temporis supputatione

#### Tentativo B

1. De Ecclesia universa eiusve ordinatione fundamentali
  - Sectio I. De Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum
  - Sectio II. De Ritibus et Ecclesiis particularibus
2. De Ecclesiis patriarchalibus
3. De Ecclesiis archiepiscopalibus
4. De Ecclesiis metropolitanis sui iuris
5. De eparchiis et de Episcopis
  - Sectio I. De Episcopis
  - Sectio II. De Curia Episcopi

- Sectio III. De paroeciis, parochis, vicariis proecialibus, rectoribus ecclesiarum, Protopresbyteris
6. De exarchiis et de Exarchis
7. De clericis et de laicis
- Sectio I. De clericis
- Cap. 1. De institutione clericorum
- Cap. 2. De clericorum adscriptione eparchiae
- Cap. 3. De iuribus et obligationibus clericorum
- Cap. 4. De amissione status clericalis
- Sectio II. De laicis
- Cap. 1. De laicis omnibus
- Cap. 2. De laicis cum munere ecclesiastico
- Cap. 3. De diaconissis
8. De vita consecrata
- Sectio I. De Monasteriis et de monachis
- Sectio II. De Ordinibus et Congregationibus
- Sectio III. De Societatibus vitae communis sine votis
- Sectio IV. De institutis saecularibus
9. De christifidelium consociationibus.
10. De oecumenismo et de baptizatis non catholicis
- Sectio I. De oecumenismo
- Sectio II. De baptizatis non catholicis
11. De magisterio ecclesiastico
- Sectio I. De divini verbi ministerio
- Sectio II. De catechetica institutione
- Sectio III. De evangelizatione gentium
12. De cultu divino
- Sectio I. De baptismo, chrismatione sancti myri et de Eucharistia
- Sectio II. De sacramentis paenitentiae et unctionis infirmorum
- Sectio III. De Sacramento ordinis
- Sectio IV. De matrimonio
- Sectio V. De sacramentalibus, de voto et iureiurando
- Sectio VI. De cultu sanctorum
13. De educatione catholica et de mediis communicationis socialis
- Sectio I. De educatione catholica
- Sectio II. De instrumentis communicationis socialis
14. De locis temporibusque sacris

15. De personalitate canonica et de actibus iuridicis
  - Sectio I. De personis physicis
  - Sectio II. De personis iuridicis
  - Sectio III. De actibus iuridicis
    - (Oppure: Sectio I. De personalitate canonica
      - Cap. 1. De personis physicis
      - Cap. 2. De personis iuridicis
    - Sectio II. De actibus iuridicis)
16. De potestatis regiminis exercitio
17. De officiis ecclesiasticis
18. De bonis temporalibus
19. De iudiciis in genere
  - Sectio I. Canones generales
  - Sectio II. De modis evitandi iudicia
20. De iudicio contentioso
21. De aliquibus specialibus iudiciis
  - Sectio I. De iudicio contentioso summario
  - Sectio II. De causis matrimonialibus
  - Sectio III. De causis contra sacram ordinationem
  - Sectio IV. De iudiciis ad poenas ecclesiasticas irrogandas
22. De procedura in decretis administrativis ferendis et de recursibus adversus ea
23. De delictis et poenis
24. Normae generales
  - Sectio I. De lege et de consuetudine
  - Sectio II. De decretis et praeceptis
  - Sectio III. De actibus administrativis necnon temporis supputatione

Il « Coetus minor » si riunì dal 18 al 23 febbraio 1980.

Nei primi due giorni di riunione, dopo un ampio studio preliminare ed una dettagliata illustrazione del suddetto materiale informativo, il dibattito riguardò soprattutto la questione, se seguire o meno per il CICO la linea già approvata dalla precedente Commissione e cioè che esso venisse sistematicamente ordinato in « titoli », oppure se adottare anche per il CICO l'ordine sistematico che si stava elaborando allora per il nuovo CIC della Chiesa latina e cioè un « ordo systematicus » che rimaneva « ordinatione vigentis Codicis fundamentaliter innixus » e che si riteneva « propter rationes technicas, practicas et didacticas ab experientia satis probatas » (*Communicationes* 1977, vol. IX, 230). Tale « ordo systematicus », ancora in via di elaborazione e provvisorio, era nel 1977 il seguente:

- Liber I. Normae generales
- Liber II. De populo Dei!
  - Pars I. De personis in genere
  - Pars II. De personis in specie
    - Sectio I. De ministris sacris seu de clericis
    - Sectio II. De Ecclesiae constitutione hierarchica
    - Sectio III. De institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum
    - Sectio IV. De christifidelibus laicis
- Liber III. De Ecclesiae munere docendi
- Liber IV. De Ecclesiae munere sanctificandi
  - Pars. I. De sacramentis et sacramentalibus
  - Pars. II. De locis et temporibus sacris deque cultu divino
- Liber V. De iure patrimoniali Ecclesiae
- Liber VI. De sanctionibus in Ecclesia
- Liber VII. De tutela iurium seu de processibus (ivi p. 229)

Evidentemente il Gruppo di studio era sufficientemente informato, oltre che dei motivi suaccennati, delle ragioni più profonde che avevano determinato la divisione in 5 libri del CIC del 1917 e quella in 7 libri che si stava preparando nella Commissione per la revisione del CIC latino. Queste ragioni, enunciate molto succintamente, si trovano pubblicate in *Communicationes* (p. 230) come segue:

« Praedictum tamen systema, planum quidem ac simplex, quod originem suam ultimam trahit ex illo pervetere principio « omne ius quo utimur vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones », aptatum atque perfectum est in quantum fieri potest iuxta expositionem theologicam de tribus muneribus Ecclesiae, quae in documentis Concilii Vaticani II invenitur, praesertim in Const. dogm. *Lumen gentium*. De munere tamen regendi necessarium visum est ut tractetur, iuxta diversitatem materiae, sive in Libro II (ubi normae simul traduntur de personis atque de organis et officiis quibus potestas regiminis exercetur) sive etiam in Libris V, VI et VII. Ideoque non adest liber specificus qui inscribitur « De munere regendi » quia hoc plures secumferret repetitiones ».

Relativamente alla questione se ritenere la « divisione in titoli » che era stata propria della Commissione per la Redazione del CICO, oppure adottare la « divisione in libri » simile al CIC latino, dai verbali riguardanti il « Coetus minor » risulta quanto segue:

CONSULTORE I: si pronuncia in favore di una divisione in titoli e propone un suo progetto d'indice in 24 titoli come riportato sopra, che viene in-

cluso a richiesta di altri Consultori nel documento di lavoro. A spiegazione e a sostegno della sua proposta il suddetto Consultore afferma « che il CIC si basa sulla sistematizzazione dei Codici civili della Mitteleuropa - escluso il Common Law -, e che la divisione fondamentale di esso in « personae, res, actiones », che proviene dal diritto romano e che si intreccia con la divisione in « tria munera » propri della Chiesa, « sembra coinvolgere molti problemi »; inoltre « non si può dire che la sistematizzazione in 7 libri sia la migliore soluzione » anche se « didatticamente sarebbe più facile per la comparazione ». Questo stesso Consultore nel corso del dibattito precisa anche che all'inizio pensava che si potesse costruire una sistematizzazione sui concetti di « Verbum et Sacramentum » ma che ciò si è dimostrato molto difficile.

CONSULTORE II: si pronuncia a favore della divisione in titoli perché la divisione in 5 o 7 libri del CIC « presenta parecchie difficoltà » mentre « la divisione in titoli è molto più snella e implica meno questioni teologiche ». Tuttavia, rifacendosi al Decreto *Orientalium Ecclesiarum* (n. 2 « Sancta et Catholica Ecclesia constat ex fidelibus qui eadem fide, iisdemque sacramentis et eodem regimine in Spiritu Sancto organice uniantur »...), questo Consultore afferma che l'ordinamento sistematico del CICO dovrebbe ispirarsi all'ordine « Fides, Sacramenta, Regimen », per dare così al CICO una « struttura molto più logica ed ecclesiologica ». Il Consultore nota anche che nel dare una precedenza alla « Fides » e ai « Sacramenta » si rimane in linea con la precedente Commissione che appunto iniziava con il titolo « De fide catholica ».

A quanto detto da questo Consultore si potrebbe aggiungere che la precedente Commissione aveva consacrato ben 6 dei 24 titoli ai sacramenti ed al culto divino.

CONSULTORE III: accetta come testo base il progetto presentato dal 1° Consultore « anche per quanto riguarda la struttura piramidale con cui è concepito e che in Oriente non ha mai fatto difficoltà ». Egli ritiene che « per ragioni più profonde che rispecchiano di più l'Oriente » convenga distinguersi per quanto riguarda l'ordinamento sistematico del Codice, dal CIC latino, anche se capisce che a causa di ciò « un professore possa averne difficoltà didattiche ».

CONSULTORE IV: preferisce che si « segua il sistema del CIC per facilitare il paragone da parte dei canonisti latini », tuttavia precisa che, se la maggioranza fosse contraria a questo, si può accettare come testo base la proposta del 1° Consultore, cioè la divisione in 24 titoli, iniziando però con il titolo « De normis generalibus » e quello « De personis physicis et iuridicis ».

CONSULTORE V: chiede « un accordo con la Commissione latina » e « più o meno la stessa sistemazione » in entrambi i Codici ed inoltre che si inizi con il « De normis generalibus ».

CONSULTORE VI: si pronuncia in favore della divisione in titoli, ritenendo non conveniente di prendere il CIC come « modello » per il CICO; inoltre dà il suo appoggio alla surriferita divisione in 49 titoli proprio perché gli sembra la sistemazione « più facile » e perché i titoli sono « pragmatici » e non implicano « nessuna teologia » e anche perché nelle fluttuanti opinioni teologiche ci vuole « una divisione tale che prescindendo il più possibile da opinioni teologiche ».

Da questo dibattito emerge chiaramente che l'unico motivo che potrebbe giustificare in qualche modo l'adozione della divisione in 7 libri del CIC anche per il CICO, quello di natura « didattica », mirante ad un più facile paragone tra il CIC e il CICO. Ma anche questo si rivela ad ogni modo assai relativo. Infatti nel CICO intere sezioni anche di grande mole (p.e. « De Ecclesiis patriarchalibus ») non hanno corrispondenza nel CIC e la stessa natura di Codice comune a tutte le Chiese orientali esige che esso non contenga leggi appartenenti allo « ius particolare » valide per una sola Chiesa « sui iuris » come quella latina. Pertanto la diversità di numerazione dei canoni e le sezioni nuove rendono il paragone tra i due Codici comunque di una certa difficoltà, del resto facilmente superabile, e per i veri conoscitori di entrambi i Codici praticamente inesistente.

Tutto sommato nel Gruppo di studio prevalse l'opinione che non si dovesse recedere dalle decisioni prese dalla precedente Commissione, del resto più volte approvate dal S. Padre, riguardo all'ordinamento sistematico in titoli anziché in libri. Alla fine tutti i Consultori si pronunciarono in favore di questa linea, uno eccettuato, il quale, tuttavia, come si legge nei verbali « non sarebbe tanto contrario ».

Come testo base il « Gruppo minore » adottò quello del 1° Consultore, abbandonando il progetto più pragmatico di una divisione in 49 titoli. Tuttavia il Gruppo di studio tenne ad affermare che non si sentiva tassativamente vincolato al numero di 24 titoli proprio dello Schema del CICO del 1945. Il progetto del CICO come formulato in linea provvisoria nei giorni 20-21 febbraio 1980 dal « Gruppo minore » era il seguente:

1. De ritibus et Ecclesiis particularibus
2. De Summo Pontifice deque Collegio Episcoporum
3. De Ecclesiis patriarchalibus
4. De Ecclesiis archiepiscopalibus
5. De Ecclesiis metropolitanis sui iuris
6. De eparchiis et de Episcopis
7. De exarchiis et de Exarchis
8. De Ecclesiae ministris in genere

9. De laicis
10. De institutis vitae consecratae
11. De consociationibus
12. De oecumenismo
13. De baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus
14. De evangelizatione gentium
15. De magisterio ecclesiastico
16. De cultu divino praesertim de sacramentis
17. De personis et actibus iuridicis
18. De officiis ecclesiasticis
19. De potestatis regiminis exercitio
20. De bonis Ecclesiae temporalibus
21. De iudiciis in genere.
22. De iudicio contentioso
23. De aliquibus specialibus iudiciis (cause matrimoniali, cause « contra s. ordinationem » e cause penali)
24. De procedura in decretis administrativis ferendis et de recursibus adversus ea
25. De delictis et poenis
26. De lege, consuetudine, decretis, praeceptis, actibus administrativis et temporis supputatione

Nella riunione del 23 febbraio 1980, lo schema venne discusso di nuovo e modificato riguardo ai seguenti titoli:

1) I titoli XII (« De oecumenismo ») e XIII (« De baptizatis acatholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus »), furono trasferiti immediatamente dopo il titolo XVI (« De cultu divino praesertim de sacramentis »).

Questo fu fatto per separare nettamente questi due titoli dal titolo XIV « De evangelizatione gentium » con la speranza che « mediante hac ordinatione systematica titulorum, suspicio cuiuscumque illegitimi « proselytismi », ut dicitur, vitetur atque ea quae de baptizatis non catholicis ad plenitudinem communionis catholicae convenientibus statuuntur cum activitate missionali Ecclesiae *inter gentes non aequentur aut confundantur* » (*Nuntia* 12, p. 4).

2) La sezione riguardante il processo penale, anziché un capitolo del titolo XXIII, divenne un titolo a sè, non ritenendo il « Gruppo minore » sufficiente la motivazione data al riguardo nel giorno 21 febbraio per l'inserimento del processo penale semplicemente tra « aliqui speciales processus ... » di cui al titolo XXIII.

3) Il titolo XXIV (« De procedura in decretis administrativis ferendis et de recursibus adversus ea ») venne trasferito immediatamente dopo il titolo XIX (« De potestatis regiminis exercitio ») al quale infatti esso si riferiva direttamente.

4) Al titolo XXIII (« De aliquibus specialibus iudiciis ») si aggiunse il capitolo mancante « De amotione parochorum ».

5) Una speciale difficoltà di collocazione presentava il singolo canone « De administratoribus Apostolicis » posto nell'art. 5 del cap. I del tit. VI. Il « Gruppo minore » decise di mantenerlo nel luogo indicato con la seguente motivazione: « etsi non semper sunt Episcopi, tamen eparchias regunt ».

6) Circa il cap. III del tit. 6 si decise che esso, pur comprendendo anche la sezione « de rectoribus ecclesiarum » avesse come iscrizione solo « De parocciis et parochis ».

L'operato del « Gruppo minore » sulla « ordinatio systematica » del CICO fu sottoposto all'esame del « Coetus centralis » che si riunì dal 14 al 26 aprile 1980, e al quale fu trasmessa tutta la relativa documentazione comprendente, fra l'altro, lo studio effettuato dalla Segreteria, intitolato « presa di posizione nella precedente Commissione » che è alla base della prima parte ampliata della presente relazione.

Nel « Coetus centralis », presieduto e diretto dal Vice-Presidente della Commissione, nella seduta del 17 aprile 1980, con 11 Consultori presenti, oltre al Segretario, che fungeva da « Relator », fu ampiamente illustrata e discussa l'intera materia riguardante la « ordinatio systematica » del CICO. Tuttavia l'intera questione fu trasmessa ai giorni successivi.

Il giorno 23 aprile, nella seduta antimeridiana con 15 componenti del « Coetus centralis » presenti (Vice-Presidente, Segretario e 13 Consultori), dopo una nuova discussione, si procedette alla votazione formale circa il progetto dell'indice surriportato. Tutti i 13 Consultori presenti diedero il loro « placet », uno eccettuato, il quale si astenne. Quanto ai « dettagli », conviene notare, che era chiaro a tutti i componenti del « Coetus centralis » che l'indice, nel proseguimento dei lavori della Commissione, avrebbe dovuto subire ancora alcuni emendamenti. Quanto invece alla sostanza, cioè alla divisione del CICO in titoli anziché in libri, non vi era esitazione nel « Coetus centralis » tanto chiaramente appariva che i motivi in favore di siffatta linea superavano di gran lunga quelli contrari.

Alla decisione del « Coetus centralis » del 23 aprile 1980 si conformò la Segreteria della Commissione nella stesura degli « Schemi » parziali del progetto del CICO, che in seguito furono trasmessi agli Organi di consultazione. Ad eccezione dello « Schema canonum de cultu divino et praesertim de sacra-

mentis » che era già in stampa alla data di questa decisione, tutti gli altri Schemi (cf. *Nuntia* 23, pp. 115-116) furono conformi all'ordinamento sistematico deciso dal « Coetus centralis », con l'indicazione dei titoli progettati nel medesimo « Coetus ».

Nell'ultimo Schema, inviato agli Organi di consultazione, cioè nello « Schema canonum de constitutione hierarchica Ecclesiarum Orientalium », il progettato ordinamento sistematico del CICO è particolarmente evidente ed è inoltre spiegato con il seguente testo, reso di pubblica ragione in *Nuntia* 19, pp. 3-4:

« In votis Consultorum est ut Codex omnibus Orientalibus Ecclesiis communis non in « libros » ad modum Codicis Latinae Ecclesiae, sed in « titulos » systematice ordinetur.

Scitu opus est in « titulos » ordinationem, inde ab anno 1929 propositam et pluries ac penitus disceptatam, a Plenario Coetu Cardinalium praecedentis Commissionis, Codici Orientali redigendo constitutae, Membrorum, die tandem 29 decembris 1936, consensu unanimi, statutam deindeque, in alio Coetu Plenario eorundem Membrorum, die 9 iulii 1941 habito, ad effectum deductam esse, cum divisio in XXIV titulos, collectione in « libros » plurimorum titulorum prorsus praetermissa, adprobata est. De hisce XXIV titulis, omissis quibuscumque eorundem titulorum subdivisionibus (in capita, articulos etc.), schema lectori attento in *Nuntia* 9, pp. 9-92 propositum patet.

Ad praesentem Commissionem quod attinet notare oportet, Consultores, Coetus a Studiis Centralis sodales, mense aprilis 1980 in unum coadunatos iterum ad idem pervenisse propositum: placuit enim in triginta fere titulos ordinationem futuri Codicis disponere. Quae ordinatio, iam non ob historicas rationes, similitudinis nempe cum Nomocanonibus aliisque orientalium canonicis collectionibus gratia, proponitur, sed magis et iterum ob perspicuitatem talis ordinationis facilitatemque consultationis Codicis, ad quod multum conferre videtur, ac praeterea ob necessitatem vitandi quominus, quantum par est, controversiae fere inextricabiles exoriantur, si quaeratur utrum Codici orientali consentaneae sint necne divisiones in « personas, res et actiones », vel in « tria munera Ecclesiae », vel in « fidem, sacramenta, hierarchiam » vel in alia huiusmodi.

De singulis titulis nonnullae, etsi minoris momenti, animadversiones, ad ulteriorem considerationem a Coetu a Studiis Centrali transmissae sunt. Aliquae tamen, invicem adminiculativae, quae omnibus, uno Consultore excepto, placuerunt, hic adnotare iuvat: Codex incipiat, post aliquos canones praeliminares a titulo de « Ecclesiis sui iuris » et de ritibus in quo, post generales notiones, praepriis de adscriptione alicui Ecclesiae sui iuris agatur, deinde vero canones de « ritibus servandis » ponantur. Sequi debent tituli qui directe ad constitu-

tionem hierarchicam Orientalium Ecclesiarum referuntur. Canones qui in libro I Codicis Latinae Ecclesiae inveniuntur, ad postremum titulum Codicis orientalis transferantur; orientalium enim mens videtur postulare ut in Codice imprimis agatur de mirabili communiione inter variorum rituum Ecclesias sui iuris, utpote quae omnes aequali modo concreditae sint pastorali gubernio Romani Pontificis (Decr. « Orientalium Ecclesiarum » n. 3), ac deinde de Patriarchis et Synodis, Metropolitibus, Episcopis, clericis etc., ac demum de legibus, decretis, rescriptis, privilegiis, dispensationibus, temporis supputatione. Haec enim, sine ullo praediuicio iuridico valori postremi tituli, fieri possunt ».

L'ordinamento sistematico del CICO, descritto nel surriferito testo, sembra essere stato bene accetto a tutti gli Organi di consultazione. Infatti non vi è stato alcuno di essi che abbia proposto una divisione del Codice in libri, similmente al CIC, mentre vi è stato qualche particolare « placet » in favore dei titoli (« valde placet divisio materiae orientalis in triginta fere titulos, non autem in libros ad modum Codicis Iuris Canonici pro Ecclesia latina, et quidem propter rationes a Pontificia Commissione allatas ») e una isolata proposta riguardante l'ultimo titolo, corrispondente al libro I del CIC « De normis generalibus », formulata come segue: « Cum canones de Normis generalibus principia continent, quae universum regant codicem, in primo titulo ponendi sunt ». E' da notare che anche l'Organo di consultazione che ha fatto questa proposta non ha usato l'espressione « in primo libro » bensì « in primo titulo »: il che non si può interpretare se non nel senso che anche esso ha accettato la divisione del CICO in titoli anziché in libri.

Tornando all'anno 1980, va segnalato che circa la decisione del « Coetus centralis » si diede ampia informazione al Sinodo dei Vescovi il giorno 16 ottobre, con una relazione svolta da S. E. Mons. Myroslav Marusyn, allora Vice-Presidente della Commissione. Successivamente questa relazione fu resa di pubblica ragione in *Nuntia* 11 (pp. 83-89).

Ai Padri Sinodali fu distribuito uno schema dell'Indice del futuro CICO in 28 titoli (ivi pp. 85-87), del tutto corrispondente a quello approvato dal « Coetus centralis », ad eccezione del titolo VIII, che era stato aggiunto il 10 giugno 1980. Questa aggiunta si era resa necessaria per ovviare alla difficoltà, sollevata dalla Segreteria, relativa all'esistenza di un unico canone che trattava « De Conventibus Hierarcharum interritualibus » (can. 320 dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis » del 1986). Questo canone, data la sua natura interrituale, da una parte non poteva essere incluso in alcuno dei titoli relativi alle diverse Chiese orientali, e, dall'altra esulava sia dal titolo « De suprema Ecclesiae auctoritate » sia dal titolo « De Ecclesiis sui iuris et ritibus ». Tale questione fu decisa dalla Presidenza della Commissione il 10 giugno 1980.

Va segnalato che due altre modifiche relative al numero dei titoli del CICO

si resero necessarie nel corso dei lavori di redazione dello « Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis ».

La prima modifica si dovette alla suddivisione dell'ultimo titolo proposta dal « Coetus specialis » del 23 settembre 1982 per motivi di sistematica giuridica. Questo « Coetus » aveva proposto che l'ultimo titolo fosse diviso in due: il primo avrebbe trattato delle leggi, consuetudini e atti amministrativi: il secondo della prescrizione e della « supputatio temporis ». Tuttavia, il « Coetus » preferì « rimandare la decisione della questione al "Coetus" che si sarebbe occupato del coordinamento sistematico dell'intero Codice » (*Nuntia* 18, p. 72).

Il « Coetus de coordinatione », presieduto da S.E. Mons. Emilio Eid, Vice Presidente della Commissione, nella sua riunione del 21 marzo 1986, riconsiderata la questione, accettò il suddetto parere del « Coetus specialis » e divise l'ultimo titolo nei due seguenti: 1) « De lege, de consuetudine et de actibus administrativis »; 2) « De praescriptione et de temporis supputatione ».

La seconda modifica riguardava l'inserimento dei canoni « De christifidelibus eorumque omnium iuribus et obligationibus » come primo titolo del CICO. Questa modifica fu proposta « per mettere in risalto » nel CICO « prima di ogni altro *iuris*, i diritti comuni dei battezzati ». La proposta fu discussa nella riunione del 10 ottobre 1983 del « Coetus specialis per la denua recognitio » dello « Schema canonum de clericis et laicis » e accolta all'unanimità.

Con le due surriferite modifiche il numero dei titoli passava da 28, enumerati nel Sinodo dei Vescovi del 1980, a 30 titoli.

Evidentemente il « Coetus de coordinatione » ha apportato varie modifiche redazionali e terminologiche alle « inscriptiones » dei singoli titoli, e anche qualche inversione di essi (p.e. invertendo i titoli XXVIII e XXIX) oppure transposizione di canoni all'interno dei titoli. Si nota in particolare che nel titolo XVI « De cultu divino et praesertim de sacramentis », cap. VII, l'articolo « De matrimonii convalidatione » (art. VIII) precede l'articolo « De separatione coniugum » (art. IX) per una decisione del « Coetus de coordinatione » presa nella riunione del 6 marzo 1986, perché « appaia più chiaramente che la Chiesa innanzitutto fa tutto il possibile per convalidare i matrimoni ».

PROPOSTA DEL 1973 DELLA FACOLTA' DI DIRITTO CANONICO  
DEL PONTIFICIO ISTITUTO ORIENTALE  
CIRCA LE NORME PER LA RICOGNIZIONE  
DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE

Nel 1973 fu edito dalla Commissione un fascicolo di 33 pagine. Esso era una specie di saggio di prova e di collaudo prima del decollo inaugurale del periodico *Nuntia*, attuale organo ufficiale della Commissione. Questo fascicolo è contraddistinto nell'*Index brevis rerum quae in fasciculis 1 - 23 Nuntia inveniuntur* pubblicato alle pp. 120 - 130 di *Nuntia* 23, col nome di « fasciculus praevius Nuntia ». Il fascicolo, riprodotto fotostaticamente in poche centinaia di copie, fu distribuito in massima parte a tutti coloro che erano presenti alla prima Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione, riunitasi nei giorni 18-23 marzo 1974: cioè ai Membri, ai Consultori e agli Osservatori Ortodossi che erano stati invitati.

Tra altri argomenti il « fasciculus praevius » conteneva alle pagine 20-33 uno studio, fatto, a richiesta della Commissione, dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale circa le « Norme per la ricognizione del Diritto Canonico Orientale ». Esso era un primo studio preparatorio ai susseguenti lavori della Commissione, circa i principi direttivi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Questi principi furono approvati nella loro forma definitiva dalla suddetta Assemblea Plenaria e resi di pubblica ragione in *Nuntia* 3.

Il testo di tali « Norme » era stato elaborato dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale « sotto la direzione del Decano R.P. Clemente Pujol S.J. prima, ed in seguito del R.P. Giovanni Rëzač, in dieci sessioni dei suoi Membri » (*Nuntia*, fasciculus praevius, p. 12). Poiché il « fasciculus praevius » è raro e non fa parte delle annate di *Nuntia*, il medesimo testo delle « Norme » viene ripubblicato nel presente fascicolo per facilitarne la conoscenza e la consultazione.

PROEMIO

Il Diritto Canonico delle Chiese Orientali, in parte promulgato, è rimasto poco adeguato alle circostanze di oggi. Gli stessi Sinodi orientali, per mancanza di opportune norme generali, si trovano alle volte in difficoltà quasi insormon-

tabili allorché vogliono emanare delle leggi più consone alle presenti condizioni.

La ricognizione del Diritto Canonico Orientale, ispirata sia ai principi stabiliti dal Concilio Vaticano II che alle tradizioni dell'Oriente, potrà dare al Diritto Orientale il carattere di attualità e, nello stesso tempo, sarà di grande aiuto ai Sinodi delle Chiese Particolari, i quali potranno svolgere meglio il proprio compito e dare delle prescrizioni atte al bene delle anime e ad un sano ed efficace ecumenismo.

Per fare una conveniente ricognizione, sembra necessario stabilire alcuni principi da tenersi presenti in tutto lo svolgimento dell'opera. I principi o norme, qui proposte, hanno appunto questo determinato scopo e saranno senza dubbio di preziosa utilità a quanti impiegheranno le loro forze in quest'ardua opera. Se con lo svolgersi del lavoro, la necessità richiederà nuovi principi, questi dovranno essere formulati opportunamente in seguito.

#### I. RICOGNIZIONE DEL DIRITTO CANONICO ORIENTALE

Paolo VI istituì la « Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale ». Il lavoro, affidato alla Commissione suppone l'esistenza di un Codice orientale. Infatti, alcune parti del Codice Orientale sono state promulgate mentre altre, sebbene terminate, non sono state rese ufficiali.

Il materiale contenuto in questa redazione può essere di grande utilità, ma lo scopo di una tale Commissione è molto più ampio di una mera revisione, mediante la quale non è possibile ottenere il fine desiderato. Il nuovo Codice orientale infatti deve rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) deve contenere delle leggi, per gli Orientali, che siano conformi alle tradizioni orientali (« *Orientalium Ecclesiarum* », n. 6);
- 2) deve procurare che queste leggi siano conformi alle odierne necessità;
- 3) tutto deve essere attuato secondo le norme e lo spirito del Concilio Vaticano II.

Ciò non può ottenersi con una mera revisione di quanto si è fatto ma, se si vuole un Codice orientale, è necessario procedere ad una profonda ricognizione di tutto il diritto orientale in modo che il nuovo Codice possa rispondere alle condizioni sopra indicate.

Le difficoltà, che contro una tale ricognizione possono essere sollevate, sono nella loro grande parte o inesistenti o almeno molto diminuite, grazie ai lavori compiuti per la precedente codificazione. Questi lavori, sebbene non tutti siano completi e alcuni di essi siano molto personali, offrono tuttavia un abbondante e ottimo materiale.

Una tale ricognizione, che dovrà abbracciare il diritto e le tradizioni di tutte le Chiese orientali, non dovrà essere un lavoro meramente scientifico, ma invece un lavoro preliminare, al quale dovrà fare seguito la redazione propriamente detta del Codice.

Così si otterrà la vera revisione.

## II. UN CODICE PER TUTTE LE CHIESE ORIENTALI

Nelle Chiese orientali, benché di diverso rito, il patrimonio giuridico si fonda in gran parte, fino al Concilio di Calcedonia, sugli stessi canoni antichi che si trovano in quasi tutte le collezioni orientali. Inoltre, molte leggi bizantine posteriori al predetto Concilio sono entrate a far parte dei codici di altri riti (p.e. nel Mekitar Gos, nel Libro dei Re ecc.). Questi canoni costituiscono di per sé un codice fondamentale unico per tutte le Chiese.

E' vero che tra i riti vi sono alcune differenze anche disciplinari, ma queste differenze, introdotte attraverso secoli a causa della autonomia delle singole Chiese e della poca comunicabilità fra loro, sono oggi da tutti, sia cattolici che ortodossi, piuttosto risentite. Anche questi ultimi, almeno nel mondo bizantino, cercano di arrivare ad un unico codice per tutte le Chiese, appunto per evitare spiacevoli diversità, come p.e. negli impedimenti matrimoniali. E non sarebbe giusto che cattolici oggi pensassero diversamente perché una diversità specialmente nei canoni che riguardano la vita pubblica dei fedeli e del clero, può essere un notevole impedimento nell'odierno mondo pluralistico.

Il Concilio Vaticano II, che ha affermato il diritto e il dovere delle Chiese orientali, di reggersi secondo le proprie discipline (« Orientalium Ecclesiarum », n. 5), può essere pienamente osservato per mezzo di un unico Codice qualora queste stesse Chiese accettino un Codice comune che peraltro dovrà corrispondere ai canoni antichi e alle tradizioni orientali adatte alle odierne esigenze.

Anche l'esperienza fatta con l'applicazione dei Motu-propri coi quali Pio XII ha promulgato una parte del diritto canonico orientale ha dimostrato come un Codice unico per tutti gli Orientali sia molto benefico per le loro Chiese. E' vero che nei detti Motu-propri ci sono dei latinismi e che essi non sempre rispecchiano la disciplina orientale e che, infine, ci sono state anche alcune proteste, tuttavia l'effetto di questo unico Codice promulgato per tutte le Chiese orientali è stato positivo. Ciò che ha destato maggiori difficoltà durante il Concilio è stato regolato in parte, almeno in teoria, dal decreto « Orientalium Ecclesiarum » (p.e. con il n. 9).

Infine un Codice per ciascuna Chiesa, oltre a moltiplicare il lavoro, sarebbe di poca utilità perché dovendosi limitare il Codice alle norme generali, per

rispettare il diritto particolare, esso sarebbe una ripetizione dello stesso Codice per ciascuna Chiesa; ciò non recherebbe alcuna utilità e vantaggio.

Contro quanto si è detto in favore di un unico Codice, può opporsi che ciascuna delle Chiese orientali ha una propria ed autonoma personalità, e quindi il diritto di reggersi secondo la propria disciplina. Infatti, secondo il decreto « Orientalium Ecclesiarum » n. 5 « Ecclesias Orientis sicut et Occidentis iure pollere et officio teneri se secundum proprias disciplinas peculiare regendi ... »; e nel n. 9 si dice: « Patriarchae cum suis synodis superiorem constituunt instantiam pro quibusvis negotiis patriarchatus ... »; e, infine, il decreto « Unitatis redintegratio », n. 16, dichiara che « Ecclesias Orientis... facultatem habere se secundum proprias disciplinas regendi ».

Da questi testi alcuni potrebbero concludere che le Chiese particolari hanno la potestà di darsi interamente anche un proprio Codice e quindi che un Codice unico per tutte le Chiese orientali è contrario all'autonomia delle singole Chiese particolari.

A questa osservazione si può rispondere:

1) - Le Chiese orientali devono reggersi secondo un Codice che corrisponda alle loro discipline particolari in quanto le Chiese orientali « hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline, poiché sono commendevoli per veneranda antichità, più corrispondenti ai costumi dei fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime » (« Orientalium Ecclesiarum », n. 5).

Con queste parole il Concilio ha voluto indicare soltanto il carattere che devono avere le leggi, senza tuttavia indicare la fonte dalla quale esse provengono. Infatti, non si dice se quelle leggi devono essere date dai Sinodi ovvero dalla Suprema autorità. Lo stesso Concilio, che ha fissato il principio sopra enunciato, ha imposto anche alcune leggi generali comuni a tutte le Chiese orientali. Quindi sotto questo profilo non esiste difficoltà circa il Codice unico per il quale si richiede solo che sia orientale.

2) La figura della Chiesa particolare con una relativa autonomia, deve certamente essere salvaguardata nel nuovo Codice, anzi esso la deve rafforzare. Ma questa autonomia non esige che ogni Chiesa debba darsi un proprio Codice anche in quelle materie che sono tradizionali e comuni a tutto l'Oriente o che una autorità superiore non possa promulgare delle leggi che creda necessarie per il bene comune di tutti i fedeli orientali di qualunque rito. Infatti il Concilio, che varie volte ha affermato l'autonomia delle Chiese orientali, prescrive a tutte parecchie norme comuni; e tutta la tradizione è una chiara testimonianza del fatto che alle singole Chiese, pur rispettando il loro diritto particolare, sono state imposte delle leggi comuni e nessuno mai ha giudicato che per questa imposizione l'autonomia ne abbia sofferto.

3) - Il Codice unico non sarebbe raccomandabile se esso obbligasse le singole Chiese a uniformarsi e a perdere quello che hanno di proprio e di particolare. Ma il Codice unico non pretende ciò poichè, rispettando il diritto particolare, intende soltanto imporre delle leggi generali e adatte al bene comune di tutte le Chiese orientali.

Queste leggi generali, per il fatto che sono generali, non solo non distruggono l'autonomia bensì ne sono una chiara affermazione e un rafforzamento perché questi leggi non impediscono l'esistenza di altre norme particolari, anzi spesso le richiedono. Inoltre esse hanno il pregio di regolare le relazioni interrituali; cosa che non potrebbe ottenersi con diversi codici particolari.

4) - Infine è vero che alcune Chiese vivono attualmente, per ovvie ragioni, in condizioni diverse da altre e che le leggi date per una Chiesa non possono servire pienamente ad altre.

Ma l'esperienza non solo di questi ultimi tempi ma di tutta la tradizione ci dice che una tale diversità di condizioni non costituisce un impedimento per l'applicazione di leggi generali.

### III. IL CODICE DEVE ESSERE ORIENTALE

Ovviamente il Codice deve essere orientale: a) perché esso va diretto agli Orientali; b) perché su ciò esiste una prescrizione conciliare. Infatti nel decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » si afferma che le leggi devono essere orientali cioè « *moribus suorum fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiores* » (n. 5). La perfetta osservanza di questo principio appartiene al vero ecumenismo.

Non basta però affermare il carattere orientale del codice ma è necessario applicare alcuni principi:

1) In primo luogo deve evitarsi che il Codice latino sia preso (secondo l'esempio della precedente Commissione) come base della Commissione per la revisione del Codice orientale e inoltre che il Codice orientale sia, anche apparentemente, una copia di quello latino perché ciò urterebbe e non senza ragione sia i cattolici che i non-cattolici.

2) In secondo luogo le norme generali date dal Concilio e che egli ha voluto applicate anche nelle Chiese orientali devono essere senz'altro codificate. Lo stesso deve dirsi delle leggi generali emanate dalla Santa Sede. In questo però dovrà distinguersi quello strettamente orientale e quello che è piuttosto latino: il primo per essere conservato; il secondo per sottometterlo a esame, e soltanto dopo accurato esame prendere l'opportuna decisione.

3) Affinché il Codice sia veramente orientale, dovrebbe avere la sua ispirazione negli elementi tipicamente orientali. Questa ispirazione può trovarsi:

a) nelle norme date dai Concili orientali; b) nelle diverse collezioni orientali, cattoliche e non-cattoliche; c) negli usi e consuetudini orientali (specialmente se hanno una larga diffusione in Oriente) perché questi usi e queste consuetudini sono l'espressione dello spirito orientale. Per conoscere bene tali usi e consuetudini sarebbe molto conveniente che esperti dei diversi riti apportassero il proprio contributo.

4) Ciò suppone un largo studio delle fonti; non è escluso che alcune o molte leggi, promulgate in un tempo determinato o per determinate circostanze, debbano essere corrette affinché esse siano conformi al nostro tempo. Sarà forse anche necessario eliminare delle contraddizioni o sciogliere dei dubbi, ma lo spirito deve essere conservato.

5) Una legge latina, che può essere molto adatta per i latini, perciò non deve adottarsi per gli Orientali « ipso facto », perché costoro hanno un altro modo di pensare e di agire, diverso da quello proprio dei latini. Tuttavia non rimane escluso che, se fra gli Orientali manca un dato ordinamento, non si possa adattare una legge latina agli Orientali.

#### IV. IL CARATTERE ECUMENICO DEL CODICE

1) Il Codice deve dichiarare di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa Orientale Cattolica, se « ex natura rei » non appaia che le sue norme valgano pure per Cattolici latini o anche per i non Cattolici.

2) In conformità con il decreto « *Orientalium Ecclesiarum* », n. 30, le prescrizioni del Codice siano stabilite per le presenti condizioni, fino a che la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse converranno nella pienezza della comunione.

3) Nel Codice si tengano presenti in primo luogo i voti del Concilio Vaticano II che espresse il desiderio che le Chiese Orientali Cattoliche « fioriscano e assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata » (« *Orientalium Ecclesiarum* », n. 1), sia per quanto riguarda il bene delle anime sia per quanto riguarda « lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani » (ibid., n. 24).

4) In virtù dello « speciale ufficio », di cui al n. 3, si tengano in grande considerazione nella revisione del Codice gli ordinamenti giuridici delle Chiese Ortodosse e l'aggiornamento a cui esse tendono, cercando di promulgarlo, per quanto possibile, simile al diritto canonico di quelle Chiese nella speranza di ristabilire l'auspicata pienezza della comunione.

5) Perciò il Codice riguardo alle Chiese Ortodosse deve essere ispirato dalle parole di PAOLO VI sulle « Chiese sorelle » già in « quasi piena » comu-

nione riconoscendo i Gerarchi di queste Chiese come « pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo ». Il Codice di conseguenza riconoscerà alle Chiese Ortodosse il diritto di reggersi secondo le proprie discipline in quanto più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime (« Unitatis redintegratio », n. 16).

#### V. NATURA GIURIDICA DEL CODICE ORIENTALE

Affinché si possa lavorare speditamente all'opera di codificazione è necessario definire la natura del futuro Codice, cioè se esso debba essere dogmatico o piuttosto giuridico.

Il Codice non deve essere prevalentemente un insieme di verità riguardanti la fede e i costumi: ciò appartiene ad un altro campo.

Il Codice invece deve avere come caratteristica sua una natura o indole giuridica richiesta dalla stessa natura sociale della Chiesa, che si fonda sulla sua potestà di giurisdizione.

Nel Codice infatti si deve trovare principalmente un complesso di leggi per dirigere i cattolici nella pratica della loro vita cristiana allo scopo di raggiungere il fine della stessa vita cristiana, cioè la vita soprannaturale e quindi la vita eterna.

Quest'indole giuridica è raccomandata inoltre dal fatto che il Codice deve stabilire e definire i diritti e i doveri dei singoli fra loro reciprocamente e verso la società: ciò non si potrà ottenere se il Codice non avrà un carattere prevalentemente giuridico.

#### VI. IL FUTURO CODICE ORIENTALE DEVE ESSERE PASTORALE

Un'altra caratteristica del futuro Codice orientale è che esso deve essere anche « pastorale ».

Questa nuova qualità a prima vista può sembrare contraria all'indole giuridica dello stesso Codice; non si tratta tuttavia di opposizione, bensì di accurata combinazione.

Il carattere pastorale è stato definito dal Concilio Vaticano II, che, dopo il decreto « *Christus Dominus* » sull'ufficio pastorale dei Vescovi nella Chiesa, diede un « Mandato Generale » così concepito: « Questo Sacrosanto Sinodo dispone che nella revisione del Codice di Diritto Canonico siano definite adeguate leggi a norma dei principi stabiliti in questo Decreto, ... » (n. 44).

Non si deve dimenticare e meno ancora distruggere la natura della Chiesa fondata da Cristo come società visibile e anche come società giuridica; né si

può dimenticare il suo carattere sacro, che essa cioè è stata fondata con un ben determinato scopo sacro e soprannaturale. Questo scopo esige che anche le leggi siano dirette alla vita soprannaturale dei fedeli. Quindi il Codice pur dovendo tener conto della giustizia non deve in nessun modo dimenticare la carità.

Poiché a questo fine soprannaturale devono collaborare col Papa tutti i Vescovi non è conveniente legare loro troppo le mani con leggi che invece dovranno essere flessibili. Cioè molte materie giuridiche per le quali i Vescovi dovevano finora proporre ricorso a una autorità superiore dovrebbero essere lasciate ai Vescovi i quali, con la loro prudenza e considerate le circostanze, potrebbero applicarle in modo più conveniente. A questo punto si deve tenere presente che sono i Vescovi, e non direttamente il Papa o il Patriarca, coloro che devono reggere le diocesi; affinché il loro ufficio possa essere veramente reale e pastorale dovrebbe essere loro riconosciuta una maggiore libertà di governo. Quindi sarebbe opportuno limitare molto le leggi concernenti la validità la quale dovrebbe imporsi soltanto in casi eccezionali.

#### VII. IL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ NEL CODICE ORIENTALE

Il principio di sussidiarietà, che suppone una certa decentralizzazione, è stato applicato da molti secoli in Oriente senza un richiamo esplicito. Tale applicazione si ha nel riconoscimento delle potestà patriarcali e sinodali; non è il caso oggi di tornare indietro ma piuttosto di evolverlo maggiormente.

Questo principio è stato rilevato da Pio XI nella Enciclica « Quadragesimo anno » ed è asserito come valido da Pio XII « anche per la vita della Chiesa senza pregiudizio della sua struttura gerarchica » (Allocuzione del 20-11-1946, AAS 38, 1946, 144-145). Il Primo Sinodo dei Vescovi del 1967 ha espresso il voto (7 ottobre) che il principio di sussidiarietà sia applicato all'ordinamento giuridico della Chiesa. In seguito a questo voto il Papa Paolo VI ha dichiarato nel Secondo Sinodo dei Vescovi (27 ottobre 1969) di essere prontissimo ad accogliere « omnia legitima optata, quae patefiant, ut locorum Ecclesiis pleniorum in modum concedantur ac probentur propriae notae peculiari- resque necessitates et postulata, bene apteque in rem deducto principio illo subsidiarietatis », pur tuttavia ammonendo che questo principio non va confuso con certe forme di « pluralismo » che nuocciono all'unità della Chiesa (cf. AAS 61, 1969, 728-729).

Le Chiese Orientali con i loro organismi (p.e. il patriarcato, l'arcivescovado maggiore, le provincie ecclesialstiche, le eparchie, ecc.) che hanno come fine il fine stesso della Chiesa, devono avere quindi la facoltà di creare, se sarà con-

veniente e sempre in conformità con il diritto comune, un diritto particolare più confacente e più efficace per il bene delle singole Chiese.

Questo principio ha valore anche nelle relazioni fra i Capi delle singole Chiese e i Vescovi che nelle loro eparchie sono e devono essere veri vescovi. Devono quindi essere aggiornate sia le Potestà dei Patriarchi e degli altri Capi delle Chiese sia le relazioni che esistono fra loro ed i vescovi. A questo proposito bisogna tener presente quanto appartiene « ex iure divino » ai vescovi: « *Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria et immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi* » (« *Christus Dominus* », n. 8 a); « *Episcopi Ecclesias particulares (qui si intendono le diocesi) sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt... Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata; licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit* » (« *Lumen Gentium* » n. 27).

La decentralizzazione supposta dal predetto principio deve essere applicata anche nell'ambito delle eparchie, p.e. rispetto ai Consigli presbiterali, e per quanto possibile anche nell'ambito parrocchiale.

Con l'applicazione di questo principio di sussidiarietà non si intende negare l'universalità del Codice il quale però dovrebbe limitarsi agli istituti più fondamentali e importanti in modo che il bene comune non ne soffra e che il fine della Chiesa sia salvo.

Tuttavia le norme del Codice dovrebbero avere una certa flessibilità affinché anche i Vescovi possano, in certi casi per giuste ragioni, dispensare dalle leggi generali o applicarle secondo la loro prudenza e responsabilità. Inoltre le cause riservate al Papa o a un'altra Autorità dovrebbero essere chiaramente indicate e per quanto possibile ridotte.

#### VIII. IL CODICE ORIENTALE E I LAICI

1) Quando Graziano (C. 12, 21 c. 7) affermava che « *duo sunt genera christianorum* » aveva in vista soprattutto la difesa dei privilegi dei chierici. Oggi molti cercano di estendere i diritti dei laici mantenendo tuttavia il dualismo fondamentale espresso da Graziano. Invece nei canoni riguardanti i laici il Codice dovrebbe innanzitutto ispirarsi sulla « vera uguaglianza » dei rigenerati dal Battesimo « riguardo alla dignità e azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo » (« *Lumen gentium* », n. 32 - per altri testi del concilio

cf. Index nella edizione ufficiale). Si tratta della loro fondamentale partecipazione al triplice ufficio (profetico, sacerdotale, regale: « Lumen gentium », nn. 34-36).

2) Benchè la Chiesa per diritto divino sia una società gerarchica e quindi la gerarchia dotata della *potestas ordinis* appartenga alla sua struttura essenziale, tuttavia l'organizzazione ecclesiastica richiede molte altre funzioni pubbliche che non sono necessariamente connesse con la *potestas ordinis*. « Lumen gentium » n. 33, riconosce che « laici possono essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente coll'apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione » ed hanno « la capacità per essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, « quaedam munera ecclesiastica ».

Tali « munera » non sembra possano ridursi a funzioni solamente secondarie sia per quanto riguarda le funzioni liturgiche che l'azione amministrativa della Chiesa o anche la predicazione del messaggio evangelico; sembra quindi che il futuro Codice debba basarsi sul principio che i laici possono essere chiamati dalla Gerarchia ad esercitare tutti gli uffici che non richiedono alcuna *potestas ordinis*, ma solamente la necessaria competenza tecnica congiunta con l'esemplarità della vita, le virtù umane (prudenza) e la dedizione alla missione della Chiesa.

3) Il Codice tenga presente che oltre l'apostolato organizzato dalla gerarchia il Concilio riconosce come valida « incoepa apostolica quae laicorum libera electione constituuntur » (« Apostolicam actuositatem », n. 24), anzi afferma che con simili iniziative « in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest » (ibid.).

Il Codice quindi lasci un sufficiente ambito di libertà riconoscendo e proteggendo il diritto dei fedeli alla spontaneità apostolica, pur affermando che « nullum ... incoeptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit legitimae auctoritatis ecclesiasticae » (« Apostolicam actuositatem », n. 24). Si deve proteggere inoltre il diritto dei laici all'informazione ed alla manifestazione della propria opinione a condizione che essa si compia in conformità ai principi esposti in « Lumen gentium » n. 34: « Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono hanno la facoltà, anzi talora il dovere, di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorre, si faccia questo attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa e sempre con verità, fermezza e prudenza, con riverenza e carità verso coloro che per ragioni del loro ufficio rappresentano Cristo ».

4) Il Codice orientale deve tenere in grande considerazione i regolamenti sulla partecipazione dei laici all'apostolato, insegnamento e amministrazione (soprattutto sinodale) nelle Chiese ortodosse, alcune delle quali hanno in questo

campo una già lunga esperienza. Inoltre le consuetudini legittime qualche volta immemorabili (p.e. in Malabar), sulla partecipazione dei laici nella Chiesa vanno preservate e incoraggiate.

#### IX. RITI E CHIESE PARTICOLARI

1) Rito: La nozione di Rito sia riesaminata e sia riservata solamente ai riti nel *sensu liturgico*, come è più naturale e più in uso. Infatti oggi non c'è più bisogno di chiamare le Chiese particolari « riti » perché non vi è più pericolo di confusione fra la Chiesa universale e unica e quelle particolari che sono molte.

Tale terminologia è stata usata già nei due ultimi Motu proprio di Pio XII: « Sollicitudinem Nostram » (6 gennaio 1950; AAS, 1950, n. 1) e « Cleri sanctitati » (2 giugno 1957; AAS, 1957, 433-603), che parlano di « Ecclesiae orientales » e non di una « Ecclesia orientalis » soltanto. Così pure la Sacra Congregatio Orientalis si chiama adesso Sacra Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus (PAOLO VI « Regimini Ecclesiae » n. 41; AAS. 59, 1967, 899). Lo stesso dispone pure il decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum », che pone in primo luogo « particulares Ecclesiae seu ritus » (2), e poi usa solamente il primo termine. Inoltre lo esige l'atmosfera ecumenica: infatti, gli Orientali non-cattolici non parlano mai di « Riti », ma soltanto di « Chiese particolari ».

2) *Statuto per tutte le Chiese particolari*: il Mp. « Cleri sanctitati » parla soltanto di patriarchi (che sono 6) e di *archiepiscopatus* (per ora soltanto 1), e non parla di *altre Chiese*.

Invece l'uguaglianza giuridica fra le Chiese particolari (« Orientalium Ecclesiarum », n. 3) esige che si elimini questa lacuna. Lo stesso richiede la loro autonomia (« sui iuris ») che deve essere chiaramente determinata. Per fare ciò, la cosa più semplice sarebbe d'estendere lo Statuto di *Archiepiscopatus* a tutte le altre Chiese riconosciute come autonome; tutte queste Chiese cioè sarebbero *archiepiscopatus* ed i loro Capi sarebbero *Archiepiscopi maiores*; quanto al resto, p.e. al Sinodo permanente, si applicherebbe loro ciò che le circostanze reali permettono.

Il termine « archiepiscopatus », specie nelle versioni, è equivoco (arcivescovo, arcivescovo) se questo vocabolo si adopera senza l'aggiunta « maggiore », usato dai soli cattolici (gli ortodossi non l'adoperano mai), creando così confusione in molta gente anche intellettuale. In occasione della ricognizione del diritto orientale sarebbe quindi auspicabile ritornare a termine *exarchatus* che fu usato nel can. 215 del 2º Schema della Codificazione: « Unius supremae ecclesiasticae potestatis est Patriarchatus, *Exarchatus*, ... erigere », sostituito poi dal can. 159 del Mp. « Cleri sanctitati », con *archiepiscopatus*.

In questo modo si avrebbe la divisione fondamentale di Chiese orientali in Patriarcati ed Esarcati (Catholicosati, Mafrianati, secondo diverse Chiese particolari in accordo con la divisione originale). *I Capi delle Chiese particolari* porterebbero o il semplice titolo di *Esarchi* (Catholicos, Maphriani) o quello di Arcivescovi (maggiori) di una città ed Esarchi di tale e tale Chiesa.

Gli *Esarchi attuali* ritornerebbero ad essere *Vicari Apostolici*, ecc., come si dispone nel citato canone, e le Esarchie in *Vicariati*, come si usa anche oggi, p.e. presso i Melkiti, e con più facilità nelle altre Chiese particolari non bizantine che preferirebbero tale terminologia all'attuale.

Il termine « Exarchatus, Exarchus » avrebbe il vantaggio di essere chiaro anche in Occidente evitando ogni equivoco. I diritti degli Esarchi poi dovrebbero essere essenzialmente uguali a quelli dei Patriarchi, come lo sono anche nelle Chiese ortodosse dove tutti i Capi delle Chiese *autocefale*, al cui concetto corrispondono le nostre Chiese particolari, si trovano su un piano di uguaglianza differendo solo nella terminologia: Patriarchi, Catholicos, Esarchi, Arcivescovi, Metropoliti.

Infine, se il Codice deve avere anche un senso ecumenico, l'uso di una tale terminologia potrebbe servire molto al vero ecumenismo e al buon intendimento fra noi e i non-cattolici.

#### X. REVISIONE DEI CANONI « DE DELICTIS ET POENIS »

Nella parte « de iudiciis » l'importante è una sola cosa: l'amministrazione della giustizia sia pienamente aderente alla realtà delle cose, alle condizioni degli individui e della società ecclesiastica.

Il Motu proprio « Sollicitudinem Nostram » è sotto questo aspetto già un ottimo codice per le presenti condizioni delle Chiese orientali Cattoliche; tuttavia i canoni procesuali dovrebbero essere perfezionati con l'introduzione di alcune modifiche che rispecchino la struttura di queste Chiese e con una semplificazione delle procedure canoniche.

1) Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali e queste dovrebbero essere preparate in una Commissione (« Coetus studii ») mista con consultori latini ed orientali, e sottoposte all'esame e all'approvazione dei membri di tutte e due le Commissioni della Revisione dei Codici Latino e Orientale.

2) Ogni Chiesa Orientale (Patriarcato, Arcivescovato maggiore, Metropolia) abbia la possibilità di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause non riservate alla S. Sede in tutte e tre le istanze fino alla sentenza finale salva restando la « provocatio ad Sedem Apostolicam » secondo il can.

32 del MP « Sollicitudinem Nostram », caso eccezionale che non presenta un vero appello.

3) Il Sinodo Patriarcale (di cui il can. 340 § 1 del MP « Cleri sanctitati ») diventi di nuovo un tribunale per le cause criminali maggiori (cfr. MP « Sollicitudinem Nostram » can. 17 § 1 n. 2), salvi il can. 32 sopramenzionato e l'appello al Romano Pontefice dopo la sentenza emessa nel prima istanza del Sinodo patriarcale.

#### XI. REVISIONE DEI CANONI « DE DELICTIS ET POENIS »

1) E' noto che la Pont. Commissione per il Codice Latino, ha già ridotto negli schemi dei canoni le punizioni *latae sententiae*. (Le *Communicationes* vol. I, n. 1, 1970; p. 102 dispongono: « poenae latae sententiae ad paucissimos casus reductae sunt et curatum est ut etiam in legibus particularibus et in praeceptis eae adhibeantur tantummodo in singularia quaedam delicta dolosa, quae vel graviori esse possint scandalo vel efficaciter puniri poenis ferendae sententiae non possint »). Per il Codice orientale si proporrebbe innanzitutto di abolire tutte le *poenae latae sententiae* perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali (sono del tutto sconosciute alle Chiese ortodosse) e non sembrano necessarie per un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese Orientali Cattoliche<sup>1</sup>.

2) Si dia maggiore rilevanza alla « monitio canonica », prima di poter punire secondo gli antichi canoni orientali ed una possibilità di appello « in suspensivo » contro ogni imposizione di una punizione (tribunali amministrativi).

3) Si propone di rivedere la nozione della punizione canonica in quanto « privatio alicuius boni ». Sembra che la punizione canonica potrebbe essere anche « impositio actus positivi ». E' vero che in questo modo le punizioni si dovrebbero chiamare piuttosto « poenitentiae » che non « poenae » ma corrisponderebbero molto di più all'antica e salutare disciplina-orientale. Si noti che oggi anche nelle Chiese ortodosse le « poenae » sono tutte « privationes boni » ma gli ortodossi riconoscerebbero pure che l'antica disciplina conteneva quasi sempre due elementi nella « poena »: la « privatio boni » e la imposizione di un atto positivo. Oggi, si intende, non si possono imporre simili pe-

<sup>1</sup> Quanto alle Chiese bizantine, cfr. E. Hermann, Hat die byzantinische kirche von selbst eintretende Strafen (poenas latae sententiae) gekannt?, *Byzantinische Zeitschrift* 44 (1951) 258-264; cf. pure I. ŽUŽEK, *Kormcaja kniga*, p. 220, n. 6. Quanto ad alcune Chiese non bizantine, se esistesse qualche dubbio bisognerebbe scioglierlo alla luce della prassi de facto seguita una qualche prassi dell'applicazione di *poenae latae sententiae* è sconosciuta nell'intero Oriente.

---

nitenze pubbliche, ma si cerchi almeno di pensare di introdurre nelle punizioni anche l'elemento positivo, che corrisponde molto di più al carattere medicinale delle punizioni canoniche, quasi l'unico riconosciuto nell'Oriente Cristiano.


## XII. LA « LEX FUNDAMENTALIS » E IL CODICE ORIENTALE

Il progetto « *Lex fundamentalis Ecclesiae* » è stato impostato come la parte del futuro Codice che dovrebbe enunciare i principi generali giuridici della Chiesa di Cristo e quindi applicabili alla Chiesa universale. Si prevede così che la « *Lex fundamentalis* » sarà comune a tutti e due i codici, sia latino che orientale.

Dal momento che il Santo Padre ha costituito la Commissione per la Codificazione Canonica Orientale sembra che lo schema della « *Lex fundamentalis* », finora elaborato dalla Commissione per il Codice latino, non dovrebbe essere d'ora in poi opera di questa sola.

La universalità della « *Lex fundamentalis* » esige la partecipazione della Commissione orientale in modo che la parte comune dei due Codici riguardante i principi giuridici della Chiesa universale, non soltanto sia universale, ma anche appaia universale a tutti in quanto ideata e formulata dagli esperti e studiosi rappresentanti le Chiese Occidentale e Orientale.

(Trasmesso alla Commissione dal Decano della Facoltà di Diritto Canonico Orientale il 17 aprile 1973).



**LIBRERIA EDITRICE VATICANA**

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

## **EVANGELO**

SECONDO

**MATTEO**

TESTO GRECO, NEOVOLGATA LATINA  
ANALISI FILOLOGICA, TRADUZIONE ITALIANA DI  
GIANFRANCO NOLLI

Il metodo usato in questo lavoro è quanto mai semplice e pratico: analisi di tutte le parole (sostantivi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, articoli, preposizioni) in modo che chiunque, anche se ignaro della lingua greca, ma purché la sappia almeno leggere, possa rendersi conto del valore che ogni singolo vocabolo o parte del discorso ha nel testo, e di quale apporto rechi alla comprensione del significato, in modo che la sua funzione appaia chiara, fuori da ogni dubbio o incertezza. Ogni lettore può così verificare personalmente il valore delle traduzioni delle interpretazioni e delle considerazioni che è solito fare o sentire: ognuno è posto in grado di essere responsabile verso il testo originale, verso le parole di Gesù, senza che la mediazione di altri costituisca sia un impedimento eventuale, sia una scusa o un pretesto per una interpretazione più accomodante.

Il metodo, già affermato nell'Evangelo secondo Marco, Luca e Giovanni, dice gli scopi che si vogliono raggiungere: permettere a tutti di avvicinare coscientemente il testo originale del Vangelo.

*In-8°, pp. XLVI-960* L. 50.000 + L. 5.000 contributo spese spedizione



SECRETARIA STATUS  
RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE  
ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE  
STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH  
ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE  
1986

Testo nelle lingue: latina, Inglese e Francese

*In-8°, broccura, pp. 440*

L. 60.000 + L. 6.000 contributo spese spedizione

**LIBRERIA EDITRICE VATICANA**  
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

## L'ATTIVITÀ DELLA SANTA SEDE 1987

*Volume che raccoglie l'attività del Sommo Pontefice e della Santa Sede durante l'anno 1987: nella prima parte viene riportata la cronaca dei 12 mesi, nella seconda vengono elencate le attività degli organismi pontifici.*

Volume di pp. VIII-1.772, formato cm. 16 x 24, con 63 fotografie a colori, rilegato in cartone telato con sovracoperta plastificata a colori.

L. 120.000 + L. 2.000 contributo spese spedizione

### NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO  
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur

\*

*Directio:* penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

*Direction et rédaction:* Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

*Administration:* Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano  
(c.c.p. N. 00774000)

**Semestrale — Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%**

	Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
<b>In Italia</b>	L. 20.000	L. 35.000
<b>Extra Italiam</b>	L. 28.000	L. 35.000